

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

EDIZIONE NON DEFINITIVA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2009 (A.S. n. 1209)
E AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2009 (A.S. n. 1210)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1209

Art. 1.

1.1

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, ASTORE, RUSSO, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

1.2

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 4, sopprimere le parole: «con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati».

1.0.1

Nicola ROSSI, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato».

"Art. 1-ter.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi".

"Art. 1-quater.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono che nell'esercizio di impresa, arte o professionale diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo o comunque al momento di effettuazione dell'operazione.

2. Previa autorizzazione comunitaria ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, la disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile".

"Art. 1-quinquies.

(Deducibilità interessi passivi)

1. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole '30 per cento' sono sostituite dalle parole '50 per cento'".

"Art. 1-sexies.

(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)

1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009".

"Art. 1-septies.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

1. A decorrere dal 1° marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa,

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. In caso di incapacienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo".

"Art. 1-octies.

*(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti,
autonome e parasubordinate)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

‘1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

- 1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento "».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-*quinqüies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.3

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsioni di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.4

LUSI, MARCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono che nell'esercizio di impresa, arte o professionale diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo o comunque al momento di effettuazione dell'operazione.

2. Previa autorizzazione comunitaria ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, la disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di .euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.5

TREU, Vittoria FRANCO, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

- 1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli".

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.6

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riqualificazione e rifinanziamento
del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)*

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.".

2. A decorrere dall'anno 2009, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo II aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo II aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo II aprile 2006, n. 198.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "ricerca e innovazione", "Tutela della salute", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche previdenziali"».

1.0.7

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga e incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno)

1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 di-

cembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese."

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "«5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

1.0.8

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Estensione e potenziamento dei congedi parentali.
Istituzione del congedo di paternità obbligatorio)*

1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (Congedo di paternità) – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

2. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7."

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", *primo periodo, sostituire le parole:* "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" *con le seguenti:* "0,20 per cento".

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.9

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIÒ

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai bambini e agli anziani)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"*i-septies*" le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;"

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 2 spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", *primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento"*;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

1.0.10

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento dei fornitori delle pubbliche amministrazioni)

"1. I soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, utilizzano le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui tale mancato pagamento si è verificato a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ad esclusione del credito d'imposta.

2. Gli enti pubblici, una volta verificata l'impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti, in relazione alle disponibilità di bilancio e esclusivamente per esigenze di rispetto delle norme fissate dal Patto di stabilità interno, rilasciano un certificato di attestazione della qualità di creditore del

soggetto con l'indicazione delle somme dovute. Tale procedura non è ammessa per le pubbliche amministrazioni in dissesto finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, sentiti la Conferenza stato-città e autonomie locali e la Conferenza stato regioni, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di accesso a erogazione a finanziamenti e altre forme di prestito bancario a favore delle imprese a garanzia delle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione. Nella convenzione si prevede che la remunerazione del costo dei finanziamenti erogati è calcolata a scapito delle somme dovute alle imprese e non è a carico del bilancio dello Stato.

5. I finanziamenti erogati sono assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi di garanzia dei fidi in modo da ridurre il costo dei finanziamenti erogati al tasso Euribor.

6. La Cassa depositi e prestiti riacquista a tasso zero i crediti certificati ai sensi del comma 2. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», "Tutela della salute", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche previdenziali"».

1.0.11

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità per gli enti locali)

1. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si appli-

cano, in deroga alla disciplina vigente, le disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi comuni sono valutati, secondo i principi di flessibilità, proporzionalità e adeguatezza, in base al rispettivo grado di efficienza, secondo i seguenti parametri fondamentali:

a) l'autonomia finanziaria, intesa quale rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;

b) la percentuale della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;

c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i comuni di cui al comma 1 sono classificati in:

a) comuni virtuosi;

b) comuni poco virtuosi;

c) comuni con bilancio equilibrato.

3. Sono considerati virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, superiore:

1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:

1) al 36 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 32 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 34 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

4. Sono considerati comuni con bilancio squilibrato i comuni aventi:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, inferiore:

1) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 38 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 33 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, superiore:

1) al 45 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 40 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 43 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

5. Sono considerati poco virtuosi i comuni con parametri di bilancio intermedi tra quelli previsti per gli enti virtuosi, ai sensi del comma 3, e quelli previsti per i comuni con bilancio squilibrato, ai sensi del comma 4.

6. In sede di valutazione delle entrate proprie ai sensi dei commi 3, lettera *a)* e 4, lettera *b)*, sono comunque escluse dal computo le entrate derivanti dalla riscossione della TARSU. Al medesimo fine, le entrate da compartecipazione IRPEF sono iscritte nel titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) del bilancio.

7. Ai fini della classificazione di cui ai commi 2 e 5, rileva la ricorrenza congiunta di tutti i parametri di bilancio. Il mancato rispetto anche di un solo parametro determina la classificazione dell'ente nella categoria rispettivamente di comune poco virtuoso ovvero di comune con bilancio squilibrato.

8. Nel caso di comuni capoluogo di provincia si applicano comunque, anche in mancanza del requisito dimensionale, i parametri relativi ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

9. I comuni classificati come virtuosi ai sensi del comma 3 non sono soggetti ad alcun vincolo di bilancio. I comuni classificati come poco vir-

tuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono stipulare nuovi mutui.

10. Gli enti classificati come comuni con bilancio squilibrato sono soggetti al divieto di assumere personale e di sottoscrivere mutui, e sono altresì obbligati a ridurre del 2 per cento, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, le spese correnti.

11. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, gli organi di revisione economico-finanziaria di ciascun comune sono tenuti a certificare la classificazione del comune stesso ai sensi del presente articolo.

12. La certificazione di cui al comma 11 è resa nell'ambito della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo trasmessa alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Art. 2.**2.1**

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011 della somma di euro 200 milioni».

Conseguentemente, all’articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l’importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, LEGNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l’avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all’articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l’importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.3

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese dei settori agro-ittico-alimentare anche attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del *made in Italy* è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti alimentari al fine di valorizzare la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche organo letti che dei relativi prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

– *alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

– *alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;
2010: – 15.000;
2011: – 15.000.

2.4

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 del 2006».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.5

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 sono prorogate per il triennio 2009-2011».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.6

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

– *alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

– alla voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 15.000;
2010: – 15.000;
2011: – 15.000.

2.7

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, BLAZINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che i canoni di concessione demaniale introitati dalle Autorità Portuali non concorrono agli imponibili IRPEG, ora IRES, e IRAP.».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.*

2.8

MUSI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;"».

Conseguentemente all'articolo 3 della tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.9

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "a tutto il territorio nazionale".

2. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.10

ANDRIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 5-bis"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.11

SACCOMANNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dall'articolo 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successivamente modificato dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2002, n. 166, il secondo periodo è soppresso».

2.12

SACCOMANNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 63, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dall'articolo 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successivamente modificato dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2002, n. 166, le parole: "si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "possono applicarsi"».

2.13

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "24 novembre 2003, n. 326" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli conclusi in via definitiva ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto,"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.14

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.15

MUSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 4.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3 tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.16

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.17

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "le detrazioni per carichi di famiglia non competono" sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

1-ter. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per gli anni 2007, 2008 e 2009", sono soppresse.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009. All'onere derivante dai commi da *1-bis* a *1-ter*, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma *1-quinquies*.

1-quinquies. All'articolo 2, comma *1284-ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire la cifra: "0,5" con la seguente: "4,5";
- b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" aggiungere le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

2.18

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Al comma 2, dopo le parole: «pesca costiera», inserire le seguenti: «alle imprese che esercitano la pesca mediterranea.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 500;
2010: - 500;
2011: - 500.

2.19

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FASSON, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo le parole: «pesca costiera», inserire le seguenti: «alle imprese che esercitano la pesca mediterranea.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 500;
2010: - 500;
2011: - 500.

2.20

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nel limite del 50 per cento, alle imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio marittimo con le isole minori».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.21

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e alle imprese armatoriali che esercitano traffico di cabotaggio marittimo con le isole minori».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.22

BORNACIN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e alle imprese armatoriali che esercitano traffici di cabotaggio con le isole minori».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente della Tabella C.

2.23

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154"».

2.24

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi dei contributi di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria "dei produttori ed utilizzatori", al loro ingresso nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai Consorzi di Tutela delle singole produzioni DOP ed IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

2-ter. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti"».

2.25

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agro alimentari, il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.26

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono approvati i "Criteri e buone pratiche di gestione forestale", nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.».

2-ter. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.27

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "«e al settore della pesca e dell'acquacoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 10.000;

2010: - 10.000;

2011: - 10.000.

2.28

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativamente alla misura di fermo definitivo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 15.000;

2010: - 15.000;

2011: - 15.000.

2.29

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (G.U.U.E. 1° ottobre 2004 n. C244 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.30

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese del settore ittico, a ciascuno dei Consorzi di Garanzia Fidi per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono attribuiti contributi in conto capitale pari a 200.000 euro all'anno per il periodo 2009-2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.31

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è abrogato».

2.32

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente:

"1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2009 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: in acque dolci.

Alla copertura degli oneri di cui presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.33

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma lasciasse, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2009, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.34

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola "2006" è sostituita dalla seguente: "2009"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 13.000.

2.35

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 2 sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1500;

2010: - 1500;

2011: - 1500.

2.36

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agro alimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di applicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, pari a 50.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della program-

mazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.38

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4-bis. del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza.

2-ter. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

2-quater. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) e f), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.39

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.40

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.».

2.41

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis.. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 gli enti indicati alle lettere da a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2009. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.42

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5-bis. della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ma-

niera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.43

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 242, della legge 7 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto il seguente:

«242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.44

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le parole: «a tutto il territorio nazionale».

2-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.45

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agro alimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 legge n. 379»;

c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
- 2) il terzo periodo è soppeso.

Alla copertura degli oneri di cui presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.46

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole da: "che svolgono" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e da cooperative formate da agricoltori o produttori"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.47

TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera i) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo la parola: "assicurativi", aggiungere le seguenti: "e alle aziende che effettuano la stagionatura prolungata dei prosciutti, dei formaggi, e dei prodotti agricoli ed alimentari certificati ai sensi delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette".

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento

netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6.66 milioni di euro per l'anno 2010, 13.32 milioni per l'anno 2011, 13.32 milioni per l'anno 2012 e 6.66 milioni per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.48

RIZZI, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, MONTANI, VALLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Per la salvaguardia del fenomeno del "frontalierato" e dello *status* del lavoratore frontaliero, il patrimonio netto del Fondo di riserva di cui alla Legge n.147/1997 è ripartito, per l'anno 2009, alle province interessate dal fenomeno (Como, Varese, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola) in proporzione al numero di lavoratori frontalieri occupati al 31 dicembre 2007. Le Province costituiranno una Commissione comprendente Rappresentanti delle Province, Parti Sociali ed Associazioni di Categoria, presieduta da un Commissario di nomina governativa, per l'individuazione ed il finanziamento di Progetti di interesse sovra provinciale ed ad utilizzare tali fondi per finanziare opere ed interventi in campo formativo, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "frontalierato", al fine di favorire lo sviluppo razionale e sostenibile».

2.49

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

– *alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 20.000;

2010: – 20.000;

2011: – 20.000.

– *alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 15.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

2.50

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore».

2.51

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al ci-

tato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3-ter. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.52

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2009 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoratori e del libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio, debitamente compilati e aggiornati».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.53

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio."».

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.54

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis."».

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.55

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri sog-

getti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.56

STRADIOTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il regime previsto al comma 1 si applica anche alle cessioni dei veicoli acquistati presso un soggetto passivo d'imposta che ha potuto operare, in relazione all'acquisto dei beni medesimi, una parziale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni."».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.57

FLERES, PISCITELLI, ALICATA, CENTARO

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1999, dopo le parole: "noleggio da rimessa" aggiungere le seguenti: "anche se realizzate con sistemi di diffusione dei messaggi su reti telefoniche o informatiche"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008.

2.58

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: "a scopi di interesse sociale", inserire le seguenti: "e culturale";

b) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" inserire le seguenti: "e alla promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo"».

2.59

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.60

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cifra "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.61

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 20 per cento.

5-bis.1. A decorrere dal gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.62

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "per un importo non superiore a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 5.000 euro";

b) all'articolo 15, comma 1-ter, le parole: "dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "dell'ammontare complessivo non superiore a 4.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.63

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431 del 1998, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni".

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 5-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.64

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sostituire il punto 9) con il seguente:

"9) promozione della cultura, dell'arte e della lingua italiana in Italia e nel mondo;"».

2.65

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2010 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore allo novembre 2009"».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.66

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In deroga al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dal comma 413 e dal comma 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in presenza di effettive esigenze rilevate, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti, in attesa dei nuovi criteri di formulazione delle certificazioni da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 605, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale è autorizzato ad attivare posti di sostegno a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente è abolito il secondo capoverso del comma 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera corrispondente l'accantonamento «legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo».

2.67

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.68

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.69

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per

ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.70

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: - 28.500;

2010: - 18.500;

2011: - 18.500;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 7.000;

2010: - 2.000;

2011: - 2.000.

2.71

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.72

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, formula il "Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia", piano pluriennale di interventi, di seguito denominato "Piano di azione".

6-ter. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6-quater. Sulle parti del Piano di azione sulle quali, nella Conferenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l'intesa di cui al comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6-quinquies. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il medesimo piano prevede il completamento della generalizzazione.

6-sexies. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

6-septies. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.

6-octies. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da partecipazione delle famiglie utenti del servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 16, sostituire il numero: «5,5» con il seguente: «6,5».

2.73

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino all'15 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.74

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.500 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 4.000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la de-

duzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in modo lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.75

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera 1-bis) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"1-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero";

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. – (Detrazioni per le adozioni internazionali) - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

6-ter. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: – 800;

2009: – 800;

2010: – 800.

2.76

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.77

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00";

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011».

2.78

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro".

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2.79

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila" sono aggiunte le seguenti: "La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.80

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro".

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.81

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-nonies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.)"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.82

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.83

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.84

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, GIAI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.85

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, GIAI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera i-sexies), dopo le parole: «e comunque in una provincia diversa» *inserire le seguenti:* «o in uno dei paesi dell'Unione europea.».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.86

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa;

6-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.87

BAIO, BARBOLINI, PETERLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

6-ter. Le maggiori risorse di cui al comma 6-bis sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte cor-

rente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.88

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila", è inserito il seguente periodo: "Per le spese sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.89

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la scuola secondaria di 1° e di 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

6-quater. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è auto certificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.90

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole materne, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.91

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.92

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.93

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.94

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-octies) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i*-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.95

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al Fondo di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.96

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

"Art. 32-bis. (*Sostegno ai genitori*). – 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.97

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUZZI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al Fondo di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.98

ASTORE, CARLINO, CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre, in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione: «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione: «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione: «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione: «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma: «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione: «Casa e assetto urbanistico».

2.99

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, PEGORER, MORRI, PORETTI, VITA, PERDUCA, MARCENARO, PIGNEDOLI, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 204 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: – 50.000;

2010: – 50.000;

2011: – 50.000.

2.100

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano anche all'assistenza domiciliare d'infanzia gestita da un ente fomitore di servizio accreditato».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011».

2.101

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2008, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2009, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.102

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

e-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2009, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di tra-

sporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non superiore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011.

2.103

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per l'anno 2009 l'importo della detrazione massima ammessa è elevata a 400 euro».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

2.104

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. La lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, è soppressa.

7-ter. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988 n. 917, è aggiunto il seguente:

"Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo m della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per la spese relative ai trasferimenti ed ai

soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura".

7-quater. L'articolo 31, comma 3, lettera *m*), della legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 478, è sostituita come segue:

"m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione".

7-quinquies. Il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *f*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 legge 23 dicembre 2005 n. 266 a copertura della spesa sostenuta dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2008 e 2007, fatto salvo il rimborso della medesima spesa per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi da 7-*bis* a 7-*quater*, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.».

2.105

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: " La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.106

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis. Il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro"».

2.107

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Alla lettera b), comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nel caso in cui nell'immobile acquistato risiedano uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.108

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto.

7-ter. le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRRES e l'IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.109

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'importo di euro 5,29 è sostituito con euro 10,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 7-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere all'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».

2.110

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 delle legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dall'articolo 80, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 40,00 euro per dodici mensilità"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.111

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un contributo quindicennale di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. È altresì autorizzato un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione della metropolitana di Milano».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 65 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.112

BRUNO, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi come segue:

Ministero dell'economia:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

Ministero degli affari esteri:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Ministero dell'interno:

2009: - 7.000;
2010: - 7.000;
2011: - 7.000.

2.113

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al Fondo per le non auto sufficiente, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnata la somma di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.».

2.114

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.115

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

"2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.116

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133".

8-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente ad ICI».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.117

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono sog-

getti autonomamente ad ICI. Con l'assoggettamento a ICI del terreno anche i fabbricati sono assoggettati a imposta. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpretano nel senso che nelle zone svantaggiate l'esenzione ICI dei terreni si estende anche ai fabbricati rurali."».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.118

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive integrazioni e modificazioni, deve intendersi anche quale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati indicati dalle citate norme ai fini dell'art. 2 lettera a) del decreto legislativo n.504 del 1992».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.119

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive integrazioni e modificazioni, deve intendersi anche quale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati indicati dalle citate norme ai fini dell'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992».

2.120

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In deroga al disposto dell'articolo 44, primo comma, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per la vendita di beni immobili a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali aventi per oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta in sede di espropriazione forzata e comunque effettuate nell'ambito di procedure esecutive e concorsuali, su richiesta dell'acquirente, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo di cui all'aggiudicazione».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 990 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.121

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-ter.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni".».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.122

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2010";

b) il comma 7 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011».

2.123

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.124

ZANETTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui alla lettera a), del comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009».

2.125

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 1, legge 244 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 71, in fine, sono aggiunte le seguenti: «secondo il criterio di competenza»;

b) al comma 72 dopo le parole: «cui al comma 70» sono aggiunte le seguenti: «L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono le proprie partite iva individuali ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma» e successivamente dopo le parole: «dell'attività professionale». aggiungere «Spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale»;

c) al comma 73 dopo le parole: «nuove tecnologie di servizi» sono aggiunte le seguenti: «Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. La base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.126

ALLEGRI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato».

Conseguentemente al relativo onere, pari a 500.000 euro, si provvede mediante riduzione in maniera lineare agli importi di parte corrente alla tabella C.

2.127

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2009.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante riduzione in via proporzionale degli stanziamenti di parte corrente della tabella C e fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

2.128

NEGRI, MAURO MARINO, CECCANTI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, sono stanziati 80 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 e 7, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35».

2.129

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, sono stanziati 40 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: - 20.000;

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 3.000;

voce: Ministero della giustizia:

2009: – 2.000;

voce: Ministero dell'interno:

2009: – 15.000.

2.130

NEGRI, Mauro MARINO, CECCANTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, sono stanziati 40 milioni di euro per l'anno 2009».

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, *voce:* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 40.000;

2010: –;

2011: –.

2.131

CASSON, DONAGGIO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 26 settembre 2007, sono stanziati 7,5 milioni di euro per l'anno 2009 a favore del Comune di Venezia.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 7.500;

2010: –;

2011: –.

2.132

PISTORIO, OLIVA

Dopo comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nella zona del Belice colpita dal terremoto del 1968, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 36, contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009, di 15 milioni di euro a decorrere dal 2010 e di 20 milioni a decorrere dal 2011. Al relativo onere, pari a 5 milioni per l'anno 2009, 20 milioni per l'anno 2010 e 40 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, che viene ridotto per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2009, 60 milioni per l'anno 2010 e 120 milioni a decorrere dall'anno 2011, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

9-ter. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, i comuni beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-quater. Il programma degli interventi deve essere elaborato da ciascun comune ed approvato dal ministero delle Infrastrutture. La realizzazione delle opere previste nel programma avviene con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n.64, previa stipula di apposita convenzione tra i comuni interessati ed il provveditorato alle opere pubbliche».

2.133

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 relative al completamento degli interventi di edilizia privata nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata la spesa di 11,376 milioni di euro per l'anno 2009, 50 milioni per l'anno 2010 e 50 milioni nell'anno 2011».

Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 11,376 milioni di euro nel 2009 e 50 milioni in ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2.134

CHIURAZZI, ANTEZZA, BUBBICO, INCOSTANTE, ARMATO, CARLONI, ANDRIA, DE LUCA, CHIAROMONTE, MUSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti al terremoto avvenuto nelle Regioni Basilicata e Campania nel 1980, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a favore delle medesime regioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.135

LEGNINI, LUSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti al terremoto avvenuto in Abruzzo

nel 1984, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011 a favore della regione Abruzzo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

2.136

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO, AMATI, MAGISTRELLI MORRI, SBARBATI, TONINI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997 è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica Presidenza del consiglio dei ministri – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: – 30.000;
2010: – 30.000;
2011: – 30.000.

2.137

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

2.138

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di completare gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 aprile 1980, n. 115, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.139

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché le società semplici e le associazioni ad esse equiparate se utilizzano esclusivamente beni strumentali, escluso gli immobili, di costo complessivo non superiore a euro 30.000,00 e non si avvalgono di dipendenti e/o assimilati».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.140

LEGNINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 251, punti 1) e 2), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla determinazione economica dei canoni afferenti alle concessioni demaniali marittime, si interpretano nel senso che gli aggiornamenti degli indici ISTAT si applicano a partire dall'anno 2004, e, con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, anche di carattere ricettivo, aventi ad oggetto strutture ed impianti pertinenziali, le stesse disposizioni si interpretano nel senso che trovano applicazione le misure tabellari previste dalla lettera b), comma 1, dello stesso articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.141

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009"».

2.142

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili per il 2009, a legislazione vigente, per il piano nazionale di edilizia abitativa una quota pari a 61,376 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 17 comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2.143

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4-octies. Le deduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività commerciali e non commerciali"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere all'anno 2009».

2.144

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.145

FLERES, PISCITELLI, ALICATA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dall'articolo 4, comma 1 lettera d) della legge 11 ottobre 1990, n. 289, concessa ai sordi come definiti dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 40 euro per dodici mensilità».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.146

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.147

D'Alì

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "al progetto Scegli Italia", sono sostituite dalle seguenti: "a progetti per l'innovazione digitale, l'edilizia ecocompatibile e la valorizzazione delle tematiche relative alle aree protette ed alla biodiversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico-ambientali"».

2.148

SARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, AMATI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL, nonché di impianti per la produzione di energia elettrica, è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi e di energia elettrica con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 2,5 milioni di euro fino a 10.000 abitanti, di 5 milioni di euro da 10.000 a 25.000 abitanti, di 10 milioni di euro oltre 25.000 abitanti.

12-ter. Le somme di cui al precedente comma 12-bis sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

12-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 12-bis, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2013.

12-quinquies. Al fine di sostenere l'onere di spesa di cui al comma 12-bis, determinato nel limite massimo di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.149

MOLINARI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo".

12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.150

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.151

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: "eccedente" è sostituita dalle seguenti: "della quota compensata"; dopo le parole: "comunque compensabile" sono aggiunte le seguenti: "e/o rimborsabile"; dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296"; sono aggiunte le seguenti: "il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come autenticamente interpretato dall'articolo 2, comma 138, della presente legge"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti

di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.152

SBARBATI, MAGISTRELLI, AMATI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai comuni frontalieri sedi di porto nei quali si verificano sbarchi di minori extracomunitari non accompagnati dai genitori è concesso un contributo per ciascun minore pari a 10.000 euro, da utilizzare per l'attuazione delle misure di assistenza, accoglienza e integrazione e all'eventuale ricongiungimento con i rispettivi genitori».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 15.000;
2010: – 15.000;
2011: – 15.000.

2.153

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, AMATI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Entro il 31 marzo 2009, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali, di cui all'articolo 113 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, peraltro già applicata con riferimento alla sola regione Sicilia».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.154

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a*) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 Metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo:

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.155

STRADIOTTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille litri di prodotto.

14-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

14-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi ci-

vili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,052 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,185 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,180 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,197 per metro cubo».

2.156

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2009.

2.157

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "degli usi finali di energia" sono soppresse».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.158

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.159

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei rifiuti AEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.160

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 3-ter ivi richiamato, è aggiunto il seguente:

"2-quater. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e quelli del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

2.161

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il comma 19 è abrogato».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.162

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 271, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al comma 365, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010" e le parole: "30 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio 2010"».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.163

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente comma:

"6-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma non è assoggettabile ad ICI la superficie di terreno che viene utilizzata per realizzare un fabbricato rurale, ed anche l'area di risulta che si ottiene demolendo il fabbricato rurale per essere ricostruito ovvero durante interventi di recupero del fabbricato rurale."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.164

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.165

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.166

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici, lavastoviglie e forni"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2.167

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 360 milioni di euro per l'anno 2011.

2.168

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.169

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011"; al secondo periodo, la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2.170

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011"; al secondo periodo, la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 2.000;

2011: - 2.000.

2.171

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011", e la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 10 milioni di euro».

2.172

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data

di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.173

BARBOLINI

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Alla legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 7, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le prestazioni e i beni costituenti la fornitura delle prestazioni stesse aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata".

15-ter. Le disposizioni introdotte dal comma 15-bis si applicano ai periodi di imposta 2010 e 2011.

15-quater. Ai fini di cui al comma 15-bis è stanziata la somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.174

COSTA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e comma 286, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili anche con riferimento agli interventi agevolati eseguiti su immobili concessi in locazione, ivi compresi quelli posseduti da soggetti esercenti attività di compravendita e gestione immobiliare».

2.175

MENARDI, MUSSO

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e comma 286, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili anche con riferimento agli interventi agevolati eseguiti su immobili concessi in locazione, ivi compresi quelli posseduti da soggetti esercenti attività di compravendita e gestione immobiliare».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare per l'1 per cento degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.176

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato ed integrato dall'articolo I, commi da 20 a 24 e comma 286, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende applicabile anche con riferimento agli interventi agevolati eseguiti su immobili concessi in locazione, compresi quelli di proprietà di soggetti esercenti attività di compravendita e gestione immobiliare».

2.177

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 2, comma 146 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: "Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "Per il periodo 2008-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 1 punto percentuale"».

2.178

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite con le seguenti: "a un prezzo calcolato come al comma precedente"».

2.179

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare a concentrazione estendendo i benefici previsti per il solare fotovoltaico di dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003».

2.180

SOLIANI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
2011: - 100.000.

2.181

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per le finalità di cui al comma 1031, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stanziati 300 milioni euro per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la realizzazione del piano 1000 treni pendolari.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 300.000;
2010: - 200.000;
2011: - 200.000.

2.182

SOLIANI, Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione della via Emilia-bis, in particolare dello stralcio funzionale tra "Cispadana di Parma a Ponterechio e località Sanguinaro" e dello stralcio funzionale "Tratta di collegamento tra la viabilità Est e la Tangenziale Nord di Parma" è autorizzato, a favore dell'ANAS, il contributo di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 3.000;
2010 - 3.000;
2011 - 3.000.

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009 – 15.000;
2010 – 15.000;
2011 – 15.000.

2.183

BARBOLINI, PIGNEDOLI, Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento della via Emilia-bis, nel tratto tra Rubiera e Modena, e nel proseguimento verso Sassuolo del collegamento con Campogalliano è autorizzato, a favore dell'ANAS, il contributo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 – 5.000;
2010 – 5.000;
2011 – 5.000.

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009 – 15.000;
2010 – 15.000;
2011 – 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009 – 15.000;
2010 – 15.000;
2011 – 15.000.

2.184

AMATI, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento del collegamento tirrenico Grosseto-Fano (due mari) è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.185

DONAGGIO, CASSON, MARCO FILIPPI, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.186

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA,

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento del secondo lotto delle tangenziali di Varese e Como – Sistema Autostradale Pedemontano Lombardo – è previsto uno stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente,

fino a concorrenza dell'onere di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.187

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Governo-Regione Lazio è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.188

VITALI, SANGALLI, GHEDINI, RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento del Passante di Bologna è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

2.189

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione di interventi connessi alla sicurezza stradale è disposto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e di 20 milioni di euro per l'anno 2011 per il finanziamento dei lavori relativi alla Statale 236 Goitese che collega Mantova e Brescia».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 10.000.

2.190

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, dopo il comma 242, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 inserire il seguente:

"242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20% del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione».

2.191

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Ai sensi della lettera d), del comma 42) degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, sono estesi alle imprese con massimo 750 addetti o con massimo 200 milioni di euro di fatturato operanti in tutto il territorio nazionale non compreso nella mappa degli aiuti regionali, i benefici degli aiuti nazionali approvati dall'Unione Europea relativi al sostegno degli investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari».

2.192

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il termine "contenziosi", contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.»

2.193

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito e ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2011 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per una durata di dieci anni».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.194

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sui redditi con aliquota del 20 per cento». Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come dei criteri della tabella C. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.195

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater* è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generali di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.196

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: alle parole "ivi incluse le cooperative di lavoro" sono aggiunte le seguenti "e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"».

2.197

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole "si applica" sono aggiunte le seguenti "a tutto il territorio nazionale".

15-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

2.198

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi ca-

rattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura."»

2.199

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. A decorrere dal gennaio 2009 si applicano le agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani contemplati all'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modifiche dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.»

2.200

CASSON, ANTEZZA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2009, e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

2.201

LANUTTI, MASCITELLI, RUSSO, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDIO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. L'aliquota del 7 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

15-ter. L'aliquota del 3 per cento prevista alla voce: "Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 11-bis), dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento".».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2.202

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Il diritto alle detrazioni del 36 per cento, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è altresì riconosciuto

agli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che abbiano provveduto o provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2008.

15-ter. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze individua i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 148 milioni di euro».

2.203

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei redditi di tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico, del settore privato e dei lavoratori autonomi compresi nei primi due scaglioni di reddito, per l'anno d'imposta 2009, le aliquote del 23 per cento e del 27 per cento, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "20 per cento" e "23 per cento"».

Conseguentemente:

dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 700 milioni di euro.

43-ter. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo in-

determinato. Il divieto si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il divieto non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004, nonché ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

43-quater. L'articolo 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

43-quinquies. L'articolo 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

Conseguentemente:

all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010».

Conseguentemente per l'anno 2009 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 1.000 milioni di euro.

2.204

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Organi costituzionali, rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri" - legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Soccorso civile";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione "Fondi da ripartire" Legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca" programma "Sostegno al settore agricolo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" - decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" - decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"».

2.205

SOLIANI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, ZANDA

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, a decorrere dall'anno 2009 si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 16-bis».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 175.000;
2010: - 175.000;
2011: - 175.000.

2.206

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il comma 61 è sostituito dal seguente:

"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/

69/CE, del 13 ottobre 1998 o Regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007."».

2.207

BONFRISCO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli acquisti di macchinari medico-scientifici effettuati da ONLUS riconosciute ai sensi della legge 266 del 1991, oggetto di successiva donazione ad enti ospedalieri e strutture-sanitarie convenzionate con il SSN sono esentati dal pagamento dell'IVA. Al relativo onere, quantificato un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legge n. 112 del 2008».

2.208

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nel limite massimo di spesa pari a 275 milioni di euro per ciascun anno del triennio, si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 16-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 275 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.209

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono stanziati 100 milioni di euro per la proroga delle agevolazioni per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL) di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.».

2.210

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, BODEGA, LEONI, MONTI, MURA, RIZZI, VALLI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 sono stanziati ulteriori risorse per il mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa di cui all'articolo convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.».

2.211

ARMATO, BUBBICO, TOMASELLI, SANGALLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, LEGNINI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 le agevolazioni fiscali previste ai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

sono estese anche al recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive. A tal fine, sono stanziati ulteriori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.212

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. In caso di sospensione o non eseguibilità di provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili dovuti a morosità del conduttore, la somma da quest'ultimo dovuta a titolo di occupazione fino al rilascio in misura pari al canone contrattuale e relativi aggiornamenti, è posta a carico del bilancio dello Stato. Con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di corresponsione ai locatori di quanto dovuto». Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.213

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate

dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino al 10 per cento per l'anno 2009».

2.214

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.215

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato."».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.216

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.217

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.218

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.219

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. A parziale compensazione di consistenti aumenti dei prezzi dei carburanti dell'ultimo periodo viene riconosciuto un credito d'imposta per ogni auto di servizio pubblico non di linea, nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del numero degli aventi diritto e del limite di spesa indicato, la misura del credito d'imposta nonché le necessarie disposizioni applicative».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 25.000.000 per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

- a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;*
- b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;*
- c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;*
- d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;*
- e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato»;*
- f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;*
- g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;*
- h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;*

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 502 del 1992;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.220

CASELLI, ESPOSITO, GIORDANO, NICOLA DI GIROLAMO, BONFRISCO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Allo scopo di assicurare la funzionalità nel 2009 dei mezzi operativi connessi alle esigenze dei comitati per i cittadini italiani all'estero (COMITES), relativamente alle provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia di assistenza e linguistica, di cui rispettivamente ai cap. 3121 e 3153 dello stato di previsione del Ministero degli esteri, sono autorizzati per il 2009 gli stanziamenti aggiuntivi di 6 milioni, per la prima finalità, e di 2 milioni di euro per la seconda».

Conseguentemente, apportare una riduzione lineare a tutti gli importi di parte corrente stanziati in Tabella C per il 2009 per un ammontare corrispondente a complessivi 8 milioni di euro.

2.221

BONFRISCO

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servo

scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi o dei familiari cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico, ai soggetti con *handicap* psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. All'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole «qualora l'invalido non abbia conseguito» aggiungere le seguenti: «il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero"».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ridurre come segue gli importi previsti:

2009: - 1.000;

2010: - 1.000;

2011: - 1.000.

2.222

AZZOLLINI

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - (*Interessi passivi*). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per una quota corrispondente al 75 per cento del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

4. Per gli interessi passivi eccedenti la quota di cui al comma 1 la deducibilità è nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli

oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

5. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere *a*) e *b*), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

6. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo, anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

7. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

9. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del

consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

10. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

11. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generate si anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

12. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 9, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere *b)* e *c)*. Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 4"».

Conseguentemente dopo il comma 43 inserire i seguenti:

«44. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

"1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e i presidenti delle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la pre-

disposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia".

45. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

– all'articolo 3, comma 1-*quater*, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è soppresso il terzo periodo,

– è soppresso il comma 1-*quinquies*;

– al comma 11, sono soppresse le parole: 'direttori amministrativi o direttori sanitari';

– alla rubrica dell'articolo 3-*bis*, sono soppresse le parole: "direttore amministrativo e sanitario»;

– all'articolo 3-*bis*, comma 8, al primo e terzo periodo, sono soppresse le parole: ", del direttore amministrativo e del direttore sanitario";

– all'articolo 3-*bis*, sono soppressi il comma 8, secondo periodo, e il comma 9;

– all'articolo 3-*bis*, al comma 11, primo periodo, sono soppresse le parole: ", del direttore amministrativo e del direttore sanitario";

– all'articolo 15-*bis*, comma 1, sono soppresse le parole: "al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché";

– all'articolo 17, comma 2, sono soppresse le parole: "del direttore sanitario e amministrativo," inoltre, dopo l'articolo 17-*bis*, è aggiunto il seguente:

"17-*ter*. – Ogni qualvolta la normativa secondaria si richiami alle soppresse figure degli ex Direttori amministrativi e sanitari delle A.S.L. nell'ambito delle rispettive competenze gestionali, le relative attribuzioni e responsabilità sono da intendersi assunte dal Direttore Generale"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre proporzionalmente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente fino a concorrenza dell'onere.

2.223

DIVINA, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

«21-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) in rubrica, dopo la parola "elettrici" sono aggiunte le parole: "e a propulsione ibrida";

b) al comma 1, dopo la parola "elettrico" sono aggiunte le parole: ", nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa al motore elettrico".

21-ter. Al comma 5, dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera:

"b)-bis: autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 1953, n. 39, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica".

21-quater. L'agevolazione disposta ai sensi del comma 1 si applica dal 1° gennaio 2009 a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.

21-quinquies. A compensazione della perdita di gettito subita dalle Regioni e dalle Province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta una somma, da ripartire fra tutte le Regioni e le Province Autonome, per il 2009 e ciascuno degli anni successivi, corrispondente alla perdita di gettito subita da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

21-sexies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei suddetti territori».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.224

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies, è aggiunto il seguente:

"4-opties. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), rientranti nella definizione di piccole e medie imprese, secondo la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, che partecipano alle fiere internazionali in Italia, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 10.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di quindici. Ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma, non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro".

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.225

TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate*). –
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N. 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno «de minimis» né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

j) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica".

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.226

TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate*). –
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di inve-

stimento e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296 del 2006.

2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.227

GARRAFFA

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

«21-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono stanziati ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A:

– alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

– alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.000;
2010: – 20.000;
2011: – 20.000.

– alla voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 15.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

2.228

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON,

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati" Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.229

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono te-

nute alla prestazione delle garanzie finanziarie e non sono iscritte nell'Albo"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.230

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 100 trattenimenti nel corso dell'anno solare».

2.231

LAURO

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 17, 18 e 19 si intendono ricomprese nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162».

2.232

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Sopprimere il comma 25,

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.233

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) rendere omogenee, con effetto dal 1° gennaio 2009, le aliquote dei contributi relativi all'assegno per il nucleo familiare e al trattamento di maternità versati dagli operatori del settore elettrico e quelle corrisposte dalle società a partecipazione pubblica degli enti locali per la gestione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

b) assicurare che a favore dei dipendenti di cui alla lettera a), per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturino i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo;

c) prevedere che gli oneri corrispondenti ai contributi di cui alla lettera a) siano addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino all'importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.234

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione

e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le società a partecipazione pubblica locale per la gestione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria. I contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo, relativi ai periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano, per i predetti dipendenti, con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino all'importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.235

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. I fondi pensione adottano un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare, entro il 31 marzo 2009, uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi singole scadenze per il versamento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.236

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-bis. I fondi pensione devono adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Entro la data del 31 marzo 2009 saranno emanati uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.237

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 1° febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 294,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 310,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011».

2.238

BUTTI

Dopo il comma 26, inserire, il seguente:

«26-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo", sono soppresse».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli importi di parte corrente della Tabella C.

2.239

BUTTI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli importi di parte corrente della Tabella C.

2.240

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. L'importo della pensione di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: per i soggetti ciechi assoluti euro 276,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 285,00 a decorrere dallo gennaio 2010 e euro 295,00 a decorrere dallo gennaio 2011; per i soggetti ciechi parziali euro 255,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 264,00 a decorrere dallo gennaio 2010 e euro 272,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro del-

l'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 6.000;
2010: - 12.000;
2011: - 18.000.

2.241

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.242

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.243

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Per il personale dirigente sanitario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite di età per il collocamento a riposo è elevato al compimento del 67° anno di età. 11».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.244

VITA

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini e per i tersicorei, dipendenti degli enti lirici o delle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantottesimo anno di età per gli uomini. Limitatamente ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2008, l'accesso al pensionamento su iniziativa del lavoratore può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età, se l'avente diritto comunica tale opzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (EN-PALS), sei mesi prima del compimento dell'età pensionabile.

26-ter. La pensione spettante ai ballerini e ai tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo è liquidata secondo il sistema retributivo.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.245

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Dal 1° gennaio 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato all'assunzione straordinaria di 1.000 ispettori di vigilanza INPS-ENPALS-INAIL».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.246

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non auto sufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge n. 118 del 1971, è incrementata nella misura del 20 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità revisionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

2.247

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 26 inserire i seguenti:

«26-bis. All'articolo 1, comma 239, della legge 311 del 2004, le parole: "1° gennaio 2003", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2007" e le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2009".

26-ter. All'articolo 1, comma 527, della legge 311 del 2004, le parole: "1° gennaio 2003», sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2007" e le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2009"».

2.248

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore"».

2.249

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 27, sostituire le parole: «in 1.560 milioni di euro» con le seguenti: in 2.753 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento"

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.250

NEROZZI, BIONDELLI

Al comma 27, sostituire la parola: «1.560» con la seguente «2.000».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.251

DE LILLO

Al comma 27 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 27-bis».

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale nonché il personale laureato dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, assunto per l'espletamento di attività che richiedono, in base alla laurea, l'a-

bilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione ad albi professionali, costituiscono, senza onere aggiunto di spesa per l'amministrazione interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni"».

2.252

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 28, sostituire le parole: «in 680 milioni di euro» con le seguenti: «in 1.200 milioni di euro» e le parole: «di 586 milioni di euro» con le seguenti: «di 1.034 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento» con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.253

LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 28, sostituire le parole da: «680 milioni di euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui

al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte»

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento» con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.254

DEL VECCHIO, SCANU, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA

Al comma 28, sostituire le parole da: «680 milioni di euro» fino alla fine, con le seguenti: «980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio

2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.255

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 28, sostituire le parole da: «680 milioni di euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte».

Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.256

INCOSTANTE, NEROZZI, ADAMO

Al comma 28, sostituire le parole: «680 milioni di euro» con le seguenti: «830 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,22 per cento».

2.257

DELLA SETA, MARCO FILIPPI, CHITI, BRUNO, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per consentire la stipula dei contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A, per la fornitura dei servizi ferroviari regionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 422, è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.258

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011».

2.259

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.260

ESPOSITO, SALTAMARTINI, TANCREDI, LATRONICO, AUGELLO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Dopo il comma 28, inserire seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente è stanziata la ulteriore somma di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la prevenzione e repressione dei reati, nonché per le speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare tutti gli importi di parte corrente stanziati in Tabella C per un ammontare annuo corrispondente a 100 milioni di euro.

2.261

RAMPONI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per il personale delle forze armate e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 355, è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 10 per cento degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.262

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. È stanziata la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

– alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;

2010: – 5.000;

2011: – 5.000.

– alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;

2010: – 5.000;

2011: – 5.000.

2.263

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, la somma di 9,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino all'importo di 9 milioni e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.264

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter ivi richiamato, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "cinque anni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.265

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per l'anno 2009 per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente di cui alla Tabella C, fino a concorrenza dell'onere.

2.266

DE LILLO

Al comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 248/05 e all'articolo 79, penultimo comma della legge n.133 del 6 agosto 2008 (finanziamento per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali del personale ospedaliero e del personale convenzionato), trovano applicazione, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 248/05, anche per il personale degli ospedali classificati ed equiparati e quello degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante riduzione lineare degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.267

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«28-bis. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

2.268

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-bis. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle scuole attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 400, 420, 450 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.

31-ter All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.269

LUMIA

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle scuole attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa di 400, 420, 450 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.270

LUMIA

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate dall'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011, la spesa di 370 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.271

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-bis. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle caserme attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 200, 210, 220 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.

"31-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.B3, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: '0,30 per cento' con le seguenti: '0,20 per cento'».

2.272

STRADIOTTO, GIARETTA

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis Per la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 296 e dell'articolo 62, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, in attesa dell'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e

innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.273

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.274

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per gli interventi di stabilizzazione del livello idrometrico del lago Trasimeno è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.275

LEGNINI

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 498, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.276

FIORONI, RUTELLI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto e di garantirne la continuità è assegnata alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n.46 del 25 febbraio 1988, un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.277

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis Al fine di assicurare la realizzazione della manifestazione Umbria Jazz e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Umbria Jazz costituita con la legge regionale 27 marzo 1990, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.14 del 4 aprile 1990 un contributo di 300 mila euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 mila euro per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.278

PAPANIA

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. Per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e la riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nella zona del Belice colpita dal terremoto del 1968, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 36, limiti di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009, di 15 milioni di euro a decorrere 2010 e di 20 milioni a decorrere dal 2011. Per le finalità di cui al presente comma è ridotta, fino a concorrenza degli oneri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.279

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 32, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni», aggiungere le seguenti: «definito in sede di contrattazione integrativa».

2.280

NEROZZI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 32, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «in sede di contrattazione collettiva».

2.281

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 32, dopo le parole: «della prestazione lavorativa» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

2.282

NEROZZI, BIONDELLI

Al comma 32, dopo le parole: «della prestazione lavorativa» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

2.283

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 32, dopo le parole: «della prestazione lavorativa», aggiungere le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

2.284

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, PIGNEDOLI, MARCENARO, VITA, MARINARO, PERDUCA, MORRI, PORETTI, PEGORER, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2009, 2010 e 2011, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.285

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che abbiano attuato sistemi di misurazione e verifica della prestazione di lavoro dei propri dipendenti, tali da consentire la correlazione dei trattamenti economici accessori in ragione del risultato conseguito, dell'effettivo aumento della produttività e dell'apporto individuale, non si applicano, a decorrere dall'anno 2009, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La sussistenza dei requisiti indicati nel capoverso precedente è affidata agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.286

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. All'articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "massima contributiva di 40 anni del" sono sostituite dalle seguenti: "di 40 anni di servizio effettivamente prestato dal"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 32-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.287

BONFISCO

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Al fine di consentire agli istituti scolastici non statali di continuare a partecipare compiutamente alla realizzazione del sistema scolastico pre-integrato, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 62 del 2000 è integrata di 80 milioni di euro per l'esercizio 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

2.288

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «di destinazione delle predette risorse aggiuntive» inserire le seguenti: «a premi annuali di produttività da ripartire sulla base delle responsabilità di spesa e dei significativi risparmi conseguiti nonché».

2.289

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 34, sostituire le parole: «può essere, altresì, devoluta» con le seguenti: «sono, altresì, devolute» e aggiungere infine le seguenti parole: «nonché una quota parte pari al 50 per cento dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-sexies. All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

c) al primo periodo sostituire la cifra "0,5" con la seguente: "4,5";

d) al terzo periodo, dopo le parole "presente comma" aggiungere le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

2.290

NEROZZI, BIONDELLI

Sopprimere il comma 35.

2.291

NEROZZI, BIONDELLI

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: «presentazione del disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, quarto e quinto periodo.

2.292

MORRI, TONINI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

"b-ter. le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35-bis, inserire il seguente:

«35-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 5 milioni di euro per l'anno 2011».

2.293

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.294

MORRI, TONINI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.295

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2011. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di ulteriori 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

35-ter. Lo stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10

del decreto-legge n. 112 del 2008, è ridotto di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.296

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CONTOLA, GIAI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro"».

2.297

GIAI, MICHELONI, RANDAZZO, MARCENARO, PIGNEDOLI, MARINARO, DEL VECCHIO, VITA, PEGORER, PERDUCA, MORRI, PORETTI, BIONDELLI, MUSI

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 10 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sostituire le parole "in via continuativa" con le seguenti: "anche in maniera cumulativa"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

2.298

GIAI, RANDAZZO, MICHELONI, D'ALIA, THALER AUSSEHOFER, PETERLINI, CUFFARO, FOSSON, PINZGER, CINTOLA

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Al comma 10 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, sostituire le parole "in via continuativa" con le seguenti: "anche in maniera cumulativa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

2.299

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello *stock* di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.300

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3 comma 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte cor-

rente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.301

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire i seguenti:

«35-bis. All'articolo 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

- f) contributo a favore della Polizia di Stato;
- g) contributo a favore della Guardia di Finanza;
- h) contributo a favore dell'Arma dei Carabinieri;
- i) contributo a favore del Corpo della Polizia Penitenziaria;
- j) contributo a favore del Corpo Forestale dello Stato;
- k) contributo a favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l) contributo a favore dei Corpi di Polizia Municipale».

35-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è integrata di 100 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura degli oneri di cui al comma 35-bis e 35-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.302

NEROZZI, BIONDELLI

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. I commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono soppressi».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 730 milioni di euro.

2.303

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 della legge 25 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

4. A decorrere dall'anno 2010 il comma 2 trova applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2009 non siano stati adottati i nuovi criteri e modalità di cui al medesimo comma 2».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.304

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 4 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) spese sociali per interventi e servizi».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti di parte corrente, fino a occorrenza dell'onere.

2.305

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 4 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti di parte corrente, fino a occorrenza dell'onere.

2.306

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire i seguenti:

«35-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2008 le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo".

35-ter. Al comma 658-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: ", a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008". sono soppresse».

2.307

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.308

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 1, comma 658, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per i servizi e prestazioni sociali». Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.309

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. Con effetto dal 1° gennaio 2009, in attesa della revisione delle tariffe dei premi assicurativi INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro)".

35-ter. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso».

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.310

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire, il seguente:

«35-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.311

GERMONTANI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed il personale proveniente dalla *ex* carriera direttiva, che sia risultato idoneo in concorsi a posti di dirigente, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero ai posti in organico delle singole Università».

Conseguentemente, al relativo onere si procede mediante riduzione lineare, pari al 3 per cento degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.312

GERMONTANI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis - Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed il personale proveniente dalla *ex* carriera direttiva, che sia risultato idoneo in concorsi a posti di dirigente, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero ai posti in organico delle singole amministrazioni, comprese le Università».

Conseguentemente, al relativo onere si procede mediante riduzione lineare, pari al 3 per cento degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.313

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. I commi 121, 122 e 123 dell'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogati».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.314

BONFRISCO, CANTONI, LICASTRO, SCARDINO, CARRARA, GAMBA

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole: "stato di previsione del Ministero della difesa" sono inserite le seguenti: "e a essi non si applica l'articolo 2, comma 615";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d*-bis. può costituire fondi immobiliari, da finanziare anche secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero promuovere strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale";

c) alla rubrica, dopo le parole: "diritto pubblico," inserire le seguenti: "alloggi di servizio delle Forze armate,"».

2.315

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 94, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili, altresì, al personale precario già utilizzato dai rispettivi Comuni che abbiano sostenuto prove concorsuali terminate, con l'approvazione della graduatoria, prima della data del 28 settembre 2007 e la cui assunzione presso il rispettivo Comune, con contratto a tempo determinato, sia avvenuta entro la data del 1 ottobre 2007. In tal caso, i predetti lavoratori possono essere stabilizzati dal Comune, a partire dal 1° gennaio 2009, secondo le moda-

lità previste dal medesimo articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.000;
2010: - 1.000;
2011: - 1.000;

2.316

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, MARINARO, MARCENARO, PIGNEDOLI, VITA, PERDUCA, PORETTI, MORRI, PEGORER, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'anno 2009 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: - 50.000;
2010: - 50.000;
2011: - 50.000.

2.317

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'anno 2009 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di pro-

prietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

2.318

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.";

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.319

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. I commi 33, 34, 35, 36, 37, 37-bis e 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.320

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere infine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 35-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.321

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Per esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile e al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni per gli anni 2010-2011.

2.322

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della camera prefettizia, all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite d'età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto o di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e la corresponsione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.323

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. Al fine di promuovere e diffondere il turismo accessibile consentendo alle persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare all'aggiornamento della banca dati del progetto "Italia per tutti"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.324

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 217 del 2005 l'accesso alla qualifica di Capo squadra e Capo reparto per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno avviene esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Alla copertura degli oneri di cui presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.325

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Le spese per gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, che riguardano, in particolare, il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose; il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine assicurare ai cittadini l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'ente locale; l'attivazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); il potenziamento della polizia locale nonché le spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione di lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza presso le scuole, quali lavori necessari a conferire ai complessi scolastici le dovute condizioni di agibilità con particolare riferimento alle norme di prevenzione incendi, di sicurezza, igienico sanitarie e di superamento delle barriere architettoniche prevedendo gli spazi scolastici adeguati funzionalmente, sono a carico dello Stato e sono escluse dal patto di stabilità interno.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.326

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

2.327

NEROZZI, INCOSTANTE, ADAMO

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 535 della legge 296, 27 dicembre 2006, le parole "possono essere prorogati" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasformati in contratti di lavoro subordinato a termine". Le parole "31 dicembre 2008" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2009"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.328

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. L'autocertificazione relativa al corretto adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro ai fini dell'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) interno è facoltativa.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.329

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Al comma 36, primo periodo, dopo le parole: «nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,» inserire le seguenti: «anche per il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,»

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.330

POSSA

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato:

"Contributo per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino a 18 anni» A tal fine, a decorrere dall'anno 2009 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro"».

All'onere derivante dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Paesi in via di sviluppo» del Ministero degli affari esteri, di cui alla Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria.

2.331

LEGNINI, RUSCONI

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.000;
2010: - 2.000;
2011: - 2.000.

3.332

LEGNINI

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono destinare una percentuale dei finanziamenti derivanti da fondi comunitari per la incentivazione del personale in servizio, qualora realizzino direttamente i progetti e le iniziative correlate ai medesimi finanziamenti mediante la utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture organizzative. La percentuale effettiva può variare dal 2% al 5% ed è determinata in misura inversamente proporzionata alla entità del finanziamento e ricomprende anche gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. Le modalità di utilizzazione sono definite in sede di contrattazione decentrata con destinazione ad incentivi di risultato e a compensi per lavoro straordinario.».

2.333

CASSON, ANTEZZA

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavora-

tori che presentino domanda al predetto istituto entro il 30 giugno 2009, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

38-ter. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto dell'esposizione all'amianto, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.334

CASSON, ANTEZZA

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. L'onere a carico dello Stato per il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e determinato in euro 50 milioni per l'anno 2011, anche al fine di estendere l'applicazione dei benefici previsti dal fondo ad ulteriori soggetti che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, e in caso di premorte in favore degli eredi.

38-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 38-bis, l'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato, entro il 31 marzo 2009, con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di

30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 50 milioni di euro per l'anno 2011.

2.335

CASSON, ANTEZZA

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. Al fine di consentire ai lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto di fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, con dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

38-ter. Le attività di cui al comma 38-bis sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 38-bis, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali, ove esistenti. I dati raccolti dall'INAIL sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella cartella sanitaria di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

38-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 38-bis».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.336

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Dopo il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente: «511-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 13.000.

2.337

GRANAIOLA, CARLONI, BUBBICO, SBARBATI, GARRAFFA, DE LUCA

Sopprimere il comma 40.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.338

LEGNINI, MORANDO, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MILANA, Nicola ROSSI, DE LUCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell'incremento del contributo ordinario previsto dal citato comma, è autorizzato lo stanziamento di una quota del suddetto fondo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente.».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.339

BASTICO, AMATI, VITALI, BERTUZZI, ADAMO, MARCATALI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000.

2.340

LEGNINI, VITALI, STRADIOTTO, ADAMO, BERTUZZI, MARCATALI

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.341

LEGNINI, VITALI, STRADIOTTO, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante".

All'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 16, sostituire la parola: "5,5" con la seguente: "6,5"».

2.342

LEGNINI, VITALI, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposi-

zioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati"».

2.343

LEGNINI, VITALI, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità"».

2.344

LEGNINI, BASTICO, VITALI, MERCATALI

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 6-bis è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.345

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«41-bis. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro il 30 gennaio 2009, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 440 milioni di euro a titolo di parziale regolazione contabile del mancato gettito a seguito dell'abolizione ICI relativo all'anno 2008. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro il 28 febbraio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 440 milioni di euro, per l'anno 2009.

2.346

ZANETTA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. La lettera b) del comma 703, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1996, n. 296, e successive modificazioni, è così sostituita:

"b) Fino ad un importo complessivo di 81 milioni euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 5 anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 3 per cento e per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 5 anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento. La popolazione è calcolata secondo gli ultimi dati Istat disponibili. Almeno il 30 per cento della maggior assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.347

ZANETTA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Il comma 777 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.348

BASTICO, AMATI, VITALI, LUMIA, ADAMO, BERTUZZI, MARCATALI

Al comma 41, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 3, le parole: "al saldo dell'anno 2007, calcolato" sono sostituite dalle seguenti: "alla media dei saldi degli anni 2005-2007, calcolata" e dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 non si considerano i pagamenti destinati alla costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti e i pagamenti destinati all'edilizia scolastica finanziati con risorse proprie.

8-ter. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 non si considerano i pagamenti relativi ad investimenti realizzati con l'impiego delle risorse derivanti dal saldo di parte corrente».

2.349

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Al comma 41 apportare le seguenti modifiche:

1) *il capoverso lettera a) è sostituito dal seguente:*

«a) al comma 5, dopo le parole: "Il saldo finanziario" aggiungere le seguenti: "tra entrate finali e spese finali" e, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Fra le entrate finali è incluso, come accertamento se destinato a finanziare spese correnti o in termini di cassa se destinato agli investimenti, l'avanzo di amministrazione applicato in sede di assestamento"».

2) *al capoverso lettera f), al comma 21-bis, le parole da: "e che hanno" fino alla fine del comma sono soppresse.*

2.350

D'Alì

Al comma 41, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "nonché delle spese finalizzate alla messa in sicurezza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari all'1 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.351

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Al comma 41, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al netto degli incassi relativi a risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali per edilizia scolastica e dei pagamenti per opere ed interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.352

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», dopo le parole: «stato di emergenza» aggiungere le seguenti: «, nonché per la realizzazione di interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento"».

2.353

MAZZATORTA, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», alla fine, aggiungere il seguente periodo: «. Sono altresì escluse le spese sostenute dai comuni per i servizi scolastici».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.354

Alberto FILIPPI, STIFFONI, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, se sostenute mediante l'utilizzo dell'avanzo primario».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.355

ZANETTA

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel saldo finanziario di cui al comma 5, non sono considerate, ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità, le risorse provenienti dalle somme di compensazione territoriale che i Comuni percepiscono in base all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.356

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 7-ter ivi richiamato aggiungere il seguente:

«7-quater. Nel saldo finanziario non sono altresì considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalle successive deliberazioni del CIPE. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.357

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», aggiungere il seguente periodo: «L'esclusione delle spese opera anche con riferimento al patto di stabilità interno negli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.358

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Al comma 41, lettera b), aggiungere i seguenti:

«7-quater. Per il triennio 2009-2011 presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione per un importo massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno anno del triennio, le cui risorse sono destinate ai comuni, di cui alle lettere b) e c), del comma 3, che presentano un grado di rigidità strutturale non superiore al 50 per cento, per la realizzazione di investimenti in conto capitale. Ciascun ente può accedere alle risorse per un importo non superiore al 25 per cento del totale della spesa in conto capitale sostenuta nell'anno 2007.

7-quinquies. I commi 23, 24, 25 e 26 sono soppressi».

Conseguentemente dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 100 milioni di euro».

2.359

LEGNINI, VITALI, BASTICO, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 7-ter inserire i seguenti:

«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 15 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.360

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 41, lettera b) dopo il capoverso 7-ter inserire i seguenti:

«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 15 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal

comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

2.361

GIARETTA

Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare e le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società operanti nel settore dei servizi pubblici locali quotate in mercati regolamentati, non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito; inoltre, non sono computati nei saldi utili (2009-2010-2011) per il rispetto del patto di stabilità interno i pagamenti relativi alla realizzazione di tali investimenti, anche se effettuati in più anni, purché nei limiti complessivi delle predette risorse"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.362

LEGNINI, BASTICO, STRADIOTTO, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI

Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli enti hanno la facoltà di non conteggiare nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per

il rispetto del patto di stabilità interno le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito"».

2.363

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli enti hanno la facoltà di non conteggiare nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito"».

2.364

LEGNINI

Al comma 41, lettera c), sopprimere le parole: «e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.365

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 41, lettera c), sopprimere le parole: «e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno».

2.366

STRADIOTTO

Al comma 41, lettera c), capoverso «8», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà dell'ente locale di portare in detrazione tali entrate, anche dal conteggio del saldo relativo all'anno 2009 e seguenti».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.367

ZANETTA

Al comma 41, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. le spese direttamente connesse alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, funzionali e alla realizzazione delle opere principali inserite nella legge 21 dicembre 2001 n. 443, non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2% degli importi di parte corrente della tabella C.

2.368

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Al comma 41, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 20, la lettera a) è soppressa;».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.369

LEGNINI, VITALI, BASTICO, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Al comma 41, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 20, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) impegnare spese correnti esclusi gli aumenti contrattuali, compreso il segretario comunale, in misura superiore all'importo medio dagli impegni effettuati nel triennio"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.370

GIARETTA

Al comma 41, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 20, lettera b), dopo le parole: »ricorrere all'indebitamento per gli investimenti« sono aggiunte le altre: », salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza e all'adeguamento degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.371

AMATI, BASTICO, VITALI, ADAMO, RUSCONI, BERTUZZI, MERCATALI

Al comma 41, lettera f), capoverso «21-bis», sopprimere le parole da: «e che hanno registrato» fino alla fine.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.372

STRADIOTTO

Al comma 41, lettera f), aggiungere il seguente capoverso:

«21-ter. Sono portate in detrazione, dal conteggio dei saldi relativamente all'anno 2009, i pagamenti effettuati nel primo trimestre dell'anno 2009 a fronte di fatture passive o stati di avanzamento lavori concernenti spese per investimenti, pervenuti all'ente alla data del 30 novembre 2008. Le disposizioni dei commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.373

BASTICO, AMATI, VITALI, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI

Al comma 41, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo il comma 21-ter aggiungere il seguente:

"21-quater. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

'5-bis. Nella determinazione dei saldi 2009, 2010 e 2011, del patto di stabilità interno per gli enti locali, non sono computate tra le spese i pagamenti di spese in conto capitale riferite a investimenti in materia di viabilità ed edilizia scolastica effettuati a valere sui residui passivi registrati nella contabilità dell'ente alla data del 31 dicembre 2008' ».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.374

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 41, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il comma 30 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.375

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO

Al comma 41, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) Dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:

"32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato per il mancato gettito derivante dall'Imposta comunale sugli immobili relativa alla prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito in legge dalla legge n. 126 del 2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI per il 2009"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente fino a concorrenza degli oneri.

2.376

AMATI, BASTICO, ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ADAMO, ANTEZZA, VITALI, BERTUZZI, MERCATALI

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Per il triennio 2009-2011, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni di cui all'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il complesso delle spese finali di cui al comma 4 del medesimo articolo è determinato anche al netto dei trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativi agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.377

POLI BORTONE

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Al comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sostituire le parole: "non sono conteggiate" con le seguenti: "non possono essere conteggiate"».

2.378

POLI BORTONE

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Al comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sopprimere la parola: "infrastrutturali"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2% degli importi di parte corrente della tabella C.

2.379

POLI BORTONE

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Dopo il comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i Comuni superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20% della suddetta spesa finale."».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 2% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.380

POLI BORTONE

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Dopo il comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata"».

2.381

POLI BORTONE

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Dopo il comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le spese per investimento sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno."».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 5% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.382

POLI BORTONE

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Al comma 20, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sostituire le parole: "agli anni 2008-2011" con le seguenti: "agli anni 2009-2011"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 3% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.383

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:

"33-bis. Allo scopo di incentivare l'adozione di progetti volti al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO₂, di produzione delle energie rinnovabili e di risparmio energetico, le spese sostenute dagli Enti Locali per la realizzazione di attività, ivi incluse quelle di cui al successivo comma 34, finalizzate al risparmio energetico, sono escluse dal computo delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in misura corrispondente ai risparmi di spesa programmati e certificati.

34-ter. Ai fini di cui al comma 33, l'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, svolgerà funzioni di sensibilizzazione e promozione dell'efficienza per il risparmio energetico nelle aree urbane. Gli Enti Locali potranno altresì avvalersi del supporto delle medesime strutture, con modalità che prevedano la copertura dei relativi costi attraverso i risparmi conseguiti, per la pianificazione, assistenza alla realizzazione, gestione, documentazione e certificazione degli interventi per il risparmio energetico, i quali dovranno necessariamente essere caratterizzati da un alto livello di compatibilità con l'ambiente (eco compatibilità).

L'ANCI, direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, fornisce agli Enti Locali il supporto nel mercato volontario dei titoli di riduzione delle emissioni.».

2.384

AMATI, BASTICO, VITALI, BERTUZZI, ADAMO, MERCATALI

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis. i trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.385

VITALI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "e per l'anno 2008" sono così modificate: "e per gli anni 2008 e 2009"».

2.386

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.».

2.387

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 42, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «in conto capitale».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.388

LAURO

Al comma 42, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. a decorrere dal 2008 le spese per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni, delle province autonome e degli altri enti locali territoriali».

2.389

ARMATO

Al comma 42, capoverso 5-bis, sopprimere le seguenti parole: «nella base di calcolo e» e dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2008, al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: – 100.000;
2010: – 100.000;
2011: – 100.000.

2.390

CARLONI, ARMATO, LEGNINI, LUSI, Nicola ROSSI, MERCATALI, MORANDO, LUMIA, BUBBICO

Al comma 42, capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «nella base di calcolo e».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.391

LEGNINI, VITALI

Al comma 42, capoverso «5-bis» sopprimere le parole «nella base di calcolo e».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.392

BONFRISCO, CASTRO, LONGO, RAMPONI, SCARPA BONAZZA BUORA

Al comma 42, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «nella base di calcolo e».

2.393

CARLONI, ARMATO, LEGNINI, LUSI, Nicola ROSSI, MERCATALI, MORANDO, LUMIA, BUBBICO

Al comma 42, dopo il capoverso «5-ter», aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2008, al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi co-

finanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.394

LEGNINI, VITALI

Al comma 42, dopo il capoverso «5-ter», aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2008 al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.395

BARBOLINI, FONTANA

Al comma 42, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare sono non conteggiate nel solo anno 2007».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.396

ASCIUTTI

Al comma 42, dopo il capoverso 5-ter inserire il seguente:

«5-quater. All'articolo 77, del decreto-legge n. 112 convertito dalla legge n. 133 è inserito il seguente:

"3. A decorrere dall'anno 2008 le spese correlate a finanziamenti dell'Unione europea per ricerca ed innovazione non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome."».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 3% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.397

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

2.398

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per il triennio 2009-2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'economia di cui al comma 6, possono condividere con lo Stato, oltre i limiti di cui al comma 3, specifici investimenti, o interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi, da finanziarsi con le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma, derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.399

D'ALÌ

Dopo il comma 42 inserire il seguente:

«42-bis. All'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri 2990 e 3309.

42-ter. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti delle Commissioni previste dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, è equiparato a quello previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414 del 18 settembre 1995. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente periodo con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari allo 0,5% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.400

VITALI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.401

MOLINARI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "i consorzi tra enti locali, "sono inserite le parole: "gli enti pubblici a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni per lo svolgimento di funzioni dei medesimi,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.402

LEGNINI, VITALI, BASTICO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.403

VITALI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: »I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009.

A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popola-

zione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.404

VITALI, LEGNINI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2011: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2011: – 20.000.

2.405

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti ed agli organismi strumentali, né alle università non statale di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano, a loro volta, osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 77-ter, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti ed organismi strumentali ed alle università statali predetti, ogni altra disposizione contenete specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.406

CARLINO, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

2.407

VITALI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecento cinquanta metri sopra il livello del mare"».

2.539

LAURO

Al comma 43, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)» inserire le seguenti parole: «che utilizza a tal fine le risultanze dell'attività svolta in materia dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,» aggiungere le seguenti parole: «d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.».

2.408

PISTORIO, OLIVA

Al comma 43, primo periodo, sostituire le parole: «in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiomo» con le seguenti: «in favore delle aree individuate dall'articolo 5 del regolamento (CE) dell'11 luglio 2006, n. 1083/2006 (obiettivo "Convergenza")».

2.410

PISTORIO, OLIVA

Al comma 43, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi dei disegni di legge di iniziativa del Governo e i decreti-legge che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del CIPE, prima della presentazione alle Camere ovvero dell'approvazione dei disegni di legge di conversione da parte delle stesse Camere. Le Camere sono informate senza ritardo dei pareri espressi ai sensi del precedente periodo».

2.409

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma precedente sussiste anche con riferimento all'anno 2008».

2.411

LUSI, MARINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per fronteggiare la situazione di grave *deficit* infrastrutturale del sistema economicoprodotivo italiano è istituito un »Fondo Infrastrutture« con la dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2009, gestito dal CIPE che ne distribuisce le risorse tenendo conto delle seguenti priorità:

a) collegamenti ferroviari ad alta frequentazione con i centri urbani, in particolare la tratta ferroviaria Avezzano-Roma;

b) zone montane in condizioni di emergenza idrica, con particolare riferimento alla Piana del Fucino.

Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate».

2.412

LUSI, RUTELLI, ZANDA, MARINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per fronteggiare la situazione di grave deficit infrastrutturale del sistema-economico produttivo italiano è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con la dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per il miglioramento dei collegamenti ferroviari ad alta frequentazione con i centri urbani, ed in particolare per la tratta ferroviaria Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.413

LUSI, RUTELLI, ZANDA, MARINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.414

MURA, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un fondo con una dotazione annua di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, per il finanziamento di interventi infrastrutturali del Corridoio V e relative connessioni locali, da destinare prioritariamente alle opere cofinanziate dagli enti territoriali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 300 milioni di euro per l'anno 2009, e 100 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2015.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 33,33 milioni di euro per l'anno 2010 e di 66,66 milioni di euro per l'anno 2011, nonché di 66,66 milioni di euro per l'anno 2016 e di 33,33 milioni di euro per l'anno 2017, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.415

MURA, Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore dell'ANAS, un contributo annuale di 100 milioni di euro per 7 anni a decorrere dall'anno 2009 per interventi infrastrutturali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine, di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 300 milioni di euro per l'anno 2009, e 100 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2015.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 33,33 milioni di euro per l'anno 2010 e di 66,66 milioni di euro per l'anno 2011, nonché di 66,66 milioni di euro per l'anno 2016 e di 33,33 milioni di euro per l'anno 2017, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.416

VALLI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore dell'ANAS, un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per la progettazione e realizzazione della Variante alla Trezzina sulla SS340 "Regina" – tratto Colonna-Griante. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 90 milioni di euro per l'anno 2009, 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per il 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 20 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per il 2012 e 20 milioni di euro per il 2013 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.417

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-*bis*. È autorizzato, a favore della provincia di Vicenza, un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per la progettazione e realizzazione della Tangenziale Nord di Vicenza. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine, di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 90 milioni di euro per l'anno 2009, 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per il 2011.

43-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 20 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per il 2012 e 20 milioni di euro per il 2013 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.418

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-*bis*. È autorizzato, a favore della Regione Veneto, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2010 e 2011, per il completamento della progettazione e la realizzazione della Variante sud del Comune di Oderzo-Gorgo al Monticano. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 30 milioni di euro per l'anno 2009, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 5 milioni di euro per l'anno 2011, 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 5 milioni di euro per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.419

STIFFONI, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore della Società Veneto Strade, un contributo di 7 milioni di euro per l'anno 2009 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per il completamento della tangenziale di Treviso. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 21 milioni di euro per l'anno 2009, 15 milioni di euro per l'anno 2010 e 12 milioni di euro per l'anno 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 4 milioni di euro per l'anno 2011, 9 milioni di euro per l'anno 2012 e 4 milioni di euro per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Com-

missioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.420

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore del Comune di Feltre, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per la realizzazione del collegamento meccanizzato Castello Alboino. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 30 milioni di euro per l'anno 2009, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 5 milioni di euro per l'anno 2011, 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 5 milioni di euro per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari nonché alla Corte dei conti.».

2.421

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore del comune di Verona, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per la progettazione e realizzazione del Passante Nord della Città di Verona. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di inde-

bitamento netto, di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 20 milioni di euro per l'anno 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6,66 milioni di euro per l'anno 2011, 16,66 milioni per l'anno 2012 e 6,66 milioni per l'anno 2013 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.422

GHIGO, FLUTTERO, MALAN, MARTINAT, MENARDI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO, ZANETTA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per la prosecuzione della progettazione e dell'avvio delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, ai sensi dell'articolo 2, comma 255 della legge n. 244 del 2007, è autorizzato un contributo quinquennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al due per mille, degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.423

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, LANNUTTI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente comma:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2009"».

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Legge n. 244 del 2007 – arti-

colo 2 comma 255 punto A – Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (UpB 2. 7.6 – Investimenti – cap. 7411):

2009: + 10.000.

2.424

BRUNO, DELLA SETA

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Ai fini dell'attuazione dei Piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179 è autorizzata la spesa di 66,1 milioni di euro per l'anno 2009.

43-ter. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di tutela del suolo in Sicilia e Calabria è autorizzata la spesa di 66,1 milioni di euro per l'anno 2009.

43-quater. Per le finalità di cui ai commi 43-bis e 43-ter è ridotta, fino a concorrenza degli oneri l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.».

2.425

DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, LI GOTTI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAPORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento

del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-*quinquies*. All'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

Consequentemente alla Tabella D, aggiungere la voce seguente: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti decreto-legge n. 262 del 2006 – Articolo 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1. 2. 6. – investimenti – cap. 7487):

2009: + 1.363.500.

2.426

LUMIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-*bis*. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.427

MASCITELLI, BELISARIO, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, CARLINO, DE TONI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-*bis*. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro».

Consequentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il

miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate – voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6) *con i seguenti importi:*

2009: + 1.100.000;

2010: + 1.100.000;

2011: + 1.100.000.

2.428

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sostituire l'articolo 6-*quater* con il seguente:

"Art. 6-*quater*. – 1. le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000-2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo I, come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; dell'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

– *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

– *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

– *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

– *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.429

PICCONE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

«Al comma 1 dell'articolo 63, numero 2), dopo le parole: "nell'interesse del Comune" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui la partecipazione dell'Ente Locale di appartenenza sia superiore al 20 per cento"».

2.430

VALLI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 78, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "in materia di edilizia privata e pubblica" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla partecipazione a società immobiliari"».

Conseguentemente all'articolo 78, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di violazione dell'obbligo di cui del comma 3, il sindaco e il presidente della provincia possono revocare l'assessore, dandone motivata comunicazione al consiglio».

2.431

POLI BORTONE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di rigenerare l'economia dei comuni dei quali è stato dichiarato il dissesto, per soli cinque anni e per una sola volta:

a) l'aliquota IVA ordinaria è ridotta dal 20% al 4%;

b) le imprese ed i professionisti del territorio sono esclusi dalla applicabilità degli studi di settore;

c) della non applicabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede la riscossione coattiva da parte di Equitalia dei crediti superiori a euro 10.000,00, vantati dalle imprese nei confronti di Enti Pubblici, nel caso in cui le stesse avessero dei carichi esattoriali per imposte e tasse non pagate.».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 5% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.432

STIFFONI, MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. A decorrere dal gennaio 2009, i Comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un contributo di scopo per il servizio di depurazione delle acque reflue nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gettito derivante dalla riscossione del contributo è destinato esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti di depurazione.

43-ter. I Comuni, in sede di adozione del regolamento di cui al comma 1, individuano le aree soggette all'applicazione del contributo di scopo ed i criteri di esenzione totale o parziale per le utenze che provvedono direttamente alla deputazione».

2.433

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. I Comuni possono ottenere il riconoscimento del marchio ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio. Lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal Comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso con-

nessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'Ente.

43-ter. I Comuni possono ottenere il riconoscimento del marchio ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 in relazione ad un singolo bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio. L'utilizzo del marchio da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato è subordinato alla corresponsione dei relativi diritti di proprietà intellettuale al Comune titolare. La destinazione dei proventi ottenuti dall'utilizzo del marchio è in ogni caso vincolata al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'Ente».

2.434

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Gli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono sostituiti dal seguente:

"Art. 43. – Le tasse di occupazione del suolo pubblico (Tosap) temporanee o permanenti comunali e provinciali nonché la tassa per i passi carrabili sono definite nella loro autonomia dalle Amministrazioni comunali e provinciali con apposito regolamento in relazione all'interesse commerciale dei singoli luoghi"».

2.435

POLI BORTONE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"12-bis. I settori a rilevanza non economica, i servizi culturali e sociali privi di carattere imprenditoriale, sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale normativa."».

2.436

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per il cofinanziamento di progetti innovativi locali in materia di servizi di interesse generale rivolti alla persona e interventi per la sicurezza urbana, finalizzati a formalizzare meccanismi operativi per la definizione, la misurazione, la valutazione ed il miglioramento della qualità dei servizi. Al Fondo è attribuita una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla presentazione, da parte dei Comuni o delle Province, di progetti finanziati per un importo non inferiore alla metà del valore complessivo del progetto da enti, società o altre realtà associative di diritto privato. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari attraverso l'indizione di apposito bando annuale. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni e le Province interessati. Per promuovere la partecipazione dei soggetti privati al finanziamento dei suddetti progetti, i Comuni e le Province sono autorizzati ad utilizzare gli ordinari canali informativi istituzionali per attività commerciale di comunicazione al pubblico dei soggetti finanziatori».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.437

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIRAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dall'anno 2009, il Fondo per le misure anti-tratta, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è finanziato nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.000;
2010: – 20.000;
2011: – 20.000.

2.438

BRICOLO, FRANCO, CAGNIN, Alberto FILIPPI, STIFFONI, VACCAI, VALLARDI, DIVINA, MASSIMO GARAVAGLIA, BOLDI, MAZZATORTA

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011. Il fondo è destinato al finanziamento di investimenti in infrastrutture volti a valorizzare la potenzialità turistiche dei Comuni di confine. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni interessati."».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.439

GIARETTA, FISTAROL

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le risorse del Fondo per la valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono incrementate di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.440

ANTEZZA, MONGIELLO, BASSOLI, CHIURAZZI, ARMATO, DE LUCA, AMATI, SERAFINI ANNAMARIA, DONAGGIO, GASBARRI, Vittoria FRANCO, BAIO, MAZZUCONI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento del Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.441

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. La dotazione del Fondo per lo Sminamento Umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 è incrementato di 3 milioni e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 – 3.500;
2010 – 3.500;
2011 – 3.500.

2.442

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, SIRCANA

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, è incrementata di 2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.500;
2010: – 2.500;
2011: – 2.500.

2.443

LUSI, RUTELLI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, VITA, DELLA SETA, MARCUCCI, PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di rispettare l'impegno che l'Italia andrà a sottoscrivere il 3 dicembre 2008 ad Oslo dove firmerà il Trattato di messa al bando delle bombe cluster, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011 per il Fondo per lo Sminamento Umanitario di cui alla legge n. 58 del 2001».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.444

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 244, n. 2007, per la parte relativa agli anni 2009 e 2010, è soppresso.»

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - .

2.445

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 1, comma 342, della legge 24 dicembre 244, n. 2007, per la parte relativa agli anni 2009 e 2010, è soppresso.»

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 8.000;
2010: - 10.000;
2011: -

2.446

LUMIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 63, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

«13-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa»«.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri.

2.447

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 1, comma 324, della legge 24 dicembre 2007, n. 2007, per la parte relativa agli anni 2009 e 2010, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella E, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;

2010: – 10.000;

2011: – .

2.448

Franco VITTORIA, FINOCCHIARO, DELLA MONICA, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOITI, PORETTI, SBARBATI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento del fondo, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.449

FIORONI, GUSTAVINO, AGOSTINI, DI GIROLAMO, MERCATALI, PINOTTI, SBARBATI, MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 2, comma 435, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente agli anni 2009 e 2010 è soppresso.»

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - .

2.450

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

43-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 38.1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 43-bis.

43-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: – 100.000;
2010: – 100.000;
2011: – 100.000.

e conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6,5;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso d-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.451

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Al fine di sostenere la partecipazione delle PMI, come definite dal D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2005, n. 238, a manifestazioni fieristiche organizzate da primarie fiere internazionali per la promozione dei prodotti »Made in Italy«, è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2009, una minore spesa di 100 milioni di euro.

2.452

GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente comma:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Legge n. 440 del 1997 – Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (2.1.3.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap 1810), apportare le seguenti variazioni:

2009: 100.000;
2010: 100.000;
2011: 100.000.

2.453

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere, il seguente:

«43-bis. All’articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987 – articolo 5 – Fondo destinato alle politiche comunitarie:

2009: + 700.000.

2.454

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall’articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro voce: Decreto-legge n. 148 del 1993 – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – Articolo , comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) con seguenti importi:

2009: + 400.000;
2010: + 400.000;
2011: + 400.000.

2.455

BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 650 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere le voci seguenti:

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera A – Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2009: + 500.000;

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera B – Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2009: + 150.000.

2.456

AMATO, GALIOTO

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella F, l'autorizzazione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

2.457

AMATO, GALIOTO

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definita in 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei quali 35 milioni annui da destinare per la prosecuzione di interventi urgenti di ammodernamento e messa a norma degli arsenali e stabilimenti di lavoro della marina militare, comprese le darsene interne.

Conseguentemente, alla Tabella F, l'autorizzazione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 è ridotta di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.458

AMATO, GALIOTO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 900, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definita in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da destinare al potenziamento dell'Anna dei Carabinieri».

Conseguentemente:

alla Tabella F, l'autorizzazione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 è ridotta di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.459

AMATO, GALIOTO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definita in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da destinare alla prosecuzione degli interventi urgenti di bonifica ivi previsti».

Conseguentemente:

alla Tabella F, l'autorizzazione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.460

VITA, LUSI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. In caso di in capienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanati di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti.

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire la parola: "5,5" con la seguente: "6,5"».

2.461

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapacienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.462

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAPORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte rispettivamente per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze missione Comunicazioni – programma: Sostegno all'editoria voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto

1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 142.300;

2010: + 142.300;

2011: + 100.000.

2.463

GIORDANO, BASILIO, CAMBER, RANDAZZO, SIBILIA, Giancarlo SERAFINI, ESPOSITO, DI STEFANO, BEVILACQUA, DI GIROLAMO, DE GREGORIO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, come determinato dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n.62, è aumentato a 4 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre lo stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008.

2.464

SOLIANI, CASSON

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.»

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.000;

2010: - 1.000;

2011: - 1.000.

2.465

CENTARO, ALICATA, FLERES, FIRRARELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le disposizioni di cui al comma 533, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano al personale di protezione civile assunto ai sensi dell'articolo 14, comma 14, e dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

2.466

BEVILACQUA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2006 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 31 luglio 2006», successivamente prorogato nel Consiglio dei ministri del 1° Agosto 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al comune di Vibo Valentia. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziare a carico del Fondo della protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli importi di parte corrente della tabella C.

2.467

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere, infine, il seguente comma:

«43-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti indicati con il decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.468

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere, infine, il seguente comma:

«43-bis. Gli adempimenti contributivi e i premi sospesi in favore dei soggetti destinatari dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, e successive modificazioni, per la parte non ancora recuperata alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono restituiti, da parte dei medesimi soggetti, mediante centoventi rate mensili di pari importo».

2.469

ANTEZZA, MONGIELLO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al fine di garantire la piena realizzazione delle opere prioritarie contenute nel programma redatto dalla Regione Basilicata per fronteggiare e superare le situazioni di emergenza idrica registrate nel corso dell'anno 2008, è stanziato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

43-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009».

2.470

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse idriche nelle zone montane in condizioni di emergenza idrica si istituisce un Fondo Emergenza Idrica con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le somme saranno ripartite entro il 31 marzo 2009 dal CIPE, sulla base di un indicatore di urgenza idrica proposto dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dell'agricoltura. Una quota pari ad un terzo del fondo è in ogni caso riservata all'emergenza idrica della piana del Fucino. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.471

GIARETTA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 29 giugno 2006 e del 26 settembre 2007 nella Regione Veneto, anche per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

2.472

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:

«43-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d'istituto;"».

2.473

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

43-ter. Al comma 2 dell'art. 12 della Legge 353/2000, dopo la frase: "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", inserire la seguente: "di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

2.474

BASTICO, AMATI, VITALI, BERTUZZI, ADAMO, MARCATALI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 353 del 2000, dopo la frase: "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", inserire la seguente: ", di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

2.475

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, le parole »al quaranta per cento« sono sostituite dalle seguenti: »al dieci per cento«.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.476

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dopo il comma 5-ter sono aggiunte le seguenti parole: "e con contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011"».

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: -
2010: - 10.000;
2011: - 20.000.

2.477

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, si applicano a decorrere da giugno 2011».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.478

BALDASSARRI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

"dopo il comma 5-ter dell'articolo 15 è inserito il seguente:

'5-quater. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011'».

Corrispondentemente, alla Tabella C apportare le seguenti variazioni:

Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:

– Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2111; 22.1.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7450):

2009: – 10.000;
2010: – 20.000;
2011: – 30.000.

2.479

ASTORE, BELISARLO, RUSSO, CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009" sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico, programma: Politiche urbane e territoriali voce: Legge n. 296 del 2006 – articolo 1, comma 1008 – Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia (u.p.b. 3.2.6) con il seguente importo:

2009: + 60.000.

2.480

BUGNANO, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, RUSSO, DI NARDO, PARDI, LI GOTTI, CAFORIO, GIAMBRONE

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-ter. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di interventi di protezione civile)

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro annui.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

3. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

"c) spese effettuate in materia di protezione civile"».

2.481

BUGNANO, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, RUSSO, DI NARDO, PARDI, LI GOTTI, CAFORIO, GIAMBRONE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 100 milioni di euro annui».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile)

1. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2009, 2010 e 2011, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego

delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile».

2.482

POLI BORTONE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I presidi incaricati risultati idonei al concorso riservato indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, sono gradualmente immessi nei ruoli secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 2006».

2.483

RUSCONI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. In coerenza con la stretta correlazione tra gli obiettivi di valorizzazione degli istituti normativi ed economici dei dirigenti scolastici ed il processo di attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di realizzare l'allineamento retributivo dei dirigenti scolastici alla dirigenza pubblica di seconda fascia, sono stanziati in ragione d'anno 223 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 223 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.484

PEDICA, CARLINO, MASCITELLI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-ter. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di provvedere alla ricostruzione delle posizioni economiche del personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) e degli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), transitati dal comparto Enti locali ai ruoli del Comparto scuola per effetto di quanto stabilito all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, a decorrere dal 2009, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La ricostruzione delle posizioni economiche del predetto personale dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2000, considerando integralmente l'anzianità maturata presso gli Enti di provenienza sia ai fini giuridici che economici. La ricostruzione delle posizioni economiche verrà effettuata nei confronti di coloro che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei confronti di coloro che, alla medesima data, sono in posizione di quiescenza.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 marzo 2009, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verrà effettuata la ricostruzione delle posizioni economiche del personale di cui al comma 1, previa rilevazione nazionale del personale interessato, prevedendo altresì la liquidazione dell'anticipo sulle spettanze che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2009. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 si tiene conto dell'adeguamento alle nuove posizioni stipendi ali maturate dal personale in oggetto. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ad adeguare lo stanziamento di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, in modo tale da reperire le risorse necessarie a sanare completamente la situazione pregressa del personale di cui al comma 1, nonché in relazione a

quanto verrà stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio economico 2008-2009 al fine di un definitivo adeguamento stipendiale di coloro che risultino ancora in servizio».

2.485

LUMIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 61, al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco si attinge alle graduatorie attualmente esistenti, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fino al loro completo esaurimento».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.486

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza deve essere disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area dirigenziale di riferimento, che deve introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo deve essere destinatario della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta disciplina di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale dell'area dirigenziale di riferimento».

2.487

RAMPONI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali ed il personale militare di carriera delle Forze armate e delle Forze dell'ordine dello Stato, in servizio permanente effettivo, a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di servizio valido ai fini della continuità della carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione di appartenenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, di seguito denominata INPDAP un'anticipazione sull'indennità di fine servizio per l'acquisto o la costruzione della prima casa. L'anticipazione può essere chiesta soltanto una volta durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere comprovata da una dichiarazione notarile che deve essere allegata alla domanda.

43-ter. L'ammontare dell'anticipazione può essere pari al trattamento cui l'interessato avrebbe diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della richiesta. L'ammontare dell'anticipazione è detratto dalla liquidazione spettante a fine servizio o dall'indennità spettante agli aventi diritto in caso di decesso del richiedente.

43-quater. L'INPDAP, fino alla concorrenza del fondo di cui all'articolo 5, entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, corrisponde all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1.

43-quinquies. Nel caso di ritardata corresponsione dell'anticipazione, non determinata dalla mancanza di disponibilità finanziaria sul fondo di cui all'articolo 5, il richiedente ha diritto agli interessi moratori il cui saggio è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i quali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1.

43-sexies. L'interessato, entro un anno dalla data di ricevimento dell'anticipazione, presenta, tramite l'amministrazione di appartenenza, all'INPDAP, copia autentica del contratto di acquisto registrato ed entro due anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine lavori, oppure comprovare la forza maggiore o l'impossibilità sopravvenuta.

43-septies. Quando il richiedente, per colpa o dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito al comma 1, è sottoposto a provvedimento disciplinare, e l'INPDAP determina i criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini della ricostruzione della liquidazione di fine servizio.

43-octies. La restituzione volontaria dell'anticipazione da parte dell'interessato, che può essere effettuata in più rate entro il periodo massimo di diciotto mesi dal momento dell'instaurazione del procedimento a suo carico, preclude il proseguimento dell'azione.

43-novies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, è istituito presso l'INPDAP il "Fondo unico per le anticipazioni dell'indennità di liquidazione di fine servizio al personale del comparto sicurezza e difesa", che è alimentato attraverso una quota percentuale del 5 per cento dei versamenti complessivi effettuati

nell'anno precedente dalle amministrazioni interessate per le ritenute opere di previdenza a carico dell'amministrazione stessa e del dipendente. Tale quota percentuale può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri interessati.

43-decies. Le somme del fondo che risultano inutilizzate alla fine dell'anno riaffluiscono alla pertinente gestione dell'INPDAP.

43-undecies. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, per l'accesso all'anticipazione, i criteri di priorità per l'accesso all'anticipazione dell'indennità di fine servizio, tenuto conto dell'ordine cronologico delle domande, del reddito familiare, della situazione alloggiativa del richiedente e del coniuge, nonché le percentuali di utilizzo del fondo da parte del personale delle singole amministrazioni interessate da determinarsi in base alle attuali consistenze organiche di personale.

43-duodecies. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il costo da porre a carico del richiedente per le attività svolte dall'INPDAP ai fini dell'erogazione dell'anticipazione sull'indennità di fine servizio».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 5 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.488

STRADIOTTO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni".

43-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non

regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 43-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».

2.489

STRADIOTTO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nel limite massimo di spesa pari a 275 milioni di

euro per ciascun anno del triennio, si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

43-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 43-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».

2.490

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per etto litro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro".

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative voce: Legge n. 431 del 1998: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo» (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 1690) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 110.000;

2010: + 110.000;

2011: + 110.000.

2.491

MENARDI, MUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 8-bis), dopo le parole: "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate";

b) al n. 8-ter), lettera a), dopo le parole: "quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 17.300;
2010: - 17.300;
2011: - 17.300.

2.492

COSTA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 8-bis), dopo le parole: "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate";

b) al n. 8-ter), lettera a), dopo le parole: "quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 17.300;
2010: - 17.300;
2011: - 17.300.

2.493

MENARDI, MUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lett. c) e d) dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle im-

prese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20%, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.400;
2010: - 5.400;
2011: - 5.400.

2.494

COSTA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lett. c) e d) dell'art.3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20%, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.400;
2010: - 5.400;
2011: - 5.400.

2.495

MENARDI, MUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti commi:

«43-bis. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.

133, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

43-ter. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, diversi da quelli di cui al comma precedente, sono soggetti all'imposta di registro all'1% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.100;

2010: - 15.100;

2011: - 15.100.

2.496

COSTA

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti commi:

«43-bis. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

43-ter. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, diversi da quelli di cui al comma precedente, sono soggetti all'imposta di registro all'1% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.100;

2010: - 15.100;

2011: - 15.100.

2.497

MUGNAI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito derivante dalla locazione di immobili concessi in locazione ad uso abitativo si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 10 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.498

MUGNAI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito derivante dalla locazione di immobili concessi in locazione ad uso abitativo si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 18 per cento».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 10 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.499

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis., le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.500

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «nel limite del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.501

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfetaria annuale di 1000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa sostenuta per i carburanti relativi all'utilizzo delle auto di servizio pubblico non di linea"».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 50 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

- a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
- b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
- c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
- d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» *Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato)*;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 502/1992;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.502

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)

1. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni,

limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione Sicilia, sono ridotte nella misura del 30 per cento da applicare sugli importi vigenti"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.503

BUBBICO, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È disposta l'esenzione delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale ed operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla

legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap 3075) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 100.000;

2010: – 100.000;

2011: – 100.000.

2.504

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-*bis*. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia non competono" sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

43-*ter*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per gli anni 2007, 2008 e 2009", sono soppresse.

43-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 43-*bis* e 43-*ter* hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009. All'onere derivante dai commi da 43-*bis* a 43-*ter*, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 43-*quinqies*.

43-*quinqies*. All'articolo 2, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "4,5 centesimi";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" sono aggiunte le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

2.505

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

43-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia"».

2.506

MERCATALI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. In via transitoria, nel periodo fra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IV A operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti

oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici.

L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità;

responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera *a)*, con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera *c)*, di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti;

attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera *d)*.

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del

comma 12, lettera *c*), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.507

LEGNINI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e alla rivalutazione delle aree fabbricabili di cui all'articolo 1, commi da 469 a 475, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati al 30 giugno 2009. Le maggiori entrate, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009, di 115 milioni di euro per l'anno 2010 e di 60 milioni di euro per l'anno 2011, sono destinate per il 50 per cento al rifinanziamento dell'8 per mille per il finanziamento degli interventi per il dissesto idrogeologico dei Comuni e per la restante parte per la messa in sicurezza dal rischio sismico, anche mediante demolizione e ricostruzione, degli edifici scolastici. Per l'attribuzione dei suddetti contributi si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.508

ESPOSITO, TANCREDI, LATRONICO, AUGELLO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applica, limitatamente ai beni immobili d'impresa, anche all'esercizio di bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2008».

Consequentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare dell'1 per cento degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C del presente disegno di legge.

2.509

LATRONICO, AMATO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , nell'articolo 17, alla lettera f) è aggiunto il seguente periodo: "le Regioni, con propri provvedimenti, possono estendere l'esenzione agli autoveicoli esclusivamente destinati dalle associazioni di volontariato convenzionate con le Pubbliche amministrazioni, alle emergenze sanitarie».

Consequentemente, alla tabella A rubrica: Ministero dell'interno:

2009 – 10.000;
2010 – 10.000;
2011 – 10.000

2.510

LATRONICO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , nell'articolo 17, alla lettera f) è aggiunto il seguente periodo: «le Regioni, con propri provvedimenti, possono estendere l'esenzione agli autoveicoli esclusivamente destinati dalle associazioni di volontariato convenzionate con le Pubbliche amministrazioni, alle emergenze sanitarie».

2.511LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA,
Nicola ROSSI

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. L'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato nel seguente modo:

a) al n. 8-bis), dopo le parole: "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle

effettuate" ;sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate";

b) al n. 8-ter), lettera a), dopo le parole: "quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 17.300;
2010: - 17.300;
2011: - 17.300.

2.512

ANDRIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 11 è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

2.513

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti ed ai loro consorzi, ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

2.514

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Ai trasferimenti di immobili e volumetrie, diretti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

43-ter. Ai trasferimenti di immobili e volumetrie, diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, diversi da quelli di cui al comma precedente, si applicano l'imposta di registro all'1 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.100;
2010: - 15.100;
2011: - 15.100.

2.515

COSTA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 265, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006" sono soppresse"».

2.516

BOLDI, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. L'articolo 1, comma 1, letto d) della legge 27 ottobre 1993, n. 433 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011»

2.517

CALABRO, VETRELLA, ESPOSITO, COMPAGNA, LAURO

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Le agevolazioni previste dall'articolo 2, commi 561-563, legge 24/12/07 n. 244, sono concesse, con riguardo al centro storico di Napoli già individuato e definito zona franca urbana dall'articolo 1, comma 340, legge 27/12/08 n. 296, limitatamente all'area riconosciuta dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità e con esclusione degli immobili realizzati dopo la seconda guerra mondiale, ai soggetti e alle imprese che eseguono interventi di recupero edilizio a soccorso degli antichi quartieri degradati».

2.518

CALABRO, VETRELLA, ESPOSITO, COMPAGNA, LAURO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis All'articolo 1, comma 342 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, infine, sono aggiunti il seguente periodo: "Tra le zone franche urbane da istituire ad opera del CIPE è ricompreso anche il centro storico di Napoli, limitatamente all'area riconosciuta dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità e con esclusione degli immobili realizzati dopo la seconda guerra mondiale. Per tale zona franca sono previste agevolazioni da destinare in favore dei soggetti e delle imprese che eseguono interventi di recupero edilizio a soccorso degli antichi quartieri degradati"».

2.519

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633.»

2.520

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE, GIAMBRONE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2,3,4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

2. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui al comma 1, sono altresì erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

3. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui al comma 1, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del dovere" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno».

2.521

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 8-bis:

8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.522

MENARDI, MUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 265, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006" sono soppresse».

2.523

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2009".

2.524

BEVILACQUA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009";

b) al secondo e terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"».

2.525

BORNACIN, BOSCIETTO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 204 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

2.526

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma

non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2009 al 2011, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto.

43-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro».

2.527

RANUCCI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I crediti vantati dalle imprese nei confronti del comune, della provincia e della regione ove è ubicata la propria sede legale, qualora non riscossi entro 180 giorni dall'effettuazione della prestazione, possono essere compensati, anche parzialmente nel periodo d'imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti erariali dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra le parti, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

2.528

BARBOLINI, MUSI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa la conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione di una carta di pagamento a favore dei soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per la fornitura di servizi, prestazioni ed opere, da utilizzare da parte dei medesimi per la compensazione dei crediti, fino ad un massimo di 10.000 euro, vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato qualora siano decorsi 90 giorni dalla data delle predette forniture, con i debiti, o altre obbligazioni da adempiere, che gli stessi soggetti

hanno verso l'erario e le amministrazioni pubbliche. Con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di compensazione.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

2.529

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere in fine le seguenti parole: "Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.530

MAZZATORTA, MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 3, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.531

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sopprimere l'articolo 6-bis

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.532

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006" "sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011".

43-ter. Le misure delle agevolazioni fiscali attraverso il meccanismo del credito d'imposta sono previsti per il triennio 2009-2011 in ragione rispettivamente di 347 milioni euro, 550 milioni euro, 402 milioni di euro.

43-quater. Le misure agevolative sono riconosciute in forma di fiscalità di sviluppo a favore di quelle aree caratterizzate dal decollo di un avanzato programma industriale-commerciale.

43-quinquies. Con decreto del Ministero dell'Economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni, e le province autonome di Trento o Bolzano, sono definite le modalità per l'individuazione, all'interno delle Regioni di cui al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, delle aree alle quali attribuire con priorità i benefici fiscali, allo scopo di sostenere il livello di ammodernamento dei beni strumentali».

2.533

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli stanziamenti come determinati ai sensi del precedente comma 2 per la quota vincolata alle regioni del Mezzogiorno sono destinate prioritariamente ad integrare le risorse già destinate nell'ambito della missione 'Infrastrutture pubbliche e logistica', programma 'Sistemi stradali e autostradali', in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.534

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, le Regioni, di cui all'Obiettivo Convergenza del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 9 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013.

43-ter. il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1».

2.535

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis All'articolo 1, comma 280 della legge 27.12.2006, n. 296 aggiungere infine il seguente periodo: "Per le aziende con sede legale e operanti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore è attribuito, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta è attribuito

nella misura del 100 per cento dei costi, nel limite di 516 milioni di euro"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 516 milioni di euro per ciascuno anno del biennio 2009-2010.

2.536

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis All'articolo 96 della legge 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente:

"01. Per le aziende con sede legale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 163 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.537

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis Per le aziende con sede legale e operanti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore viene riconosciuto un credito d'imposta corrispondente alle spese per investimenti in ricerca e sviluppo nel limite di spesa di 516 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011. L'incentivo di cui al presente comma si applica alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i due successivi il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai

fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle regioni interessate dalla disposizione, sentito il Ministro dello sviluppo economico sono indicati i criteri e le modalità applicative di attuazione del presente comma. L'efficacia del suddetto comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 516 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.538

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: «Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate – voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6):

2009: + 1.100.000;

2010: + 1.100.000;

2011: + 1.100.000.

2.539

LAURO

All'articolo 2, comma 43, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)» *aggiungere le seguenti parole:* «che utilizza a tal fine le risultanze dell'attività svolta in materia dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,» *aggiungere le seguenti parole:* «d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,».

2.540

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, Vittoria FRANCO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Maria Pia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, SBARBATI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dall'anno 2009, il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.541

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art.3-bis. - (Nuove imprese nel Sud). – 1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi del-

l'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: 'reddito delle società' sono aggiunte le seguenti: ', salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter';

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

'1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 aventi sede nei territori dell'Obiettivo 1, come individuati dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti e di nuova occupazione.

1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea".

2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data dello gennaio 2009.

3. Al fine di evitare azioni elusive, con decreto del Ministero dell'economia, si determinano apposite modalità e termini di applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: – 100.000;

2010: – 100.000;

2011: – 100.000.

2.542

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:

"23-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

23-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 23-bis. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010"».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.500;

2010: - 1.500;

2011: - 1.500.

2.543

TANCREDI, PICCONE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al primo comma dell'articolo 72 del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito nella legge 6 agosto 2003, n. 133, dopo le parole "enti di ricerca" sono aggiunte le parole: "le camere di commercio"».

2.544

FIORONI, GUSTAVINO, AGOSTINI, DI GIROLAMO, MERCATALI, PINOTTI, SBARBATI, MARCUCCI, VITA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente.

«43-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, fmanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma annuale di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e comunque fino all'adozione dei regolamenti attuativi della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.500;

2010: – 1.500;

2011: – 1.500.

2.545

Ignazio MARINO, COSENTINO, MORANDO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad estendere il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, da fmanziarsi a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione

tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

43-ter. Il decreto di cui al comma 43-bis può prevedere l'istituzione di comitati di valutazione nei limiti di una spesa pari a 500.000 euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella E, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 500;
2010: – 500;
2011: – 500.

2.546

Ghedini, Blazina

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente.

«43-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 2, comma 393, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

2.547

ADERENTI, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È impegnata la somma di 40 milioni di euro finalizzata alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell'art. 1 della legge 29672006 e all'articolo 64, comma 4-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in attesa dell'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo 111 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

Conseguentemente all'articolo 3, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.548

BEVILACQUA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. In deroga al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dal comma 413 e dal comma 414, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in presenza di effettive esigenze rilevate, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti, in attesa dei nuovi criteri di formulazione delle certificazioni da individuare con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del comma 605, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale è autorizzato ad attivare posti di sostegno a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente è abolito il secondo capoverso del comma 414, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli importi di parte corrente della tabella C.

2.549

BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, Annamaria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente.

«43-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni aggiornano il piano di cui al comma 1 sulla scorta delle risultanze delle analisi di vulnerabilità, effettuate in ottemperanza dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e definiscono le nuove priorità di intervento in ragione dei fattori di vulnerabilità riscontrati e della coerenza con la programmazione della rete scolastica. Tali atti integrano gli accordi denominati 'patto per la sicurezza' sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Entro la stessa data di cui al comma 5, le Regioni procedono ad aggiornare i piani di cui al comma 1 e a disporre che tutti gli interventi sugli edifici scolastici prevedano:

- a) l'eliminazione-mitigazione del rischio sismico;
- b) la messa in sicurezza statica;
- c) la messa in sicurezza degli impianti;
- d) interventi atti ad assicurare l'efficienza ed il risparmio energetico;
- e) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) l'adeguamento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) interventi tesi a garantire adeguati livelli di decoro e di gradevolezza degli edifici, tanto da fame luoghi «belli e sicuri», *secondo le specifiche definite con decreto del ministro dell'istruzione, università e ricerca.*

7. Il Dipartimento per la Protezione civile supporta il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con le modalità previste da apposito DPCM, predisposto d'intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, anche in relazione all'esercizio dei poteri sostitutivi. Lo stesso Dipartimento supporta le Regioni e gli enti locali secondo le modalità definite con apposito DPCM, assunto d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Dipartimento per la Protezione civile, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, concorre, sulla scorta di una specifica intesa, approvata dalla Conferenza Unificata, ad assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo

della sicurezza sismica, entro 24 mesi dalla data di stipula dell'intesa di cui al presente comma"».

2.550

BASTICO, BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, Annamaria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente.

«43-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, al comma 1, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "10 per cento"».

2.551

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, al comma 23, sono soppresse le parole "Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

2.552

MUSSO

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. L'importo della pensione di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: per i soggetti ciechi assoluti euro 276,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 285,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 295,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011; per i soggetti ciechi parziali euro 255,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 264,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 272,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro del-

l'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzioni in maniera lineare degli importi di parte corrente della tabella C.

2.553

BONFRISCO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sopprimere il secondo e il terzo periodo».

2.554

RUSCONI, GIARETTA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 511, è inserito il seguente:

"511-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale"».

2.555

VALENTINO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato nella tariffa professionale sono inderogabili ed irrinunciabili.

Il valore della pratica è determinato dalla domanda giudiziale a norma dell'art. 10 c.p.c. e non può essere derogato ai fini dell'applicazione della tariffa professionale».

2.556

VALENTINO, AUGELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis. la progettazione e la direzione relativa agli interventi di conservazione e restauro";

b) all'articolo 17, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici e ambientali":

1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche relative alla conservazione e al restauro;

2) una prova scritta sui temi di cultura e tecnica della conservazione;

3) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale».

2.557

VICARI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al fine di razionalizzare le procedure e ridurre la spesa, gli accertamenti [mali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito di patti territoriali, contratti d'area e loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico, esclusivamente per le iniziative imprenditoriali che comportano un investimento ammissibile di importo superiore o uguale a 1.549.370,70 euro. I relativi oneri, a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, costituiscono spese ammissibili nei limiti del contributo massimo concedibile.

43-ter. In relazione alle iniziative imprenditoriali che presentano un investimento ammissibile di importo inferiore a 1.549.370,70 euro, il Mi-

nistero dello sviluppo economico, nell'esercizio delle proprie funzioni, dispone i controlli e le ispezioni, anche a campione, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320 e provvede a promuovere l'emissione del provvedimento definitivo di concessione sulla base delle risultanze della relazione istruttoria finale. Il CIPE, provvede conseguentemente a modificare le disposizioni di cui alla delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 69 e della successiva delibera CIPE del 2 dicembre 2005, n. 171».

2.558

Leopoldo Di GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco, al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 10 gennaio 2009 nel numero di 450 unità.

L'AIFA è autorizzata ad avviare nel triennio 2009-2011 procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, anche riservate al personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificato in 7.086.554,83 di euro, sono interamente a carico dell'AIFA e sono finanziati con le risorse di cui al suddetto articolo 48, comma 8, lettera b), senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2.559

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 14-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello Statuto della Regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della Difesa dello Stato, che hanno perso la condizione di interesse di di-

fesa dello Stato, sono assegnati, a titolo gratuito, alla Regione medesima"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6,5

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso d-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento».

2.560

POLI BERTONE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

Le imprese agricole debentriche che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2008 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

Ai sensi di quanto disposto dal decreto Legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'art. 5, comma 2 del medesimo decreto.

I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitoria dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzioni in maniera lineare, pari al 5 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.561

MENARDI, MUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 36 dell'articolo 3, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è abrogato».

Conseguentemente, al relativo onere si provvederà mediante riduzione in maniera lineare degli importi di parte corrente della tabella C.

2.562

COSTA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 36 dell'articolo 3, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è abrogato».

2.563

STIFFONI, MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Dopo l'articolo 2952 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2952-bis. – I diritti relativi al contratto di somministrazione del servizio idrico integrato, si prescrivono in un anno"».

2.564

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

2.565

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione

dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

2.566

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse.

43-ter. Il comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"13. I Presidenti delle Camere versano il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, a seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 2, dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e del deposito del consuntivo delle spese elettorali".

43-quater. Le disposizioni di cui ai commi 43-bis e 43-ter si applicano alle spese elettorali sostenute a partire dal rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 13 e 14 aprile 2008».

2.567

BEVILACQUA, SPEZIALI, GENTILE, VALENTINO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 1996, n. 564, e successive modifiche ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2009».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli importi di parte corrente della tabella C.

2.568

POLI BORTONE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione configurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2007, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2009».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 3 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.569

VALLARDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura"».

2.570

VALLARDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Gli importi di cui all'articolo 41 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per riscrittura ai registri nazionali ai sensi dell'articolo 19 della predetta legge, versati tramite tesoreria provinciale al Capo XVII, capitolo 3582 "entrate derivanti dai versamenti dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali" sono trasferiti, con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno, sul Capitolo di spesa 7616/2 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato "contributi alle Regioni per la realizzazione del programma interregionale relativo a prove varietali". Al fine di provvedere al rimborso dei costi sostenuti dagli Enti ed Organismi di coordinamento delle prove varietali i compensi versati dai costitutori di nuove varietà vegetali nel periodo compreso tra le campagne di semina dall'autunno dell'anno 2003 all'autunno dell'anno 2008 sono trasferiti sul capitolo di spesa 7616/2 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.571

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le spese di parte corrente del 3,5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.572

LUMIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.573

LUMIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.574

GENTILE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogato».

2.575

GENTILE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 11 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:

"11. Le banche e le poste italiane mantengono evidenza dei dati identificativi e del codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli si assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesti assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. La documentazione inerente ai dati medesimi costituisce prova documentale, ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, per i reati previsti degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale"».

2.576

FLERES, ALICATA, POLI BORTONE, CENTARO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Le imprese sociali e le ONLUS, che dimostrino tramite un bilancio certificato da un professionista abilitato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

43-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la giusta procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi».

2.577

FLERES, ALICATA, CENTARO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Le piccole e medie imprese, che dimostrino, tramite un bilancio certificato da un professionista abilitato, di avere costi del personale

ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

43-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la giusta procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi».

2.578

FLERES, STANCANELLI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 80, comma 1, alinea della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

43-ter. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 dicembre 2009 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

2.579

CARLINO, ASTORE, BUGNANO, MASCITELLI, IANNUTTI, BELISARLO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 90 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze – missione Diritti sociali, politiche sociali e fa-

miglia – voce: decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1:
Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 90.000;
2010: + 90.000;
2011: + 90.000.

2.580

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO,
CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 275 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 275.000;
2010: + 275.000;
2011: + 275.000.

2.581

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE,
BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-ter. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai

commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 537 del 1993 – Articolo 5, comma 1, lettera A – Funzionamento delle università, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 60.000;
2010: + 726.000;
2011: + 800.000.

2.582

BUGNANO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: D.Lgs. n. 204 del 1998 – Programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione:

2009: + 102.000.

2.583

GIAMBRONE, PARDI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, il comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 338 del 2000 – Alloggi e residenze per studenti universitari, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 7.000;
2010: + 7.500;
2011: + 13.000.

2.584

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: "96 per cento" con "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con "«95 per cento" ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con "96 per cento".

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 163 del 1985 – Interventi a favore dello spettacolo, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 150.000;

2010: + 150.000;

2011: + 250.000.

2.585

RUSSO, DI NARDO, DE TONI, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 – Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:

2009: + 20.000;

2010: + 20.000;

2011: + 20.000.

2.586

DE TONI, RUSSO, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 – Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

2.587

RUSSO, BELISARLO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 e dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientali e – articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

2.588

RUSSO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale – articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2009: + 30.000;

2010: + 30.000;

2011: + 30.000.

2.589

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: Diritto alla mobilità programma: Sistemi portuali voce: legge n. 296 del 2006 – Articolo 1, comma 983 (u.p.b. 2.2.6) con il seguente importo:

2009: + 60.000.

2.590

PEDICA, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, LANNUTTI, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono ridotte per un importo pari a 150 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali. voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000;
2010: + 150.000;
2011: + 150.000.

2.591

LI GOTTI, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Edilizia statale e interventi speciali, voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 278 – Avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (u.p.b. 1.7.6.) con il seguente importo:

2009: + 55.000.

2.592

FASANO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 153, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico finanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da società di servizi costituite dalla banca stessa ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966"».

2.593

D'ALÌ

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Le somme di cui all'articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari allo 0,5 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.594

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le risorse sono riservate all'entrata dello Stato».

2.595

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 1 dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a centomila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento non opposte, non pendenti in contenzioso, né sospese, né rateizzate, né in corso di rateizzazione, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento per ammontare pari al 30% e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo"».

2.596

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 437, il secondo periodo è soppresso».

2.597

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la parola: "diecimila" è sostituita dalla parola "centomila"».

2.598

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la parola: "diecimila" è sostituita dalla parola: "cinquanta-mila"».

2.599

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la parola: "diecimila" è sostituita dalla parola: "ventimila"».

2.600

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono aggiunte infine le seguenti parole: "La precedente disposizione non si applica alle cartelle per le quali sia pendente un contenzioso ovvero per le quali sia stata disposta la sospensione, la rateizzazione o la dilazione del pagamento per legge o mediante provvedimento dell'amministrazione"».

2.601

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "al doppio" sono sostituite con le parole: "a dieci volte"».

2.602

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "al doppio" sono sostituite con le parole: "a cinque volte"».

2.603

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "al doppio" sono sostituite con le parole: "al triplo"».

2.604

CARUSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 545 del codice di procedura civile le parole: "crediti alimentari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i crediti alimentari e gli assegni di mantenimento"».

2.605

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'Articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "; il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.606

CARUSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Ai comma 1 e 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono rispettivamente sostituite le parole: "Sono esenti dall'imposta" con le parole: "Sono esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 e dall'imposta" e le parole: "L'imposta non è dovuta" con le parole: "Non deve essere presentata la dichiarazione di cui all'articolo 8 e non è dovuta l'imposta"».

2.607

LEGNINI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 4 dell'articolo 46-bis, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159, come convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 175, 1. n. 244/2007, si interpreta nel senso che la facoltà, ivi prevista, per i Comuni, in attesa dell'espletamento delle nuove gare per l'affidamento del servizio, di incrementare i canoni delle concessioni di distribuzione, trova sempre applicazione a decorrere dal 10 gennaio 2008 in tutti i casi nei quali il canone non sia contrattualmente previsto, ovvero sia previsto in misura inferiore al 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione, ivi compresi i casi nei quali non sia ancora spirato il termine di scadenza naturale della concessione ovvero non sia scaduto il periodo transitorio alla stessa applicabile, e con efficacia sino al nuovo affidamento. I predetti incrementi dei canoni delle concessioni di distribuzione non possono costituire costi riconoscibili in tariffa ai gestori del servizio».

2.608

THALER HAUSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

2.609

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 39-ter, comma 1117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 2, dopo le parole: "impianti già autorizzati" sono inserite le seguenti: "o con procedura di autorizzazione già avviata"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.610

GIARETTA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 37, comma 7, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, sopprimere l'ultimo periodo».

2.611

ANDRIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le somme accantonate per l'anno 2009, ai sensi del disposto dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco n. 1 allegato al presente articolo, sono rese disponibili per gli importi di spesa ivi indicati. Il Ministro dell'economia, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 1.027,844;

2010:

2011:

Elenco 1:

Ministero della salute, legge 28 agosto 1997, n. 284: Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (upb 04.01.02.10 - Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, cap. 4401) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 234.614;

Ministero per i beni e le attività culturali, legge 25 novembre 1999, n. 453: Spese per il funzionamento del Museo Tattile statale Omero di Ancona (upb 02.01.01.00 - Funzionamento, cap. 1308) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 14.486;

legge 13 novembre 2002, n. 260: Contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" (upb 06.01.02.01 - Enti e attività culturali, cap. 363/01) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 502.826;

legge 3 agosto 1998, n. 282: Centro nazionale per il libro parlato (upb 06.01.03.01 - Centro nazionale per il libro parlato, cap. 363/03) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 275.918;

2.612

MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le somme accantonate per gli anni 2008-2009, ai sensi dell'articolo unico, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco allegato al presente articolo, sono rese disponibili ed erogate per gli importi di spesa ivi indicati».

Allegato:

Legge 23 settembre 1993, n. 379: Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi (upb 04.01.02.02 – Protezione e assistenza sociale, cap. 2316/1) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 289.128;

legge 12 gennaio 1996, n. 24: Contributo compensativo (upb 04.01.02.02 – Protezione e assistenza sociale, cap. 2316/1) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 259.688;

legge 28 agosto 1997, n. 284: Contributo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (upb 04.01.02.02 – Protezione e assistenza sociale, cap. 2316/1) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 43.995;

Ministero della salute, legge 28 agosto 1997, n. 284: Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione italiana dell'Agencia internazionale per la prevenzione della cecità (upb 04.01.02.10 – Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, cap. 4401) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 234.614;

Ministero per i beni e le attività culturali, legge 25 novembre 1999, n. 452: Spese per il funzionamento del Museo Tattile statale Omero di Ancona (upb 06.01.02.01 – Funzionamento, cap. 1308) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 20.132;

legge 13 novembre 2002, n. 260: Contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" (upb 06.01.02.01 – Enti e attività culturali, cap. 363/01) apportare le seguenti variazioni:

2009: – 502.826;

legge 3 agosto 1998, n. 282: Centro nazionale per il libro parlato (upb 06.01.03.01 – Centro nazionale per il libro parlato, cap. 363/03) apportare le seguenti variazioni:

2009: – 275.918;

Ministero della solidarietà sociale, legge 28 agosto 1997, n. 284: Interventi integrativi disabili (upb 04.01.02.03 – Interventi integrativi disabili, cap. 3524) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 173.832».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.613

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Edilizia scolastica)

1. Limitatamente agli anni finanziari 2009, 2010, 2011, in deroga al disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della legge n. 133 del 2008, gli enti che investono in opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 23 del 1996, articolo 2, comma 1, lettera *b*), possono ricevere trasferimenti dallo Stato nei limiti complessivi di 110 milioni di euro in ragione annua».

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per etto litro ";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro"».

2.614

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, aggiungere il seguente:

32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009 e, complessivamente non potrà superare i 1.190 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.190 milioni di euro».

2.0.1

DI NARDO, MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, LANNUTTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,

n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

2.0.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.3

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: "biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: "biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: "gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

3. All'articolo 2, comma 150 punto c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 3" sono eliminate.

4. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte" sono eliminate.

5. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "in conto interessi con capitalizzazione anticipata" è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.4

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono destinate per il 40 per cento al settore ittico».

2.0.5

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e al settore della pesca e dell'acquacoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.6

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le indennità ed i premi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.8

BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, LI GOTTI, DI NARDO, RUSSO, CAFORIO, PEDICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento del Fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica)

1. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, da destinare ad interventi di adeguamento Strutturale degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio-sità.

2. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 25 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Soccorso civile";

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Politiche previdenziali";

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Fondi da ripartire" Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma: "Cooperazione allo sviluppo";

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" Decreto legislativo 502/1992;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Istruzione universitaria"»;

2.0.9

BAIO, Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra 0 e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2010 e 2011.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.0.10

MOLINARI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "ricerca e innovazione", "Tutela della salute", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche previdenziali".

2.0.11

AZZOLLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Eliminazione della nomina nelle ASL delle figure del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 3, comma 1-*quater*, aggiunto dall'art. 3, comma 1, d.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, è soppresso il terzo periodo,
- è soppresso il comma 1-*quinqües*;
- al comma 11, sono sopresse le parole «direttori amministrativi o direttori sanitari»;
- alla rubrica dell'articolo 3-*bis*, sono sopresse le parole "direttore amministrativo e sanitario";
- all'articolo 3-*bis*, comma 8, al primo e terzo periodo, sono sopresse le parole ", del direttore amministrativo e del direttore sanitario";
- all'articolo 3-*bis*, sono soppressi il comma 8, secondo periodo, e il comma 9;
- all'articolo 3-*bis*, al comma 11, primo periodo, sono sopresse le parole "del direttore amministrativo e del direttore sanitario";
- all'articolo 15-*bis*, comma 1, sono sopresse le parole "al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché";
- all'articolo 17, comma 2, sono sopresse le parole "del direttore sanitario e amministrativo," inoltre, dopo l'articolo 17-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*ter.* – 1. Ogni qualvolta la normativa secondaria si richiami alle sopresse figure degli ex Direttori amministrativi e sanitari delle A.S.L. nell'ambito delle rispettive competenze gestionali, le relative attribuzioni e responsabilità sono da intendersi assunte dal Direttore Generale."».

2.0.12

ASTORE, MONGIELLO, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Definizione degli adempimenti tributari per i territori della regione Molise e della Provincia di Foggia, interessate dal sisma dell'ottobre 2002)*

1. Per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, i versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, sono ridotti al 40 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dalle ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le riscossioni, sospese dall'anno 2002, decorrono dal 1° gennaio 2010 e l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale è corrisposto al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, con la riduzione di cui al presente comma, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002.

2. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, ai soggetti di cui al comma 1 che si siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituto di imposta. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al comma 1, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

3. Ai datori di lavoro e ai dipendenti pubblici aventi residenza legale o domicilio nel luogo dell'evento sismico del 31 ottobre 2002, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2008 è concessa, su richiesta degli interessati, secondo i criteri e le modalità stabiliti ai commi 1, 2 e 3, la facoltà di rateizzare quanto dovuto all'Erario.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, gli eventuali versamenti tributari e contributivi già eseguiti dai soggetti interessati, sono considerati imputabili a titolo di acconto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».

2.0.13

ASTORE, MONGIELLO, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi per la prosecuzione della ricostruzione nei territori del Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002)

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto "cratere sismico", individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, destinando non meno del 60 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».

2.0.14

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "per l'elezione della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il

loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso".

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato" e il quinto periodo è soppresso».

2.0.15

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.16

AMORUSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Natura giuridica e organi degli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente:

"Art. 6. - 1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 6 del codice civile:

a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'articolo 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di diecimila; di un ulteriore componente per ogni cinquemila iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro, componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'articolo 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata. In ogni caso il numero di membri elettivi dell'organo di indirizzo generale non può superare le trenta unità"».

2.0.17

AMORUSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo integrativo per gli iscritti agli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente: "Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato, dagli Enti, nella misura dal 2 al 4 per cento di fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. La misura percentuale il 2 per cento viene destinata ai montanti contributivi o a forme di assistenza a favore degli iscritti"».

2.0.18

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

1. L'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - *(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)*. - 1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma lettera e) e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al precedente comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: 'cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche' sono aggiunte le seguenti: 'nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate'.

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo."».

2.0.19

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

1. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è così riformulato:

"1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati"».

2.0.20

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

1. All'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente al-

l'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti"».

2.0.21

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

1. All'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».

2.0.22

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

1. All'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale

indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sotto stante"».

2.0.23

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di finanza locale)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, la compartecipazione dinamica al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'articolo 1, comma 189 e 192 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore dei comuni è incrementata fino a concorrenza delle maggiori risorse derivanti dalle misure di cui ai commi 2 e 3.

2. L'aumento della compartecipazione sull'imposta sono disposti a decorrere dal 1° gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti assegnati dallo Stato sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

3. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, i commi 4, 4-bis e 4-ter sono soppressi. Le risorse oggetto della revoca di cui al presente comma, comprese quelle già trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. L'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle disposizioni di cui al comma 1, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei

commi da 1 a 4 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario».

2.0.24

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di finanza locale)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'articolo 1, comma 189 e 192 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore dei comuni è determinata in misura pari al 20 per cento.

2. L'aumento della compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti assegnati dallo Stato sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

3. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, i commi 4, 4-bis e 4-ter sono soppressi. Le risorse oggetto della revoca di cui al presente comma, comprese quelle già trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. L'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle disposizioni di cui al comma 1, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 1 a 4 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi sta-

tuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario».

2.0.25

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 24 luglio 2008, n. 126)

1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 93 convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008».

Conseguentemente è abrogato il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

2.0.26

AZZOLLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito:

"Art. 108. – 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e i presidenti delle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispon-

dono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia"».

2.0.27

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione».

2.0.28

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 ago-

sto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite al medesimo comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppresa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, dei patrimoni, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane».

2.0.29

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, in particolare di quelli amministrativi, anagrafici, contabili e tecnici.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni».

2.0.30

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

2.0.31

AMORUSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le presenti disposizioni non si applicano in nessun caso per le assunzioni di personale della Polizia municipale e per le spese in materia di sicurezza da parte degli enti locali,

2. All'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica in nessun caso per le assunzioni di personale della Polizia municipale e per le spese in materia di sicurezza da parte degli enti locali»,

b) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: «In nessun caso le spese connesse alle assunzioni di personale della Polizia municipale e le spese in materia di sicurezza da parte degli enti locali partecipano ad individuare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti».

c) alla prima proposizione del comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «, e tenuto conto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5».

d) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: «In analogia con i principi affermati nei precedenti commi 4, 5 e 6, al fine di determinare l'incidenza delle spese di personale, non vengono calcolate le spese per le assunzioni di personale della Polizia municipale da parte degli enti locali».

2.0.32

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.33

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese fvali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti positiva e superiore al 20 per cento, il saldo programmatico

per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20 per cento della suddetta spesa finale.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 63 milioni di euro per l'anno 2009, di 66 milioni di euro per l'anno 2010 e di 49 milioni di euro per l'anno 2011.

2.0.34

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole «non sono conteggiate» con le seguenti: «possono non essere conteggiate».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.35

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «realizzazione di investimenti» *eliminare la parola:* «infrastrutturali».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.36

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 20, dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al comma 20, dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire la lettera a) come segue: «impegnare spese correnti esclusi gli aumenti contrattuali, compreso il segretario comunale, in misura superiore all'importo medio dei impegni effettuati nel triennio».

2.0.39

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Le spese in conto capitale degli Enti Locali già fmanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica. Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 per cento delle somme anticipate. I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli Enti Locali"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle fmanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.40

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte cor-

rente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.41

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente"».

2.0.42

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente"».

2.0.43

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementata di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 35 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.44

DE TONI, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.45

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino degli stanziamenti per il potenziamento della viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), è assegnato alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria un contributo finanziario rispettivamente pari 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010.

2. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni per gli anni 2009 e 2010.

2.0.46

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Viabilità e sicurezza nello Stretto di Messina)

1. All'articolo 2, comma 234, della legge n. 244 del 2007, le parole: "di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, sono sostituite dalle seguenti: "di 42 milioni di euro per l'anno 2009, di 22 milioni per l'anno 2010 e di 22 milioni di euro per l'anno 2011".

2. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento».

2.0.47

DE TONI, MASCITELLI, LANUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Sviluppo della mobilità locale)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 255, punto A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 5 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

- a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
- b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
- c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
- d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
- e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» *Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato)*;
- f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione »L'Italia in Europa e nel mondo« programma: «Cooperazione allo sviluppo»;
- g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione »Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca« programma «Sostegno al settore agricolo»;
- h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
- i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
- l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» *Decreto legislativo 502/1992*;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.0.48

SARRO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

1. La gestione dei beni e degli impianti che insistono sulle tratte di proprietà dell'ANAS S.p.A., può essere affidata, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 D. Lgs.446 del 15 dicembre 1997».

2.0.49

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MAZZUCCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011».

Conseguentemente alla tabella B, inserire la voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con i seguenti importi:

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

2.0.50

Vittoria FRANCO, BAIO DOSSI, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assistenza di maternità individuale e conciliazione dei tempi nell'accesso ai servizi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i rapporti con le regioni e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto:

a) la realizzazione, in sede di attuazione del Il Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi» di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico/sociale che prevedano forme di assistenza di maternità individuale dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido;

b) l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilizzazione degli orari di apertura degli asili e delle scuole, nonché degli uffici pubblici che erogano i principali servizi ai cittadini».

2.0.51

GHEDINI, Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Formazione professionale e sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità femminili)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 45 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. – *(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale).* – 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale

europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente".

2. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 25 per cento del «Fondo per la fmanza d'impresa» di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome».

2.0.52

AMORUSO

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I commi dal 228 al 237 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogati.

2. All'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

"6. Dall'imposta lorda si detraggono integralmente le spese documentate inerenti l'installazione e la manutenzione – presso abitazioni di pro-

prietà o in locazione, presso uffici di proprietà o in locazione e presso esercizi commerciali di proprietà o in gestione – di sistemi di video-sorveglianza, di sistemi di casseforti, porte corazzate, cassette di sicurezza, porte anti-intrusione, bussole anti-rapina, serrature di sicurezza e sistemi di allarme. Sono altresì detratte le spese per l'utilizzo di istituti di vigilanza privati".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del comma 1».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 6.000;

2010: – 6.000;

2011: – 6.000.

2.0.53

LANUTTI MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "4.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "4.400 euro"».

Conseguentemente all'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento».

2.0.54

PEDICA, MASCITELLI, LANUTTI, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale)

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "euro 300" sono sostituite da: "euro 350";

b) alla lettera b) le parole: "euro 150" sono sostituite da: "euro 200".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

2-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «con l'aliquota del 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento».

2.0.55

LI GOTTI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISSARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Programma straordinario di edilizia penitenziaria)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 20 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» *Decreto legislativo 502/1992*;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» *programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»*;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;

2.0.56

GIAMBRONE, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I commi 411 lettera *d*), 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono soppressi».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» *Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato)*;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo 502/1992;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.0.57

GIAMBRONE, CARLINO, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 605, lettera c, quattordicesimo periodo, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole "decreto ministeriale 3 ottobre 2006," aggiungere le seguenti "che nel dicembre 2006 abbiano acquisito il requisito relativo all'anno di incarico di presidenza nelle more di svolgimento delle predette prove concorsuali concluse con esito positivo".

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 85 del 18 novembre 2005 sopprimere le seguenti parole: «non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'articolo 1, i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: - 3.000;

2010: - 3.000;

2011: - 3.000.

2.0.58

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2008.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'art. 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accanto-

namenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'art. 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.59

PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.";

b) all'articolo 28 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.60

PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471 in materia di sanzioni accessorie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un triennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un importo superiore a 200,00 euro ciascuna/o, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è esecutivo con un preavviso minimo, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione, di 60 giorni ovvero di 120 giorni per gli esercizi ricettivi. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.61

ANTEZZA, CHIURAZZI, BELISARIO, MONGIELLO, LEGNINI, BUBBICO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norma interpretativa)

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investi-

menti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

2.0.62

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis

(Destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2009, fermo restando quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nell'ambito delle politiche migratorie con particolare riguardo alla promozione della cultura e della lingua italiana e nel mondo;

c) finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;

d) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, salute, politiche sociali, e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 e le modalità di riparto delle somme».

2.0.63

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 6.323,49 IVA compresa];

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 1.897,06 IVA compresa];

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 948,51 IVA compresa];

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 379,40 IVA compresa];

e) soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 189,72 IVA compresa].

2. Esercizi pubblici (non ricettivi):

a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori;

b) gli esercizi pubblici rimanenti sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente art. 1, indipendentemente dal numero di televisori.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.64

RUSSO, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi per la bonifica e il ripristino delle aree interessate dall'emergenza rifiuti)

1. Al fine di potenziare gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree della regione Campania destinate allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento ovvero al deposito temporaneo di rifiuti, con particolare riferimento alle aree destinate alla allocazione di balle di combustibile derivato da rifiuto (CDR), è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli interventi di cui al presente articolo, a valere sulle predette risorse finanziarie, sono adottati previa intesa con la regione e gli enti locali interessati ed in coerenza con i programmi già previsti in materia dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto all'emergenza rifiuti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a valere sulle risorse di cui al comma 1, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari degli stessi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 8.000;

2010: - 8.000;

2011: - 8.000.

2.0.65

LANNUTTI, BELLISARIO, MASCITELLI, PARDI, LI GOTTI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte

dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

2.0.66

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Efficienza energetica nella climatizzazione estiva)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti centralizzati di climatizzazione estiva apparecchi ad alta efficienza.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: 30.000;

2010: 60.000;

2011: 60.000.

2.0.67

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione procedure)

1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1".

2.0.68

AMORUSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo le parole: «sugli intrattenimenti» sono sostituite dalle seguenti: «di scopo»;

b) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dal seguente: «per tutte le esecuzioni musicali sia dal vivo che non dal vivo»;

c) all'allegato A, il «punto tariffa 1» è *sostituito come segue:*

Punto Tariffa	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali sia dal vivo che non dal vivo	10%

2.0.69

BARELLI, COSTA, ESPOSITO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1-bis della legge n. 184 del 2008 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del

predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di assetto dei relativi settori alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con l'esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 13,4 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono assegnate in pari misura al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in funzione delle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali dell'ente, nonché, all'UNIRE per essere interamente destinate all'incremento dei montepremi. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, nonché dal comma 6 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del montepremi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie UNIRE è approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ciascun anno sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti"».

2.0.70

COSTA, BARELLI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1-bis della legge n. 184 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, sopprimere la parola: "contestualmente" nonché le parole: "e sportiva" nonché le parole: "all'articolo 1, comma 287, lettera

a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e" nonché le parole: "nei riguardi di soggetti".

Dopo le parole: "prodotti di gioco pubblici", aggiungere le seguenti: "su base ippica; conseguentemente i concessionari di questa tipologia di diritti hanno la facoltà di richiedermi la conversione secondo il rapporto di un diritto della tipologia oggetto della procedura per tanti diritti il cui corrispettivo di aggiudicazione sia stato, unitariamente o per sommatoria, almeno pari alla base d'asta".

Al comma 3, sostituire le parole: "su base ippica ovvero su base sportiva" con le seguenti: "o di prodotti di gioco pubblici".

Al comma 5, sostituire le parole: "è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta" con le seguenti: "è di euro 85.000,00 per ciascun diritto. I diritti così assegnati, così come quelli assegnati in conversione ai sensi del secondo periodo del comma 2, non sono computati nel numero massimo di cui al comma citato". Al medesimo comma, dopo le parole: "28 agosto 2006", aggiungere le seguenti: "anche al fine di rendere omogenea la dotazione tecnologica dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a quella richiesta per i punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici su base sportiva di cui alla lettera a) del comma 2 della medesima norma".

Al comma 6, dopo le parole: "n. 101", aggiungere le seguenti: ", l'articolo 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006"».

2.0.71

AMORUSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 505,
della legge 27 dicembre 2006, n. 196)*

1. L'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 1, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali"».

2.0.72

Nicola DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le società di capitali preposte alla gestione dei servizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro. In mancanza di adeguamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare».

2.0.73

LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente: "511-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009".

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finan-

ziamento degli enti nazionali di formazione professionale ai sensi del comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.0.74

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero)

1. È istituito l'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani nati in Italia emigrati all'estero fino al 31 dicembre 1960 e residenti all'estero.

L'assegno spetta, a decorrere dall'anno 2009, ai cittadini italiani che hanno compiuto sessantacinque anni di età e che possiedono un reddito individuale annuo non superiore a 3.500 euro e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a 5.000 euro.

Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno.

A decorrere dall'anno 2009, le risorse rivenienti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri, che le utilizza per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica.

Per l'anno 2009, l'assegno di riparazione storica è erogato nel limite delle risorse derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo.

A decorrere dall'anno 2010, le risorse da destinare alla corresponsione dell'assegno sono determinate annualmente dalla legge finanziaria,

ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alle sedi consolari, anche attraverso i patronati o le associazioni italiane individuati a tal fine dalle ambasciate italiane, le domande per il conseguimento dell'assegno di riparazione storica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una fotocopia ,autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato che certifichi la condizione di cittadino italiano residente all'estero, e di una certificazione di ingresso nel Paese ospitante in data anteriore al 31 dicembre 1960;

b) un'autocertificazione comprovante il possesso di redditi non superiori ai limiti di cui all'articolo 1, secondo periodo;

c) nel caso in cui i richiedenti percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, la documentazione relativa al loro ammontare, rilasciata dall'ente erogatore.

3. L'importo dell'assegno di riparazione storica è pari a quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Il diritto all'assegno di riparazione storica si estingue qualora il beneficiario:

a) stabilisca la sua residenza in Italia;

b) rinunci alla cittadinanza italiana;

c) perda i requisiti di reddito di cui all'articolo 1, secondo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 1, a decorrere dall'anno 2010, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane di cui al comma 2, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri ogni elemento utile ai fini della determinazione delle risorse necessarie per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica nel corso dell'anno successivo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, 60 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per l'anno 2011.

Art. 3.**3.Tab.A.1**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Alla Tabella A, inserire la voce Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:

2009: + 15.000;
2010: + 15.000;
2011: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A:

– alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

– alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

– alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

3.Tab.A.2

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, PASSONI, GHEDINI, ADAMO, MERCATALI, LEGNINI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in aumento:

2009: + 3.000 ;
2010: + 3.000 ;
2011: + 3.000 .

Conseguentemente, alla medesima tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione;

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

3.Tab.A.3

SARO, COLLINO, CAMBER

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: + 500;
2010: + 500;
2011: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella A

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: - 500;
2010: - 500;
2011: - 4.000.

3.Tab.A.4

ANDRIA

Alla Tabella C, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, voce Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - Interventi - cap. 4132), apportare le seguenti variazioni in aumento:

2009: + 500;
2010: + 500;
2011: + 500.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 500;
2010: - 500;
2011: - 500.

3.Tab.A.5

SARO, COLLINO, CAMBER

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: + 500;
2010: + 500;
2011: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella A

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: - 500;
2010: - 500;
2011: - 4.000.

3.Tab.A.6LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE,
BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO*Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno missione: Ordine pubblico e sicurezza programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 - Funzionamento - capp. 2668, 2815), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 15.000;
2010: + 15.000;
2011: + 15.000.

3.Tab.A.7

MARITATI, CASSON, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 9.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 9.000 ;
2010: + 5.000 ;
2011: + 5.000 .

3.Tab.A.8

CARLINO, DE TONI, MASCITELLI, BUGNANO, PEDICA, GIAMBRONE

All'articolo 3, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 8.000;
2010: – 8.000;
2011: – 8.000.

Conseguentemente al medesimo articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Edilizia statale e interventi speciali – voce: Decreto-legge n.112 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008 – Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n.17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (u.p.b. 1.7.6 – Investimenti cap.7695) con i seguenti importi:

2009: + 8.000;
2010: + 8.000;
2011: + 8.000.

3.Tab.A.9

LANNUTTI, DE TONI, BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, BUGNANO, PEDICA, GIAMBRONE

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.500;
2010: – 5.500;
2011: – 5.500.

Conseguentemente al medesimo articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico, programma: Politiche abitative – voce: Legge n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1154: Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (Settore n.8) Edilizia residenziale e agevolata (u.p.b. 3.1.6 – Investimenti cap. 7439) con i seguenti importi:

2009: + 5.500;
2010: + 5.500;
2011: + 5.500.

3.Tab.A.10

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI,

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 3.000;
2011: – 2.000;

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5.000;
2010: + 3.000;
2011: + 2.000.

3.Tab.A.11

BELISARIO, PARDI, RUSSO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, PEDICA, CAFORIO, MASCITELLI, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, GIAMBRONE

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno missione: Soccorso civile apportare le seguenti variazioni:

programma: Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico voce: Legge n. 968 del 1969 e decreto legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1-Funzionamento-cap. 1916)

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

3.Tab.A.12

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 4.000;
2010: - 4.000;
2011: - 4.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 4.000;
2010: + 4.000;
2011: + 4.000.

3.Tab.A.13

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce: Ministero degli Affari esteri, Missione: L'Italia in Europa e nel mondo», Programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», inserire la seguente voce di spesa: Legge n. 58 del 2001: Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario.

2009 + 3.500;

2010 + 3.500;

2011 + 3.500.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 – 3.500;

2010 – 3.500;

2011 – 3.500.

3.Tab.A.14

BELISARIO, PARDI, CAFORIO, LI GOTTI, PEDICA, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, MASCITELLI, DI NARDO, GIAMBRONE, RUSSO

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 3.000;

2010: – 3.000;

2011: – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'interno missione: Ordine pubblico e sicurezza, apportare le seguenti variazioni:

programma: Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica voce: Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (3.1.1 Funzionamento – cap. 2674)

2009: + 3.000;

2010: + 3.000;

2011: + 3.000.

3.Tab.A.15

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

3.Tab.A.16

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: - 2.000;
2011: - 1.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 2.000;
2011: + 1.000.

3.Tab.A.17

RUSSO, PARDI, DE TONI, PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI

Alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: casa e assetto urbanistico, programma: politiche abitative, legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 108, Fondo per l'edilizia a canone speciale (cap 1691), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

3.Tab.A.18

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia – Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: articolo 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 – Funzionamento – capp. 2668, 2815), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 2.000;
2010: + 2.000;
2011: + 2.000.

3.Tab.A.19

MARITATI, CASSON, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 2.000;
2010: + 2.000;
2011: + 2.000.

3.Tab.A.20

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze Missione: Relazioni Finanziarie con le autonomie territoriali. Programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale. Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli- Venezia Giulia – Articolo 16, comma 2: Contributo alla Regione Friuli-Venezia- Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/p), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.200;
2010: + 2.200;
2011: + 2.200.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.200;
2010: – 1.200;
2011: – 1.200.

3.Tab.A.21

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia – Art. 16, comma 2: Contributo alla Regione Friuli-Venezia-Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/P), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.200;
2010: + 2.200;
2011: + 2.200.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.200;
2010: – 2.200;
2011: – 2.200.

3.Tab.A.22

LI GOTTI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.000;
2010: – 1.000;
2011: – 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero della giustizia missione: Giustizia programma: Amministrazione penitenziaria, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza – Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 – Interventi – cap. 1786), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.000;
2010: + 1.000;
2010: + 1.000.

3.Tab.A.23

PEGORER, BLAZINA, PERTOLDI

Alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2. – Interventi – capp. 4061, 4063/P), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 720;
2010: + 750;
2011: + 750.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 720;
2010: – 750;
2011: – 750.

3.Tab.A.24

Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO

Alla Tabella A aggiungere la seguente voce: «Ministero dello Sviluppo Economico»

2009: + 3.000.

Conseguentemente: alla Tabella C apportare le seguenti modifiche:

«Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985. Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (1.2.2. Interventi)

2009: – 2.000.

Ministero dell'economia e delle finanze: politiche economiche e finanziarie e di bilancio. – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia demanio) (1.1.2 –Interventi – cap. 3901)

2009: – 1.000.

3.Tab.A.25

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 30.000;
2010: – 30.000;
2011: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – Legge n. 451 del 1959: Istituzione

del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 Funzionamento – cap 2674), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 30.000;

2010: + 30.000;

2011: + 30.000.

3.Tab.A.26

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce:

– legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 1058 – 1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21):

2009: + 48.594,186;

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 35.594,186;

Alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 13.000.

3.Tab.A.27

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, Vittoria FRANCO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAILO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, SBARBATI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce: Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione

della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: – Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2108), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 20.000;
2010: + 40.000;
2011: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 20.000;
2011: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 20.000;
2011: – 20.000.

3.Tab.A.28

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 147 del 1992, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 –Interventi – Cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;

2010: – 10.000;

2011: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;

2010: – 10.000;

2011: – 10.000.

3.Tab.A.29

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI

Alla tabella A, inserire la voce: Ministero degli affari esteri, con i seguenti importi:

2009: + 40.000;

2010: + 40.000;

2011: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fino a concorrenza dell'onere di 40 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito del Ministero degli esteri di tutte le missioni e le autorizzazioni di spesa ivi indicate;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione: «Fondi da ripartire» programma: «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Ricerca e innovazione» del decreto-legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione: «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione: «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione: «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma: «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione: «Casa e assetto urbanistico».

3.Tab.A.30

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5 milioni;

2010: + 5 milioni;

2011: + 5 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: istruzione universitaria, programma: sistema universitario e formazione post universitaria, legge n. 245 del 1990 (cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5 milioni;

2010: - 5 milioni;

2011: - 5 milioni.

3.Tab.A.31

LEGNINI, VITALI, BASTICO, MORANDO, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MILANA, Nicola ROSSI

Alla tabella D, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane, con i seguenti importi:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 30.000;
2010: – 30.000;
2011: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.000;
2010: – 20.000;
2011: – 20.000.

3.Tab.A.32

GIARETTA, RUSCONI

Alla tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro, programma: Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito, voce: Legge n.296 del 2006: Legge finanziaria 2007 – Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3.6. – Investimenti – cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

3.Tab.A.33

VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: –Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – (3.3.2 Interventi – cap. 1261), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 8.000;
2010: + 8.000;
2011: + 10.000;

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 8.000;
2010: – 8.000;
2011: – 10.000.

3.Tab.A.34

Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, voce: Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO: – Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (3.2.6 – Investimenti – cap. 7305), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 3.000;
2010: – 3.000;
2011: – 3.000.

3.Tab.A.35

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, TONINI, LUMIA

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, inserire la seguente voce: Legge n. 58 del 2001: Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (1.2.2 – Interventi – cap. 2210), con i seguenti importi:

2009: + 1.000;
2010: + 1.000;
2011: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2009: – 1.000;
2010: – 1.000;
2011: – 1.000.

3.Tab.A.36

SERRA, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SIRCANA

Alla tabella A, alla rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni in aumento:

2009: + 450.000;
2010: + 450.000;
2011: + 450.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3.Tab.B.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Alla tabella B, inserire la voce: Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica: Presidenza del consiglio dei ministri – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: – 10.000;

2010: – 10.000;

2011: – 10.000.

3.Tab.C.1

PISTORIO, OLIVA

Alla tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 1.365.500.000 per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Sistemi stradali, autostradali e intermodali, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria (u.p.b. 1.2.6 – Investimenti, – cap. 7487) con il seguente importo:

2009: + 1.365.500.

3.Tab.C.2

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Alla tabella C, ridurre proporzionalmente le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 1.365.500, per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Sistemi stradali, autostradali e intermodali, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce: Decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria (u.p.b. 1.2.6 Investimenti, – cap. 7487), con i relativi importi:

2009: + 1.365.500.

3.Tab.C.3

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 1,138 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», programma: «Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» - Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Fondi da ripartire» - Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione: «L'Italia in Europa e nel mondo», programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione: «Fondi da ripartire», programma: «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alla missione: «istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione: «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione: «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma: «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione: «Casa e assetto urbanistico».

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Economia e Finanze: 2.1.6 – cap. 7490):

2009: + 1.138;

2010: + 5.000;

2011: + 5.000.

3.Tab.C.4

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 1,138 milioni

di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», programma: «Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» - Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Fondi da ripartire» - Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione: «L'Italia in Europa e nel mondo», programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione: «Fondi da ripartire», programma: «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alla missione: «istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione: «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione: «Tutela e valorizzazione dei

beni e attività culturali e paesaggistici», *programma*: «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione: «Casa e assetto urbanistico».

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, *aggiungere la seguente voce*: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera *c*): Fondo per Gorizia (u.p.b. 3.1.6 aree depresse – cap. 7380):

2009: + 1.138;

2010: + 5.000;

2011: + 5.000.

3.Tab.C.5

DE TONI, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 1.000.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma*: Sistemi stradali, autostradali e intermodali, *rubrica*: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *voce*: Decreto-legge n. 262 del 2006, Art. 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.2.6. – investimenti – cap. 7487) *con il seguente importo*:

2009: – 1.000.000.

3.Tab.C.6

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, per un importo pari a euro 500.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la missione: L'Italia in Europa e nel mondo, *programma*: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, *rubrica*: Ministero dell'economia e delle finanze

voce: Legge n. 183 del 1987 – Art. 5 – Fondo destinato al coordinamento politiche comunitarie, *con il seguente importo:*

2009: – 500.000.

3.Tab.C.7

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 400.000.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro, programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, voce: Decreto-legge n. 148 del 1993 – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) con i seguenti importi:

2009: – 400.000;

2010: – 400.000;

2011: – 400.000.

3.Tab.C.8

ESPOSITO, TANCREDI, LATRONICO, AUGELLO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Alla tabella C, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per il triennio 2009-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: «Comunicazioni», voce: Legge n. 67 del 1987 (u.p.b. 11.2.3 – Oneri comuni di parte corrente) sostituire gli stanziamenti previsti per ciascuno anno del triennio con il seguente: «380.616» (in migliaia).

Conseguentemente, ridurre fino a concorrenza tutti gli altri importi di parte corrente stanziati in tabella C.

3.Tab.C.9

ESPOSITO, TANCREDI, LATRONICO, AUGELLO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Al comma 1 dell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «a decorrere dal 1° gennaio 2009 il predetto limite è elevato a 1.000.000 di euro».

Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare del 2% degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C del presente disegno di legge.

3.Tab.C.10

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fino a concorrenza dell'onere di 300 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero degli affari esteri».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia l'Europa e nel mondo», programma «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 300.000;

2010: + 300.000;

2011: + 300.000.

3.Tab.C.11

GERMONTANI

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa con l'esclusione quelle relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per un importo pari a euro 250.000.000 per l'anno 2009, a euro 270.000.000 per l'anno 2010 e a euro 290.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali voce: decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi (1.5.6 – investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21) con i seguenti importi:

2009: 250.000;

2010: 270.000;

2011: 290.000.

3.Tab.C.12

DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 230.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21) con il seguente importo:

2009: 230.000.

3.Tab.C.13

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, TONINI

Alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma cooperazione allo sviluppo e gestione sfide

globali, voce Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 – Interventi – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 200.000;

2010: + 200.000;

2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

3.Tab.C.14

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, BLAZINA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624; 1.2.6 – Investimenti – capp. 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;

2010: + 200.000;

2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente, di stanziamenti di parte corrente di tutte per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

3.Tab.C.15

GHEDINI, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADRAGNA

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma

«programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale», *apportare le seguenti modificazioni:*

Legge n. 328 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», *Art. 20, comma 8:*

2009: + 200.000;
2010: + 200.000;
2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesime dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

3.Tab.C.16

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAPORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, con l'esclusione della rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce: legge n. 163 del 1985, per un importo pari a euro 150.000.000 per l'anno 2009, a euro 150.000.000 per l'anno 2010 e a euro 250.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce: legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000;
2010: + 150.000;
2011: + 250.000.

3.Tab.C.17

MURA, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Alla Tabella C, di cui all'articolo 3, comma 2, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000;

2010: + 150.000;

2011: + 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011».

3.Tab.C.18

VITA, AUGELLO, BIANCO, BUBBICO, BUTTI, LUSI, INCOSTANTE, GARRAFFA, MORRI, RANDAZZO, RUSCONI, SANGALLI, VIMERCATI, MICHELONI

Alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: - 142.300;

2010: - 142.300;

2011: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione Comunicazioni, voce Sostegno all'editoria - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: +142.300;

2010: +142.300;

2011:+ 100.000.

3.Tab.C.19

PARDI, BUGNANO, GIAMBRIONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 102.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica apportare la seguente variazione:

2009: + 102.000.

3.Tab.C.20

RUSSO, LI GOTTI, PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRIONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative voce: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo – Art. 11, comma 1 (3.1.2 – Interventi – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 100.000;

2010: + 100.000;

2011: + 100.000.

3.Tab.C.21

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'Economia, legge n. 183 del 1989, e decreto-legge n. 398 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8561):

2009: + 100.000;

2010: + 100.000;

2011: + 100.000.

3.Tab.C.22

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 100.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica programma: Infrastrutture portuali ed aeroportuali rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Legge n. 296 del 2006 – Art. 1, comma 923, con il seguente importo:

2009: 100.000.

3.Tab.C.23

GHEDINI, ZANDA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, DELLA MONICA, FONTANA, LEGNINI, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI, VITALI

Alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni in aumento:

2009: + 82.570;
2010: + 87.713;
2011: + 135.965.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: - 82.570;
2010: - 87.713;
2011: - 135.965.

3.Tab.C.24

ASTORE, RUSSO, CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 80.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche urbane e territoriali rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Legge n. 296 del 2006 - Art. 1, comma 1008 - Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia (u.p.b. 3.2.6 - cap. 7402), con il seguente importo:

2009: + 80.000.

3.Tab.C.25

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 60.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – Art. 5, comma 1, lettera A – Spese per il funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 60.000;

2010: + 60.000;

2011: + 60.000.

3.Tab.C.26

LI GOTTI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 55.000.000 per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo 502/1992;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente missione: Infrastrutture pubbliche e logistica programma: Edilizia statale e interventi speciali rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Legge n. 244 del 2007 – Art. 2, comma 278 – avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (1.7.6. – investimenti – cap. 7472) con il seguente importo:

2009: + 55.000.

3.Tab.C.26a

GIAMBRONE, PEDICA, BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze missione: Giovani e sport programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù voce: Decreto-legge n. 223 del 2006 – Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;

2010: + 50.000;

2011: + 50.000.

3.Tab.C.27

LI GOTTI, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 50.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente alla Tabella D, voce Ministero dell'interno, inserire la seguente voce: Legge n. 521 del 1988, Misure di potenziamento delle Forze Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Art. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio.

2009: + 50.000.

3.Tab.C.28

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GUSTAVINO, DELLA SETA, Anna Maria SERAFINI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Legge n. 230 del 1998, Art. 19, Fondo nazionale per il servizio civile, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 43.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

3.Tab.C.29

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre alle autorizzazioni di spesa, con l'esclusione della rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 147 del 1992, per un importo pari a euro 40.000.000 per l'anno 2009, a euro 45.000.000 per l'anno 2010 ed a euro 70.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2, Cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 40.000;
2010: + 45.000;
2011: + 70.000.

3.Tab.C.30

BRUNO, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MARZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

All'articolo 3 alla tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione Casa e assetto urbanistico, Politiche abitative, voce Legge n. 431 del 1998 disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma 1 (3.1.2 – interventi – cap 1690), apportare le seguenti modificazioni:

2009: + 40.000;
2010: + 40.000;
2011: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 40.000;
2010: - 40.000;
2011: - 40.000.

3.Tab.C.31

ASTORE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 35.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali» ;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire»;

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico voce:

Decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 35.000;
2010: + 35.000;
2011: + 35.000.

3.Tab.C.32

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Alla tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fino a concorrenza dell'onere di 30 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agro industriale e mezzi tecnici di produzione – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – Cap. 7439):

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

3.Tab.C.33

BUGNANO, RUSSO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 20.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche programma: Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico rubrica: Ministero dello sviluppo economico voce: Legge finanziaria n. 296 del 2006, arti-

colo 1, comma 363, interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche (u.p.b. 5.1.6 – Interventi – cap. 7655) con il seguente importo:

2009: + 20.000.

3.Tab.C.34

RUSSO, PARDI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca in materia ambientale voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici apportare le seguenti variazioni:

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

3.Tab.C.35

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 10.000.000 per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali» ;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire»;

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Diritto alla mobilità, il programma: Sviluppo della mobilità locale, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la seguente voce Legge n. 244 del 2007 – art. 2 comma 255 punto A – Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (U.P.B. 2.7.6. – Investimenti – cap 7411) con i relativi importi:

2009: + 10.000.

3.Tab.C.36

GIAMBRONE, PARDI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, con l'esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'i-

istruzione universitaria *voce*: Legge n. 338 del 2000 per un importo pari a euro 7.000.000 per l'anno 2009, a euro 7.500.000 per l'anno 2010 ed a euro 13.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca *missione*: Istruzione universitaria *programma*: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria *voce*: Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 – cap. 7273/P) *apportare le seguenti variazioni*:

2009: + 7.000;
2010: + 7.500;
2011: + 13.000.

3.Tab.C.37

MASCITELLI, PARDI, BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, con l'esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca *missione*: Istruzione universitaria *programma*: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria *voce*: Legge n. 338 del 2000, *nonché di quella relativa alla rubrica* Ministero dello sviluppo economico, *voce*: Legge n. 287 del 1990, per un importo pari a euro 7.500.000 per l'anno 2009, a euro 7.000.000 per l'anno 2010 e a euro 10.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dello sviluppo economico *missione*: Competitività e sviluppo delle imprese *programma*: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica *voce*: Legge n. 287 del 1990 – Art. 10, comma 7 – Finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (u.p.b. 1.1.2 – Interventi – cap. 2275), *apportare le seguenti variazioni*:

2009: + 7.500;
2010: + 7.000;
2011: + 10.000.

3.Tab.C.38

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Maria Pia GRAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parti corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 271 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente- cap. 3671) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 271.000;

2010: + 271.000;

2011: + 271.000.

3.Tab.C.39

Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVANO, PORETTI

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: – Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 – Interventi – cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;

2010: + 50.000;

2011: + 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

3.Tab.C.40

RUSCONI, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 – Investimenti – cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3.Tab.C.41

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GRAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo Complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Sostegno alla famiglia Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 – Oneri comuni di parte corrente - cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

3.Tab.C.42

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 – Art. 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1.3 – Oneri comuni di parte corrente-cap. 1270), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 44.000;

2010: + 55.000;

2011: + 85.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

3.Tab.C.43

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAILO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, Legge n. 285 del 1997- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza – Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 – Interventi-cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 20.000;

2010: + 20.000

2011: + 20.000.

3.Tab.C.44

SANGALLI, MICHELONI, RANDAZZO, CURSI, PARAVIA, BUBBICO, GIAI, PEGORER, MUSI, VITA, MARINARO, PERDUCA, PORETTI, MORRI, MARCENARO

Alla tabella C, rubrica Ministero dello Sviluppo Economico, voce Legge 549 del 1995 – Art. 1, comma 43; Contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.2.2 Interventi – cap. 2501), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 6.000;
2010: + 6.000;
2011: + 6.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 6.000;
2010: – 6.000;
2011: – 6.000.

3.Tab.C.45

GHEDINI, BLAZINA

Alla Tabella E, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): – Art. 2, comma 393: Fondo per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (1.2.6 Investimenti – cap. 8751), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: – .

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999 del Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.000;
2010: – 20.000;
2011: – .

3.Tab.C.46

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno e vigilanza ad attività culturali, *voce* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 – Interventi – capp. 3670, 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 15.000;
2010: + 15.000;
2011: + 15.000.

Alla Tabella C, *rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei Ministri, *voce* Decreto legislativo n. 303 del 1999; Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 15.000;
2010: – 15.000;
2011: – 15.000.

3.Tab.C.47

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Tutela della salute, *programma* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano, *voce* Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: – Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 Interventi – cap. 3458; 3.4.6 – Investimenti – cap. 7230), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presi-

denza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei Ministri, *voce* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

3.Tab.C.48

BASSOLI, BIANCHI, Ignazio MARINO, MERCATALI, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Alla tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza: – Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 – Interventi – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

Alla tabella C, *rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei Ministri, *voce* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

3.Tab.C.49

BASTICO, VITALI, LEGNINI, RUSCONI

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* De-

creto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 4.000;
2010: + 4.000;
2011: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Ricerca scientifica, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 – Investimenti – cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 4.000;
2010: – 4.000;
2011: – 4.000.

3.Tab.C.50

VITALI, BASTICO, LEGNINI

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 4.000;
2010: + 4.000;
2011: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella E, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 4.000;
2010: – 4.000;
2011: – 4.000.

3.Tab.C.51

FLERES

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204/1998, Disposizioni per il coordinamento, programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, u.p.b. 3.3.6, cap. 7236, apportare la seguente variazione:

2009: – 2.800.

Conseguentemente alla tabella C, Presidenza del Consiglio, decreto legislativo n. 303 del 1999, u.p.b. 21.3.3, cap. 2115, apportare la seguente integrazione:

2009: + 2.800.

3.Tab.C.52

BUTTI, AUGELLO, SAIA

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;

2010: + 142.300;

2011: + 100.000.

Conseguentemente, i finanziamenti della parte corrente della tabella C, con eccezione della Missione Comunicazioni, della Missione Istruzione e della Missione Ricerca e innovazione Ministero dell'economia e delle finanze – Sostegno all'editoria, sono ridotti in maniera proporzionale fino alla concorrenza dell'importo di 142.300.000 euro per l'anno 2009, 142.300.000 euro per l'anno 2010 e 100.000.000 di euro per l'anno 2011.

3.Tab.C.53

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 – Oneri comuni

di parte corrente – cap. 2183, 11.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 142,300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 142.300;
2010: – 142.300;
2011: – 100.000.

3.Tab.C.54

LUSI, VITA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.

Conseguentemente, i finanziamenti della parte corrente della tabella C, con eccezione della Missione Comunicazioni, della Missione Istruzione e della Missione Ricerca e innovazione – Ministero dell'economia e delle finanze – Sostegno all'editoria, sono ridotti in maniera proporzionale fino alla concorrenza dell'importo di 142.300.000 euro per l'anno 2009, 142.300.000 euro per l'anno 2010 e 100.000.000 di euro per l'anno 2011.

3.Tab.C.55

ALLEGRI, AMATI, MUSSO, BASSOLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, SBARBATI, CONTINI, GRANAIOLO

Nella tabella C, nella rubrica Ministero affari esteri – Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale, inserire la seguente voce: «legge n. 58 del 2001, Istituzione del fondo per lo Sminamento Umanitario» unità previsionale di base 1.2.2 capitolo 2210»:

2009: + 2.500;

2010: + 2.500;

2011: + 2.500.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, alla voce: «Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 – Interventi – cap. 3901), ridurre gli importi come segue:

2009: – 2.500;

2010: – 2.500;

2011: – 2.500.

3.Tab.C.56

IL GOVERNO

Alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 – Interventi – cap.1551):

2009: – 7.724.803;

2010: – 7.724.803;

2011: – 7.724.803.

Alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia delle finanze, missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2.2 – Interventi – Cap. 1613):

2009: – 1.997.240;

2010: – 1.859.060;

2011: – 1.791.440.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione «Ricerca e innovazione», programma «Ricerca in materia ambientale», apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2 – Interventi - cap. 3621; 2.1.6 – Investimenti - cap.8831):

2009: + 9.722.043;

2010: + 9.583.863;

2011: + 9.516.243.

3.Tab.C.57

BIANCHI, Ignazio MARINO, COSENTINO, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Alla tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 – Interventi – cap. 3447), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5.000;

2010: + 5.000;

2011: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

3.Tab.C.58

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale – Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – articolo 20, comma 8: fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;
2010: + 200.000;
2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 200.000;
2010: – 200.000;
2011: – 200.000.

3.Tab.C.59

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali – Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987: Stanziamenti

aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 200.000;
2010: + 200.000;
2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 200.000;
2010: – 200.000;
2011: – 200.000.

3.Tab.C.60

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 – Investimenti cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 300.000;
2010: + 300.000;
2011: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 300.000;
2010: – 300.000;
2011: – 250.000.

3.Tab.C.61

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, articolo 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 – Investimenti – cap. 7273/P), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;

2010: – 10.000;

2011: – 10.000.

3.Tab.C.62

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORLO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: Istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:

programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce: Legge n. 338 del 2000 – Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

2009: + 7.000;

2010: + 7.500;

programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria,
voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute:

2009: – 7.000;

2010: – 7.500.

>3.Tab.C.63

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *Missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *Programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, *apportare la seguente variazione:*

2009: – 230.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439):

2009: + 230.000.

3.Tab.C.64

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, *Missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *Programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, *apportare la seguente variazione:*

2009: – 48.594,186.

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *inserire la seguente voce:* – Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 1058-1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21):

2009: + 48.594,186.

3.Tab.C.65

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare la seguente variazione:

2010: – 31.789,315.

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1060 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21):

2010: + 31.789,315.

3.Tab.C.66

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.6 – Investimenti – capp 8570, 8571, 8573, 8721), apportare la seguente variazione:

2009: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Infrastrutture pubbliche e logistica – Edilizia statale e interventi speciali – Ministero delle infrastrutture e trasporti – Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) – Articolo 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (1.7.6 – investimenti – cap. 7472):

2009: + 20.000.

3.Tab.C.67

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici,

Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, *apportare la seguente variazione:*

2010: – 8.092,543.

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, *inserire la seguente voce:* – Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 31 (ammortamento mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7450):

2009: + 8.092,543.

Tabella D

3.Tab.D.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Alla tabella E, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *rubrica* Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), *apportare la seguente variazione:*

2009: –10.000

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *il programma* Edilizia statale e interventi speciali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *e la seguente voce:* Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (u.p.b. 1.7.6 – Investimenti – cap. 7472), *con i relativi importi:*

2009: + 10.000.

3.Tab.D.2

GERMONTANI

Alla tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, *rubrica:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *voce:* Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21), *con il seguente importo:*

2009: + 230.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, *rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50, comma 1, lettera *c*): Edilizia sanitaria pubblica (10.1.6 – Investimenti – cap. 7464), *con il seguente importo:*

2009: – 230.000.

Tabella F**3.Tab.F.1**

GERMONTANI

Alla tabella F, concernente: «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali», *inserire il seguente intervento:*

«POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

– Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (set. 21) Interventi in agricoltura (3.2.3.3. – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439)», *con la seguente dotazione finanziaria:*

2009: – 230.000;

2010: – 250.000;

2011: – 250.000.

3.1

MOLINARI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1210**2.Tab.2.1-5**

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, u.p.b. 1.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, u.p.b. 2.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 9.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione istruzione universitaria, programma diritto allo studio dell'istruzione universitaria, u.p.b. 2.1.2. – interventi apportare le seguenti variazioni:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

2.Tab.2.2-5

GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie di bilancio, programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, u.p.b. 1.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziarie e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione istruzione scolastica, programma istruzione secondaria di secondo grado, u.p.b. 1.5.1. – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000.

2.Tab.2.3-5

PISTORIO, OLIVA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma Servizi postali e telefonici u.p.b. 1.1.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Comunicazioni, programma Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione u.p.b. 6.1.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.4-5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Alla tabella 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 33.000.000;.

CS: – 33.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, u.p.b. 1.5.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 33.000.000;

CS: + 33.000.000.

2.Tab.2.5-5

GIAI, RANDAZZO, MICHELONI, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO, FOSSON, PINZGER, CINTOLA

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari Esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b, 1.6.2 – Cap. 3121 Spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero (assistenza diretta), apportare le seguenti variazioni:

CP: + 17.722.953;

CS: + 17.722.953;

Conseguentemente,

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero Economia e Finanze, missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», u.p.b. 1.2.1 – Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio. u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 17.722.953;

CS: – 17.722.953;

2.Tab.2.6-5

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Giustizia civile e penale, u.p.b. 1.2.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.7-5

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI,

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Giustizia civile e penale, u.p.b.1.2.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.8-5

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI,

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, pro-

gramma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 5 stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile, u.p.b. 1.4.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.9-5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI,

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1. – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Edilizia giudiziaria, penitenziari a e minorile, u.p.b. 1.4.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.10-5

LI GOTTI, DE TONI, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1. – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Consequentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile, u.p.b. 1.4.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.11-5

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1. – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Consequentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione istruzione universitaria, programma istituti di alta cultura, u.p.b. 2.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.12-5

GIAMBRONE, RUSSO, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1. – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma sostegno e vigilanza ad attività culturali, alla u.p.b. 1.1.2. – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2.Tab.2.13-5

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Alla tabella 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 7.500,000;

CS: – 7.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali u.p.b. 1.6.2. – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 7.500.000;

CS: + 7.500.000.

2.Tab.2.14-5

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Alla tabella 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 6.504.000;

CS: – 6.504.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno e vigilanza ad attività culturali, u.p.b. 1.1.2. – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 6.504.000;

CS: + 6.504.000.

2.Tab.2.15-5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, U.p.b. 1.2.1. – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5 stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Giustizia minorile, u.p.b. 1.3.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000.

2.Tab.2.16-5

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Alla tabella 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali u.p.b., 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

2.Tab.2.17-5

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 3.500.000;

CS: - 3.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, u.p.b. 1.7.2 Interventi – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

2.Tab.2.18-5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Giustizia minorile, u.p.b. 1.3.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2.Tab.2.19-5

GIAI, RANDAZZO, MICHELONI, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO, FOSSON, PINZGER, CINTOLA

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari Esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo

e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Cap. 3105 Associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero (assistenza indiretta), *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 1.274.000;

CS: + 1.274.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero economia e finanze, missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», u.p.b. 1.2.1 – Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.274.000;

CS: – 1.274.000;

2.Tab.2.20-5

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 540.000;

CS: – 540.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 540.000;

CS: + 540.000.

2.Tab.2.21-5

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, pro-

gramma: programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: - 56.000;
CS: - 56.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali - u.p.b. 1.6.2 Interventi - apportare le seguenti variazioni:

CP: + 56.000;
CS: + 56.000.

2.Tab.2.22-5

IL GOVERNO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni (in euro):

u.p.b. 2.4.2 - Interventi

	2009	2010	2011
CP:	- 18.500.000,00	—	—;
CS:	- 18.500.000,00	—	—.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 - Giustizia programma 1 - Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni (in euro):

u.p.b. 1.1.2. - Interventi

	2009	2010	2011
CP:	+ 18.200.000,00	—	—;
CS:	+ 18.200.000,00	—	—.

programma 3 - Giustizia minorile, apportare le seguenti variazioni (in euro):

u.p.b. 1.3.2. - Interventi

	2009	2010	2011
CP:	+ 300.000,00	—	—;
CS:	+ 300.000,00	—	—.

2.Tab.2.23-5

IL GOVERNO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in euro):

missione 5.- (Ordine pubblico e sicurezza), programma 4 (Sicurezza democratica), u.p.b. 5.1.2. - (Interventi):

2009	2010	2011
CP: + 565.760.608	+ 543.423.055.	+ 418.863.577.
CS: + 565.760.608	—	—.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

missione 25. - (Fondi da ripartire), programma 1 (Fondi da assegnare), u.p.b. 25.1.2. - (Interventi):

2009	2010	2011
CP: - 565.760.608	- 543.423.055.	- 418.863.577.
CS: - 565.760.608	-	

2.Tab.2.24-5

VICECONTE, LATRONICO, D'AMBROSIO LETTIERI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, AMOROSO, NESSA, DI GIACOMO, GALLO, COSTA, LICASTRO SCARDINO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Comunicazioni, programma Servizi postali e telefonici u.p.b. 11.1.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: Comunicazioni, programma pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione u.p.b. 6.1.2. - interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.25-5

D'ALÌ, VICECONTE, ALICATA, BATTAGLIA, CORONELLA, DIGILIO, FLUTTERO, NESSA, ORSI, SCOTTI

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

13.1.6 – Investimenti:

CP: – 135.809.555;

CS: – 135.809.555.

Conseguentemente, alla Tabella 9, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.6 – Investimenti:

CP: + 135.809.555;

CS: + 135.809.555.

2.Tab.2.26-5

D'ALÌ, VICECONTE, ALICATA, BATTAGLIA, CORONELLA, DIGILIO, FLUTTERO, NESSA, ORSI, SCOTTI

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

13.1.6 – Investimenti:

CP: – 58.106.968;

CS: – 58.106.968.

Conseguentemente, alla Tabella 9, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.6 – Investimenti:

CP: + 58.106.968;

CS: + 58.106.968.

2.Tab.2.27-5

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, programma Protezione sociale per particolari categorie, alla u.p.b. 17.1.2, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 3.543.000;

CS: + 3.543.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 3.543.000;

CS: - 3.543.000.

2.Tab.2.28-5

IL GOVERNO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in euro):

missione 21. - (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri), programma 2 (Organi a rilevanza costituzionale), u.p.b. 21.2.3. - (Oneri comuni di parte corrente):

	2009	2010	2011
CP:	+ 6.500.000	+ 8.000.000	+ 8.000.000
CS:	+ 6.500.000	—	—

missione 24. - (Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche), programma 1 (Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche):

u.p.b. 24.1.1. - (Funzionamento):

	2009	2010	2011
CP:	+ 1.000.000	+ 1.500.000	+ 1.500.000
CS:	+ 1.000.000	—	—

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

missione 21. - (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), programma 2 (Organi a rilevanza costituzionale), u.p.b 21.2.3. - (Oneri comuni di parte corrente):

2009	2010	2011
CP: - 7.500.000	- 9.500.000	- 9.500.000
CS: - 7.500.000	—	—

2.Tab.2.29-5

IL GOVERNO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in euro):

missione 25. - (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri), programma 1 (Organi Costituzionali), u.p.b. 21.3. - (Oneri Comuni di parte corrente):

2009	2010	2011
CP: —	— 3.468.000	- 6.988.000

2.Tab.2.30-5

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, BLAZINA, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Giovani e sport, programma Attività ricreativa e sport, alla u.p.b. 22.1.2, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 113.734.483;
CS: + 113.734.483.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 113.734.483
CS: - 113.734.483.

2.Tab.2.31-5

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, STRADIOTTO, GIARETTA

Alla Tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica, programma: Istituzioni scolastiche non statali u.p.b. 1.9.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 134.000.000;

CS: + 134.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi e affari generali delle amministrazioni di competenza u.p.b. 7.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare u.p.b. 3.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 11.000.000;

CS: - 11.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministra-

zioni pubbliche, *programma*: Servizi e affari generali delle amministrazioni di competenza u.p.b. 6.2.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Fondi da ripartire, *programma*: Fondi da assegnare u.p.b. 7.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma*: Sviluppo sostenibile u.p.b. 1.3.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione: Fondi da ripartire, *programma*: Fondi da assegnare u.p.b. 4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: Fondi da ripartire, *programma*: Fondi da assegnare u.p.b. 6.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2.Tab.2.32-5

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SBARBATI, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, BLAZINA, MAGISTRELLI, AMATI, LUMIA, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: Istruzione scolastica, *programma*:

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica, alla u.p.b. 1.1.6. – Investimenti, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 22.800.000;
CS: + 22.800.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 22.800.000;
CS: – 22.800.000.

2.Tab.2.33-5

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SBARBATI, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, BLAZINA, MAGISTRELLI, AMATI, LUMIA, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare, u.p.b. 7.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: istruzione scolastica, programma: programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica, alla u.p. b. 1.1.6. – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

2.Tab.2.34.-5

SOLIANI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla Tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione:, istruzione scolastica, programma: istruzione primaria, u.p.b. 1.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2.Tab.2.35-5

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, BLAZINA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni

pubbliche, *programma*: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione*: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma*: Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *missione*: Diritto alla mobilità, *programma*: Sistemi portuali u.p.b. 2.2.6 - Investimenti, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

2.Tab.2.36-5

Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA, BASTICO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI,

Alla Tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla missione: Istruzione scolastica, al *programma*: Istruzione primaria, alla u.p.b. 1.3.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione*: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, *programma*: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, *apportare le seguenti variazioni*:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2.Tab.2.37-5

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo della mobilità locale u.p.b. 2.7.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2.Tab.2.38-5

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo della mobilità locale u.p.b. 2.7.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2.Tab.2.39-5

GIAI, RANDAZZO, MICHELONI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, MUSI, MARCENARO, PIGNEDOLI, VITA, MARINARO, PEGORER, PERDUCA, MORRI, PORETTI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 17.722.953

CS: - 17.722.953.

Conseguentemente, Alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b 1.6.2 - Cap. 3121 - Spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero (assistenza diretta), apportare le seguenti variazioni:

CP: + 17.722.953

CS: + 17.722.953.

2.Tab.2.40-5

MAGISTRELLI, Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Conseguentemente alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Comunicazioni, programma Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, u.p.b. 6.1.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.41-5

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione istruzione universitaria, programma Istituti di alta cultura, u.p.b. 2.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formati vi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2.Tab..42-5

Franco VITTORIA, CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, BASTICO, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione istruzione universitaria, programma Istituti di alta cultura, u.p.b. 2.2.6 – Investimenti apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formati vi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2.Tab.2.43-5

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi ferroviari locali, u.p.b. 1.4.6. - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.44-5

GARAVAGLIA MARIPIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione istruzione scolastica, programma istruzione secondaria di secondo, grado, u.p.b. 1.5.1. - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2.Tab.2.45-5

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, MARCENARO, PIGNEDOLI, MARINARO, MUSI, PEGORER, VITA, MORRI, PERDUCA, PORETTI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 7.500.000;

CS: - 7.500.000;

Conseguentemente, Alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari Esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 - Cap. 3153 - Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 7.500.000;

CS: + 7.500.000.

2.Tab.2.46-5

DE TONI, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche urbane e territoriali, u.p.b. 3.2.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2.Tab.2.47-5

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etno-antropologici, u.p.b. 1.7.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2.Tab.2.48-5

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etno-antropologici, u.p.b. 1.7.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2.Tab.2.49-5

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, MARCENARO, MORRI, VITA, PEGORER, MUSI, PERDUCA, PORETTI, PIGNEDOLI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000;

Conseguentemente, Alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari Esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali u.p.b. 1.6.2 – Cap. 3153 – Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000;

2.Tab.2.50-5

RANDAZZO, MICHELONI, GIAI, PIGNEDOLI, MARINARO, PEGORER, MARCENARO, VITA, PERDUCA, PORETTI, MORRI, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000.

Conseguentemente, alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali u.p.b 1.7.2 Interventi – Cap. 2761 – Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

2.Tab.2.51-5

RANDAZZO, MICHELONI, MORRI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, GIAI, PIGNEDOLI, MARCENARO, MUSI, PEGORER, MARINARO, VITA, PORETTI, PERDUCA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

Conseguentemente, Alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali - U.P.B 1.6.2 - Cap. 3155, Museo dell'emigrazione italiana, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

2.Tab.2.52-5

GIAI, RANDAZZO, MICHELONI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, VITA, MARCENARO, PIGNEDOLI, MORRI, MARINARO, PEGORER, PERDUCA, PORETTI, MUSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 1.274.000;

CS: - 1.274.000.

Conseguentemente, Alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali - U.P.B 1.6.2 - Cap. 3105 Associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero (assistenza indiretta), apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.274.000;

CS: + 1.274.000;

2.Tab.2.53-5

RANDAZZO, MICHELONI, GIAI, MARINARO, MARCENARO, VITA, PIGNEDOLI, PEGORER, PERDUCA, PORETTI, MORRI, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 540.000;

CS: – 540.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali – UPB 1.6.2 Interventi – Cap. 3103 – Contributi in danaro ai Comitati Italiani all'estero Comites e per le riunioni dei loro Presidenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 540.000;

CS: + 540.000.

2.Tab.2.54-5

RANDAZZO, MICHELONI, GIAI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, MORRI, PIGNEDOLI, MARCENARO, MUSI, PEGORER, VITA, PERDUCA, PORETTI, MARCENARO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali – U.P.B 1.6.2 – Cap. 3131 Contributo al CGIE per spese di funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2.Tab.2.55-5

RANDAZZO, MICHELONI, GIAI, BIONDELLI, PIGNEDOLI, VITA, MARCENARO, MARINARO, PEGORER, MUSI, MORRI, DEL VECCHIO, PERDUCA, PORETTI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 56.000;

CS: - 56.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali – UPB 1.6.2 Interventi – Cap. 3106 – Contributo per le riunioni annuali dei comitati dei Presidenti dei Comites, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 56.000;

CS: + 56.000.

2.Tab.2.56-5

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione infrastrutture pubbliche e logistica, programma sistemi stradali, autostradali e intermodali, u.p.b. 1.2.6 Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2.Tab.2.57-5

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, ASTORE, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.3, oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla missione, istruzione scolastica, al programma istruzione primaria, al u.p.b. 1.3.1 funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2.Tab.2.58-5

ESPOSITO, TANCREDI, LATRONICO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica (22), programma Istituzioni scolastiche non statali (u.p.b. 1.9.2 - Interventi) apportare le seguenti variazioni:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali (u.p.b. 25.2.3 - Oneri comuni di parte corrente) apportare le seguenti variazioni:

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2.1

IL GOVERNO

All'articolo 2, comma 2, del disegno di legge di bilancio per l'esercizio 2009 dopo le parole: «fondi da assegnare» aggiungere le seguenti parole:

«nonché nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma: "Protezione sociale per particolari categorie".

Nella tabella «A» «Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative», allegata al disegno di legge di bilancio per l'esercizio 2009, nell'ambito della u.p.b. 3.1.2 –Interventi – aggiungere il seguente capitolo:

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

3.1.2 –Interventi (cap. 2752)

All'elenco n.1, «Spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, articolo 7 della legge 5 agosto 1978 n. 468», allegato al disegno di legge di bilancio per l'esercizio 2009, nel sottostante stato di previsione, nell'ambito delle missioni, dei programmi e delle u.p.b. aggiungere i seguenti capitoli:

Ministero dello sviluppo economico

1 Competitività e sviluppo delle imprese

1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

1.3.1 Funzionamento cap. 2210, 2213, 2214, 2215, 2218, 2219, 2221

6 Comunicazioni

6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

6.7.1. Funzionamento cap. 2492, 2502, 2503

7 Ricerca e innovazione

7.2 Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione

7.2.1 Funzionamento cap. 3620, 3623, 3624, 3625, 3627, 3628, 3630.

3.Tab.3.1-5

ASTORE, CAFORIO, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione 3 tutela della salute programma 3.1 (programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza), apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 3.1.2. – (Interventi)

CP: + 520.000;

CS: + 520.000.

Conseguentemente alla tabella 3, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 6 (Comunicazioni), programma 6.1 (Pianificazione, regolamentazione vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione), apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 6.1.2 (Interventi),

CP: - 520.000;

CS: - 520.000.

3.tab.3.2-5

ANNA MARIA SERAFINI, BASTICO, Maria Pia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

All tabella 3, previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 9.2.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, programma programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, u.p.b. 4.1.6. - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000

(Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asili-nido e micro-nidi)

3.Tab.3.3-5

ANNA MARIA SERAFINI, BASTICO, Maria Pia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di

competenza, u.p.b. 9.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000

Conseguentemente; alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, u.p.b. 3.1.2. – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

(Spese per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile)

3.tab.3.4-5

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI,

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 9.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Edilizia statale e interventi speciali, u.p.b.1.7.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

4.Tab.4.1-5

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Alla tabella 4, stato di previsione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della Salute, programma Vigilanza,

prevenzione e repressione nel settore sanitario, u.p.b. 3.5.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 341.908;

CS: + 341.908.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e Affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 7.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 341.908;

CS: - 341.908.

Art. 8.

8.1

BONFRISCO, LATRONICO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di Permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro-die e pro-capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio».

8.2

LATRONICO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di Permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio».

8.3

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di Permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio».

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1209

G/1209/1/5

BONINO, PERDUCA, PORETTI

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

secondo il rapporto di monitoraggio del ministero del lavoro del 2008, appena il 31% dei disoccupati è coperto nel nostro Paese da un ammortizzatore sociale;

la legge n. 247 del 2007, «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», delega il governo a riformare l'attuale regime di ammortizzatori sociali, al fine di una «graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro»;

secondo le stime ad oggi disponibili, il ciclo recessivo dell'economia determinerà in Italia una crescita dei disoccupati pari, per il 2009 e il 2010, ad almeno due milioni di disoccupati, e si prevede che oltre trecentomila lavoratori precari si troveranno ad affrontare, già a partire dalla fine dell'anno in corso, una condizione di disoccupazione per uno o due anni senza alcuna rete di protezione sociale;

le misure presentate dal Governo per contrastare la grave crisi economico-finanziaria in atto prevedono interventi sugli ammortizzatori sociali che non vanno nella direzione stabilita dalla legge-delega, ma in quella opposta, prevedendo l'art. 2, commi 36 e 37, del ddl n. 1209, interventi semplicemente in deroga: il sistema attuale resta inalterato, tanto nella logica di separazione tra garantiti e non garantiti, quanto negli strumenti di intervento previsti. L'intervento dell'esecutivo non si discosta dalla logica particolaristica ed emergenziale che da decenni informa le scelte politiche in materia di ammortizzatori sociali;

la Cassa integrazione straordinaria, che il governo ha deciso di estendere provvisoriamente a categorie ulteriori rispetto quelle già previste, è inadeguata ad affrontare la crisi in atto e presenta caratteristiche opposte a quelle indicate dalla legge n. 247 del 2007: è strumento di tipo particolaristico, al quale si accede in base alla dimensione, alla localizza-

zione ed al settore dell'impresa per la quale si lavora; viene utilizzata dalle imprese per presentare come eccedenze temporanee quelli che sono invece esuberanti definitivi, disoccupati a tutti gli effetti che al termine del periodo di cassa vengono espulsi dal mercato legale del lavoro; prevede, in capo all'esecutivo, un ampio potere discrezionale nella concessione dell'intervento, rispetto al quale le dimensioni dell'impresa richiedente si rivelano, come dimostrato dalle ricerche svolte dall'Istat e dal Cnr, decisive per la concessione del beneficio, con una distrazione di risorse dalle imprese più piccole e competitive a quelle più grandi e meno efficienti. Infine, l'obiettivo dell'autofinanziamento della Cassa integrazione straordinaria, istituto che dal 1977 al 2002 è costato ai cittadini ben 120 miliardi di euro senza che un solo posto di lavoro venisse salvato, è stato assicurato dalla riforma attuata con la legge n. 223 del 1991 per le fasi non recessive del ciclo economico, ma, come dimostrato dal precedente dei primi anni Novanta, in fasi recessive può rivelarsi insufficiente e tornare a richiedere il sostegno dell'intervento pubblico;

impegna il Governo:

a provvedere entro il 30 giugno 2009 alla riforma integrale degli ammortizzatori sociali, al fine di creare un unico sistema universale di integrazione al reddito per le persone che passano dallo stato di occupazione allo stato di disoccupazione involontaria, nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla delega stessa, senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

a prevedere che la riforma sia realizzata secondo il modello di *welfare to work* e con una severa gestione delle sanzioni;

a prevedere, contestualmente all'esercizio della delega stabilita dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 227 del 2007, l'abolizione dell'istituto della cassa integrazione straordinaria, o la sua trasformazione in strumento completamente privato di mutualità tra le imprese e i lavoratori che vogliono aderirvi.

G/1209/2/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

secondo i dati dell'indagine congiunturale sull'industria e l'artigianato manifatturiero della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bergamo, dall'inizio dell'anno la produzione industriale in Provincia di Bergamo ha fatto registrare una netta e costante diminuzione, pari a -0,2 per cento tra gennaio e marzo, -2,6 per cento tra aprile e giugno e -2,6 per cento tra luglio e settembre. La caduta della produzione in Provincia di Bergamo si colloca oltre la media della Lombardia;

il quadro complessivo, secondo la Camera di Commercio, è «marcatamente negativo», tanto più se si considera che i dati si riferiscono ad un periodo di tempo antecedente l'esplosione della crisi finanziaria internazionale. Le aspettative sul quarto trimestre 2008 sono tutte negative, con segni di peggioramento per l'evoluzione attesa della domanda estera e dell'occupazione;

la congiuntura negativa riguarda tutte le dimensioni d'impresa e la maggior parte dei settori, con andamenti particolarmente negativi per il settore tessile (-11,3 per cento), pelli-calzature (-10,5 per cento), siderurgia (-6,2 per cento). Il sistema tessile-abbigliamento-moda continua ad accusare flessioni pesanti, anche per la riduzione o la sospensione dell'attività in alcune importanti aziende, e pesanti difficoltà si segnalano anche per il settore meccano-tessile. Sono ormai oltre 4 mila i lavoratori in cassa integrazione o mobilità, e la gravità della situazione occupazione ha portato le organizzazioni sindacali a proclamare una giornata di sciopero per il settore tessile in Provincia di Bergamo per giovedì 13 novembre. Anche la meccanica si trova in area negativa, e secondo dati di fonte sindacale 4.500 addetti su 30... sono interessati dal ricorso ad ammortizzatori sociali;

è necessario affrontare i problemi che la recente grave crisi finanziaria sta generando sull'economia reale prima che la situazione diventi insostenibile. Servono, in particolare, strumenti di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese e un'estensione degli ammortizzatori sociali ai settori che ne sono sprovvisti, collegandoli con l'avvio di percorsi di riqualificazione e di reimpiego,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare urgentemente tutti gli interventi necessari per sostenere i settori produttivi italiani e per evitare le pesanti ricadute occupazionali conseguenti alla crisi economica, che rischiano di colpire in primo luogo l'occupazione femminile e quei lavoratori che ancora non sono in età pensionabile e che quindi rischierebbero di uscire irrimediabilmente dal circuito occupazionale.

G/1209/3/5

DELLA SETA, BRUNO, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

la Regione Piemonte è interessata da una preoccupante situazione di crisi aziendali che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali e in particolare della cassa integrazione straordinaria;

secondo i dati forniti da fonti sindacali e aggiornati a inizio novembre, in regione sono 228 le aziende che stanno sfruttando la cassa straordinaria, 12.600 gli addetti interessati una parte dei quali nutre ben

poche speranze di tornare al lavoro, perché l'ammortizzatore è stato chiesto o per rendere meno traumatico il fallimento dell'impresa o per consentire una riorganizzazione aziendale, mentre un'altra parte, invece, è costituita da 4.200 lavoratori che confidano ancora in un reintegro, perché il loro datore ha chiesto la cassa integrazione straordinaria per superare una crisi aziendale;

la Regione Piemonte sta mettendo a punto un piano anti crisi comprensivo di fondi a sostegno del credito per le imprese, dei redditi delle famiglie e degli ammortizzatori sociali, per i quali peraltro si rende necessario un intervento adeguato da parte dello Stato;

è stata introdotta nel provvedimento in esame, con apposito emendamento, una misura tendente ad aumentare lo stanziamento per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché gli interventi proposti dalla Regione Piemonte per fronteggiare la situazione di crisi occupazionale vengano presi nella dovuta considerazione mettendo a disposizione le risorse necessarie, anche tenendo conto delle modalità individuate dal provvedimento in esame.

G/1209/4/5

DE LUCA

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

i dati statistici rilevati dall'INAIL e dall'ISPESL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro denotano un allarmante fenomeno sociale, riportando alla attenzione delle istituzioni e della coscienza civile in particolare il dramma quotidiano delle cosiddette «morti bianche» ossia delle morti sul lavoro;

in tale quadro, le ultime rilevazioni INAIL, riferite al periodo agosto 2007-luglio 2008, riportano i seguenti dati statistici: n. 873.379 infortuni, n. 27.730 malattie professionali e n. 1.203 infortuni mortali, con la maggiore incidenza per questi ultimi nei settori dell'estrazione dei minerali, dei trasporti e delle costruzioni (dati stimati nel mese di agosto 2008: n. 57.926 infortuni, n. 1.226 malattie professionali n. 77 casi mortali), mentre dal rapporto annuale 2007 si evince che nel periodo considerato sono stati denunciati n. 912.615 infortuni sul lavoro, con un significativo aumento degli infortuni ai lavoratori comunitari ed extracomunitari (+ 8,7% rispetto al 2006), dove i lavoratori extracomunitari si infortunano il 50% in più degli italiani e dei comunitari e dove il rischio lavorativo è più alto nel nord-est ma con più morti al sud del Paese;

il riferimento statistico evidenzia, pur in un andamento lievemente decrescente per l'anno 2007 rispetto agli infortuni in generale ed a quelli mortali in particolare, una situazione comunque insostenibile ed intollerabile rispetto alle previsioni di tutela della persona umana, nella sua integrità psico-fisica, sancita come principio assoluto dalla Costituzione e, quindi, di tutela del diritto alla salute del lavoratore, inteso come diritto alla incolumità fisica e come diritto ad un ambiente salubre;

dai dati ISPESL emerge, altresì, che la mancata attività di prevenzione per gli infortuni e per le malattie professionali ha un alto costo, oltre che in termini sociali e soprattutto di vite umane, anche in termini economici, potendo essere stimato per un importo annuale in Europa di 185-270 mld di euro, pari quindi al 2,6-3,8% del PIL dell'Unione Europea;

l'attuale quadro normativo che disciplina la materia della sicurezza sul lavoro, articolato e complesso ma confluito, in modo coordinato ed organico, nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto un sistema di prevenzione e sicurezza a livello aziendale basato sulla partecipazione attiva di una serie di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire la salute e la protezione dei lavoratori, che si sviluppa attraverso essenzialmente una serie di precise linee di intervento (monitoraggio dei rischi ed attuazione di azioni volte alla riduzione degli stessi; interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque da lavorare; protezione individuale o collettiva dei lavoratori; procedure di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori);

in tale contesto, già la Regione Campania, con la legge n. 3 del 27 febbraio 2007 contenente la «Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania», in particolare agli artt. 52 «Tutela dei lavoratori» e 53 «Disposizioni in materia di sicurezza» aveva anticipato tale linea di intervento, con specifico riferimento all'attività lavorativa prestata nella realizzazione e durante l'esecuzione di opere pubbliche, prevedendo nei contratti, nei bandi e nei capitolati posti in essere per la realizzazione di tali opere particolari clausole a tutela dei lavoratori, nonché la promozione di attività formativa e di aggiornamento, la predisposizione di piani di sicurezza e coordinamento, istituendo una Unità Operativa per il controllo della Sicurezza e prevedendo forme speciali di premialità per le imprese appaltatrici che adottino nel proprio sistema organizzativo adeguate politiche di sicurezza;

vi è, pertanto, la necessità, non più procrastinabile, di dare immediata e concreta attuazione a tutte le misure previste nonché a porre in essere tutti gli interventi anche finanziari volti ad assicurare la piena tutela e salvaguardia dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sancita nella Carta costituzionale e ribadita nel recente D.Lgs. 81/2008, così da ridurre al minimo il pericolo ed il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, con un'attenzione particolare alle fasce di lavoratori più esposti (extracomunitari) ed alle zone del Paese con una maggior incidenza (Italia meridionale), valutando la possibilità di una interpretazione estensiva del termine «luogo di lavoro» che possa ricomprendere, alla luce del triste

evento verificatosi nel Comune di Rivoli, anche gli edifici scolastici, luogo ove le giovani generazioni svolgono la propria «attività lavorativa» e che richiede, più di ogni altro, condizioni di assoluta sicurezza e cautela;

impegna il Governo:

a promuovere e ad adottare le opportune iniziative, anche con la previsione di adeguati finanziamenti, volte ad assicurare tutte le condizioni di massima sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro e, quindi, di tutela dei lavoratori, al fine da ridurre al minimo ogni tipo di infortunio sul lavoro, soprattutto quelli che hanno come tragica conseguenza il decesso del lavoratore (cd «morti bianche»), nonché le malattie professionali, attraverso una scrupolosa attività di prevenzione, attraverso la formazione e l'informazione dei lavoratori e, non da ultimo, attraverso rigorosi e costanti controlli, allo stato assolutamente insufficienti ed inadeguati, anche con la immissione nei ruoli di nuove unità di personale qualificato, con competenza specifica;

a prevedere ulteriori e più consistenti forme di sostegno in particolare alle piccole e medie imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e della sicurezza, con la previsione di speciali premialità per quelle maggiormente efficienti e sensibili alla problematica;

ad intervenire, previo un serio ed accurato piano di verifiche e di controlli, per assicurare la salubrità e la sicurezza di tutti i «luoghi di lavoro» che siano di proprietà pubblica, attraverso interventi di ristrutturazione e di messa in sicurezza, con particolare riferimento agli edifici scolastici che, per la loro destinazione peculiare, impongono una sensibilità ed un'attenzione assolutamente prioritaria.

G/1209/5/5

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni - da 60 a 65 per la pensione di vecchiaia - prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46% contro il 70,7% degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60% per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà.

impegna il Governo a:

equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;

b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30%;

c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.

G/1209/6/5

BIONDELLI, GRANAIOLA, SERRA, NEROZZI, VITA, SANGALLI, PORETTI, PERDUCA, FIORONI, DEL VECCHIO, MUSI, DE SENA, PEGORER

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, e prive di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, per le quali sia stato riscontrato il requisito minimo contributivo, è riconosciuto il diritto all'indennità di maternità;

in ordine a tale categoria di lavoratrici, ai fini del riconoscimento dell'indennità di maternità la normativa vigente prevede l'accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile e, dal 1° gennaio 2008, il versamento di contributi all'aliquota del 24,72%;

considerato che:

ai sensi della normativa vigente, il principio dell'automatismo delle prestazioni di maternità, applicabile alle lavoratrici subordinate, non si applica alle lavoratrici parasubordinate, con ciò determinando una discriminazione nell'accesso alle prestazioni;

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la piena parità di condizioni tra le lavoratrici subordinate e parasubordinate nell'accesso ai trattamenti di maternità, garantendo anche a queste ultime l'automatismo delle prestazioni.

G/1209/7/5

GHEDINI, Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

il Paese sta affrontando una crisi congiunturale di portata rilevantissima, con segni conclamati di recessione economica, incremento della disoccupazione, aumento della povertà relativa;

in tale quadro, fra i soggetti più esposti agli effetti negativi della congiuntura sono anzitutto le donne;

in Italia il tasso di occupazione femminile si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4 (dati 2006), con forti differenziazioni esistenti all'interno dell'Italia. Nel Mezzogiorno il tasso d'occupazione femminile è a tutt'oggi del 31,1 per cento, contro il 56 per cento del Nord-Ovest e il 57 per cento del Nord-Est;

anche tra le donne occupate, il differenziale di reddito medio annuo da lavoro rispetto agli uomini è pari al 23,3% e sale al 36,3% per le donne con figli in età prescolare;

la crisi economica sta prospettando l'espulsione dal lavoro di circa 400 mila lavoratori e lavoratrici precari, di cui il 70 per cento donne, che, nell'arco di pochi mesi, alla scadenza dei rispettivi contratti si ritroveranno senza possibilità di rinnovo del rapporto di lavoro;

è pertanto di assoluta evidenza come il tema del sostegno all'occupazione ed al reddito delle donne rappresenti, non solo strumento di attuazione e del principio democratico di parità, ma anche investimento strategico per il superamento della crisi economica, costituendo non solo una barriera all'impovertimento delle famiglie dei minori, ma in sé una risorsa per il rilancio dell'economia: si stima, infatti, che per ogni cento donne occupate si generino quindici ulteriori posti di lavoro nei servizi alla famiglia, sostenuto oggi direttamente dalle donne;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per incrementare il tasso di occupazione femminile attraverso:

a) il sostegno dei redditi da lavoro delle donne, attraverso l'introduzione di un credito fiscale *ad hoc* per le lavoratrici madri, subordinate, autonome o parasubordinate;

b) il potenziamento degli strumenti di conciliazione fra lavoro e vita personale e delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli, anche attraverso la riqualificazione dell'istituto dei congedi parentali e l'estensione della rete dei servizi all'infanzia;

c) la promozione dell'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro.

G/1209/8/5

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAILO DOSSI, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge AS 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

non appare infatti a tal fine sufficiente la sola disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2, in materia di detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;

considerato che:

le strutture per la prima infanzia sono insufficienti nel nostro Paese – la richiesta di strutture è infatti di gran lunga superiore alla reale offerta – e decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli Asili Nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

l'impegno deve essere quello di aumentarne la presenza, facilitarne l'accesso con rette adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

il progetto del «Fondo Decennale» per gli Asili nido, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia:

esso è stato rifinanziato solamente per l'anno 2009 e tale settore ha bisogno della massima continuità e certezza di finanziamento;

tenuto conto:

dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

rilevato che:

secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini. Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo della concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90% dei bambini dai 3 anni all'età scolastica e per il 33% nei confronti dei bambini di età inferiore ai 3 anni;

l'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del CNDA del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3%. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord, fra cui emerge ad esempio l'Emilia Romagna con il 29,7%, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4% in Calabria;

l'Unione Europea nell'ambito dell'«European symposium on improving early childhood education and care» (ECEC) svolto si a Bruxelles, il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come «investire nella qualità dell'ECEC

è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio»;

il professor James Heckman, premio Nobel per le Scienze economiche nel 2000, in visita in questi giorni agli asili nido di Reggio Emilia, ha affermato che: «Una buona scuola dell'infanzia è il miglior investimento per il futuro di un paese. Sull'investimento iniziale nei servizi alla prima infanzia vi è un ritorno economico annuo valutabile nella misura del 10%,»;

il Rapporto Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia: «Garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione 1: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentarne il numero. Perché «la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna».

impegna il Governo:

a rifinanziare anche per gli anni successivi il fondo decennale per gli asili nido per poter garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie, tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia.

G/1209/9/5

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge AS 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premessi che:

l'infanzia rappresenta uno dei momenti più importanti e delicati della vita dell'individuo;

la civiltà di un Paese si misura anche, se non soprattutto, dal grado di investimento di risorse disposte a tutela dei minori, nonché dalla qualità e dall'efficacia delle attività previste in favore del sostegno e della promozione dei diritti dell'infanzia;

significativi interventi in tal senso sono stati disposti, con buoni risultati, dalla legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», da cui si dovrebbe ripartire per continuare ad investire in favore dei diritti dei più piccoli, con provvedimenti di qualità rilevante;

benché gli interventi disposti da tale legge sarebbero meritevoli di promozione e sostegno, la manovra finanziaria in esame non prevede alcuna misura in tal senso,

considerato che:

dall'anno 2010 il finanziamento della legge n. 285 del 1997 subisce una riduzione da 43 a 40 milioni. Tale riduzione comprometterebbe interventi che hanno messo al centro e i bambini e gli adolescenti quali soggetti di diritto, ai quali sono state offerte opportunità concrete nella vita quotidiana delle proprie comunità;

tenuto conto:

dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176

impegna il Governo:

a rifinanziare gli interventi previsti dalla legge n. 285 del 1997 per poter garantire aiuti concreti e supporti adeguati all'infanzia e alle famiglie.

G/1209/10/5

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge AS 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

considerato che:

nel preambolo della Convenzione dei diritti dell'infanzia dell'89 si afferma: «Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società»,

le famiglie non devono essere lasciate a se stesse ma devono essere invece sostenute soprattutto in relazione alle attività di assistenza ed edu-

cazione dei bambini. Pertanto esse, e tutti coloro che lavorano per e con i bambini, devono essere destinatari di azioni mirate;

il sostegno della maternità e della paternità rappresenta oggi una misura qualificante ed essenziale per la realizzazione di una famiglia;

le più diverse necessità che legano la nascita di un figlio alle esigenze lavorative dei genitori si scontrano con le insufficienti strutture per l'infanzia presenti nel territorio nazionale, *in primis* lo scarso numero di asili nido;

è indispensabile la valorizzazione delle misure previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 che promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante provvedimenti quali l'istituzione dei congedi parentali e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di *handicap*; l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;

gli ottimi risultati prodotti da queste misure dimostrano come esse sarebbero quantomai meritevoli di promozione e sostegno, contrariamente a quanto previsto dalla manovra finanziaria in esame che non prevede alcuno stanziamento in favore dei suddetti interventi;

impegna il Governo:

a rifinanziare la legge n. 53 del 2000 per poter garantire aiuti concreti e supporti adeguati alla maternità e alla paternità, quali valori da tutelare e promuovere in ragione della loro assoluta rilevanza sociale.

G/1209/11/5

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge AS 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

in particolare non appare a tal fine sufficiente lo stanziamento previsto in favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che è peraltro interessato da sensibili riduzioni rispetto all'esercizio finanziario precedente;

tali riduzioni potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati da tale Fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

i bambini e gli adolescenti sono, insieme agli anziani, i cittadini più poveri. Come può evincersi dai rapporti dell'UNICEF, della Commissione contro l'esclusione sociale, dell'ISTAT, è unanime la convinzione secondo cui in Italia sia aumentata la povertà minorile, che ha raggiunto il 27% con punte del 30% nel Sud. L'Italia detiene pertanto un record assolutamente negativo nell'ambito dei Paesi europei. Sono quindi i bambini, in particolare del Sud, di famiglie con più di un figlio, monoreddito, o i figli di genitori in condizioni economiche difficili, con due redditi da lavoro precario, i soggetti più esposti alla crisi economica e alle tragedie della povertà;

impegna il Governo

a stanziare per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza risorse adeguate all'entità e all'alto valore sociale delle funzioni da esso svolte e degli obiettivi perseguiti.

G/1209/12/5

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge AS 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

l'esigenza di affermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso un organismo indipendente ed autonomo, nasce dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che all'art. 18 impegna gli Stati «alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo», nonché dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

mentre molti Stati europei hanno dato seguito a tale indicazione, in Italia non esiste ancora un Garante a livello nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con qualche esperienza a livello regionale;

sarebbe opportuno istituire tale autorità indipendente e riconosciuta e concepire il Garante non tanto quale autorità con funzioni censorie o sanzionatorie, quanto invece quale soggetto volto a promuovere, sostenere, favorire e coordinare coordina tutti coloro che operano per affermare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti: le istituzioni pubbliche dei diversi livelli territoriali, i servizi pubblici e privati, i professionisti, le famiglie e l'associazionismo. Occorre attribuire un grande rilievo all'ascolto e alla partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alle decisioni che li riguardano, prevedendo che un'autorità quale il Garante nazionale stimoli e faciliti forme adeguate di coinvolgimento degli stessi e che una loro rappresentanza partecipi alle riunioni della commissione consultiva del Garante nazionale;

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza quale autorità autonoma e indipendente da ogni altra, nonché per la realizzazione di un pieno ed efficace coordinamento delle attività dei Garanti regionali, al fine di tutelare e promuovere i diritti dei minori.

G/1209/13/5

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge AS 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premesso che

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

in Italia, il 23,6% dei bambini è sovrappeso e il 12,3% è obeso; questo è il risultato di una indagine presentata l'8 ottobre 2008;

l'obesità rappresenta una minaccia notevole per la salute pubblica in Italia come in Europa. Tra i bambini, l'obesità si sta diffondendo in maniera esponenziale, è quindi necessario intraprendere misure idonee ad evitare una vera propria epidemia dell'obesità in Europa;

a tal fine è necessario agire in funzione preventiva, riducendo in particolare tutti gli stimoli che i bambini ricevono, in misura crescente in particolare dalla televisione, rispetto al consumo di cibi e bevande a forte contenuto calorico e ricchi di lipidi;

una ricerca condotta in Inghilterra ha dimostrato l'esistenza di un chiaro collegamento causale tra le pubblicità che interessano i programmi destinati ai bambini, idonei a condizionarne le scelte sul cibo e sulle bevande. In quasi tutti i Paesi della UE è stato deciso di evitare di trasmettere gli spot di dolci e bibite gassate nell'ambito di programmi destinati ai bambini, in ragione del riconoscimento della sussistenza del legame tra marketing e diete dei bambini;

è del resto significativo che, secondo quanto può evincersi da una recente ricerca presentata dalla Società italiana dei Pediatri, il tempo trascorso davanti alla TV ha correlazione diretta, in particolare, con le abitudini alimentari. In sintesi: più TV si guarda, più si mangiano solo le cose che piacciono (46,1% vs 26,4%), più aumenta nettamente il consumo di merendine confezionate (25,8% vs 15,2%), mentre cala considerevolmente il già basso consumo di verdura (23,4% vs 36%) e aumenta il consumo di dolci (25,1% vs 20,2%) e salumi (32,5% vs 27,5%). Si conferma dunque la relazione diretta – tanto più evidente in relazione ai bambini tra visione di programmi televisivi e tendenza all'adozione di abitudini alimentari scorrette e dannose per la salute;

impegna il Governo:

a stanziare risorse per l'adozione di un piano di contrasto e prevenzione dell'obesità infantile, nonché per la sensibilizzazione delle famiglie al problema, valutando l'opportunità di promuovere misure che vietino alle emittenti televisive di mandare in onda spot pubblicitari inerenti bevande o cibi a forte contenuto calorico o ricchi di grassi, nell'ambito di programmi destinati ai bambini.

G/1209/14/5

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,

premesso che:

per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (più noto come decreto-legge sull'abolizione dell'ICI) si sono operati numerosi tagli alle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008);

in particolare, tra le varie e numerose autorizzazioni di spesa, prima azzerate e poi ripristinate, c'è quella per il fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2008, destinato a un Piano contro la violenza alle donne, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge finanziaria 2008;

si tratta di un fondo istituito in risposta ai dati drammatici sulla violenza contro le donne che vedono ben 14 milioni di vittime in Italia e che è destinato alla prevenzione, all'informazione alle donne che si sentono minacciate, ai numeri verdi, ai centri antiviolenza, alle case per le donne maltrattate e offese, al monitoraggio delle molestie;

in Italia, secondo i dati ISTAT e del Ministero dell'interno, nel corso dell'ultimo anno, un milione di donne ha subito violenza fisica o sessuale e nei primi 6 mesi del 2007 ne sono state uccise 62,141 sono state oggetto di tentato omicidio, 1.805 sono state abusate, 10.383 sono state vittime di sevizie o maltrattamenti;

si cerca di ridurre la questione della violenza sulle donne a fenomeno legato alla sicurezza e all'immigrazione, senza tenere conto del fatto che si tratta di un fenomeno complesso che riguarda soprattutto la violenza familiare;

impegna il Governo:

a reperire ulteriori risorse per contrastare il triste fenomeno in continuo aumento della violenza contro le donne, in qualsiasi ambiente o contesto sociale questa avvenga, al fine di favorire una cultura rispettosa delle donne, della loro dignità, della loro incolumità, creando una politica di sostegno e di prevenzione e non solo di repressione.

G/1209/15/5

RUSCONI, BLAZINA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009),

premesso che,

è da tempo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro sollecitano interventi di carattere fiscale;

le misure di contenimento della spesa pubblica adottate con il decreto-legge n. 112 del 2008 e confermata con la legge di bilancio per il 2009, colpiscono, insieme agli altri, il settore dello sport, a cominciare dai trasferimenti al CONI;

in particolare, le associazioni segnalano che è dalla legge finanziaria per il 2003, recante, all'articolo 90, disposizioni per l'attività dilettantistica, che non vengono adeguate la soglia massima dei proventi commerciale per accedere alla forfetizzazione di IVA e di IRES;

l'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi ai fini della formulazione del reddito; la deducibilità delle spese di pubblicità; l'ammontare delle erogazioni liberali;

impegna il Governo:

a valutare, ove lo consentano le condizioni di stabilizzazione del bilancio pubblico, nel contesto di un impegno generale per contrastare le avversità del ciclo economico, la possibilità di dare risposte positive, nei termini richiamati, a un settore di così grande importanza sociale.

G/1209/16/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

impegna il Governo:

ad elevare, compatibilmente con le esigenze finanziarie, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

G/1209/17/5

GHEDINI, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,

premesso che:

il quadro economico del Paese presenta una condizione di conclamata stagnazione, secondo le nuove stime fornite dallo stesso Governo con la Nota di aggiornamento del Bilancio, che rivedono al ribasso di quasi mezzo percentuale le previsioni di crescita del PIL reale per il 2008 e il 2009, fissandole rispettivamente allo 0,1 per cento per il 2008 e allo 0,5 per cento per il 2009;

tale scenario è a sua volta corretto in senso marcatamente recessivo sia dalle stime più recenti del Fondo Monetario Internazionale che, in un aggiornamento straordinario del *World Economic Outlook*, ha previsto per il PIL italiano una contrazione dello 0,2 per cento nel 2008 e addirittura dello 0,6 per cento nel 2009, rispetto a una crescita media del prodotto nei Paesi dell'Eurozona di segno positivo, stimata al 1,4 per cento nello stesso periodo; sia dalle valutazioni fornite in questi giorni dall'OCSE, secondo cui nel nostro Paese la contrazione del PIL avrebbe raggiunto lo 0,4% nel 2008 e raggiungerà il -1 % nel 2009, determinando così un ulteriore differenziale con altri Paesi Europei, come Francia e Germania, per i quali si prevede rispettivamente una crescita pari rispettivamente al -0,4% e -0,8% nello stesso anno;

alla base di questo scenario c'è senz'altro il deterioramento della congiuntura internazionale – che sta ormai colpendo l'economia reale di tutti i paesi maggiormente industrializzati – derivante in primo luogo dalle persistenti incertezze sull'ampiezza e la durata della crisi del credito e dei mercati finanziari internazionali. Tuttavia, in questo contesto l'economia italiana sconta una condizione di peculiare difficoltà in relazione alla struttura del nostro sistema produttivo e alla natura ed estensione del sistema di protezione sociale, tali da non garantire adeguati livelli di garanzia in una congiuntura segnata da una forte flessione della domanda e dalla crescita crisi occupazionali;

le prospettive per il 2009 sono preoccupanti. Come rilevato dal Servizio studi di Confindustria, nel 2009 il consumo delle famiglie italiane rispetto all'anno precedente si ridurrà ulteriormente dall'attuale -0,2 per cento a -0,6 per cento;

inoltre, le rilevazioni statistiche descrivono, dall'inizio degli anni 2000, dinamiche relative alla crescita di retribuzioni, pensioni, produttività e distribuzione della ricchezza prodotta in Italia, che evidenziano un grave problema di insufficiente potere d'acquisto delle famiglie;

tale scenario si manifesta nel rallentamento degli incrementi delle retribuzioni e delle pensioni reali, sia contrattuali che «di fatto», sia lorde che nette, soprattutto se confrontate con quello dei maggiori paesi europei;

oltre 14 milioni di lavoratori, secondo recenti indagini, guadagnano meno di 1300 euro netti al mese e, di questi, 7,3 milioni ne guadagnano meno di mille. Nei dati dell'ultima indagine dell'ISTAT si evidenzia che:

- il 14,6% delle famiglie arriva con grande difficoltà a fine mese;
- il 28,4% delle famiglie non riesce a far fronte a una spesa imprevista;
- il 9,3% delle famiglie ha arretrato i nel pagamento delle bollette;
- il 10,4% delle famiglie non riscalda adeguatamente la casa;
- il 4,2 % non ha denaro per le spese alimentari;
- il 10,4 % delle famiglie non ha denaro per le spese mediche;
- il 16,4% non ha denaro per le spese per l'abbigliamento;

le cause di questa situazione sono molteplici: lo scarto tra inflazione programmata e inflazione effettiva; il ritardo nel rinnovo dei contratti di lavoro, che mediamente si attesta oltre i 12 mesi, ed è causa di una mancata crescita delle retribuzioni di uno/due punti percentuali; la mancata restituzione del drenaggio fiscale (dovuta ai sensi del decreto-legge n. 69 del 1989) e l'assenza di una politica fiscale a sostegno dei redditi; l'inadeguata redistribuzione della produttività attraverso la contrattazione di azienda e di territorio;

tra il 1992 e il 2007, in Italia, su una crescita complessiva, pur modesta, del prodotto interno di 17 punti percentuali, soltanto due sono andati a vantaggio del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare con la massima tempestività interventi di politica fiscale a sostegno dei redditi dei singoli e delle famiglie, con particolare riguardo ai pensionati, alle famiglie con figli, ai lavoratori subordinati e parasubordinati a basso redditi e ai giovani precari, finalizzati a sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni e favorire, anche per questo tramite, la ripresa dei consumi e il rilancio dell'economia.

G/1209/18/5

GHEDINI, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

La Commissione 5^a permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,

premesso che:

il quadro economico del Paese presenta una condizione di conclamata stagnazione, secondo le nuove stime fornite dallo stesso Governo con la Nota di aggiornamento del Bilancio, che rivedono al ribasso di quasi mezzo percentuale le previsioni di crescita del PIL reale per il 2008 e il 2009, fissandole rispettivamente allo 0,1 per cento per il 2008 e allo 0,5 per cento per il 2009;

tale scenario è a sua volta corretto in senso marcatamente recessivo sia dalle stime più recenti del Fondo Monetario Internazionale che, in un aggiornamento straordinario del *World Economic Outlook*, ha previsto per il PIL italiano una contrazione dello 0,2 per cento nel 2008 e addirittura dello 0,6 per cento nel 2009, rispetto a una crescita media del prodotto nei Paesi dell'Eurozona di segno positivo, stimata al 1,4 per cento nello stesso periodo; sia dalle valutazioni fornite in questi giorni dall'OCSE, secondo cui nel nostro Paese la contrazione del PIL avrebbe raggiunto lo 0,4% nel 2008 e raggiungerà il -1 % nel 2009, determinando così un ulteriore differenziale con altri Paesi Europei, come Francia e Germania, per i quali si prevede rispettivamente una crescita pari rispettivamente al -0,4% e -0,8% nello stesso anno;

alla base di questo scenario c'è senz'altro il deterioramento della congiuntura internazionale – che sta ormai colpendo l'economia reale di tutti i paesi maggiormente industrializzati – derivante in primo luogo dalle persistenti incertezze sull'ampiezza e la durata della crisi del credito e dei mercati finanziari internazionali. Tuttavia, in questo contesto l'economia italiana sconta una condizione di peculiare difficoltà in relazione alla struttura del nostro sistema produttivo e alla natura ed estensione del sistema di protezione sociale, tali da non garantire adeguati livelli di garanzia in una congiuntura segnata da una forte flessione della domanda e dalla crescita crisi occupazionali;

i segnali di crisi occupazionale sono peraltro già largamente visibili. Nel mese di luglio le ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria hanno subito un'impennata aumentando del 26,20 per cento. I settori maggiormente interessati sono: l'alimentare (+143 per cento), il legno (+135 per cento), il commercio (+ 129 per cento), il tessile (+92 per cento). Il totale delle ore cumulate, da gennaio a luglio, ordinarie e straordinarie, è aumentato dell'8,61 per cento: si è passati dagli 86 milioni di ore dei primi sette mesi del 2007, agli oltre 93 milioni di ore del corrispondente periodo del 2008. Le regioni più coinvolte sono, nei sette mesi, le Marche (+ 149 per cento), il Friuli (+72 per cento), il Veneto (+48 per cento), la Sardegna (+41 per cento) e l'Emilia Romagna (+40 per cento); rispetto alla rilevazione di agosto si registra, peraltro, un ulteriore aumento del ricorso alla cassa integrazione, che porta il dato al 9,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziando così un drammatico trend in ascesa del parametro considerato; in più, alcune previsioni ci prospettano l'espulsione di circa 400mila lavoratori e lavoratrici precari, di cui il 70 per cento donne, che, nell'arco di pochi mesi, alla scadenza dei rispettivi contratti si ritroveranno senza possibilità di rinnovo del rapporto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per contrastare la grave crisi occupazionale nel Paese, combattere la precarietà del lavoro e incentivare l'inclusione dei soggetti oggi sottorappresentati,

a potenziare e riqualificare il sistema degli ammortizzatori sociali, estendendolo a tutte le forme di lavoro, anche atipiche, nell'ambito di

un processo di unificazione delle tutele e dei diritti riconosciuti a tutti i lavoratori, che preveda anche la progressiva parificazione degli oneri sociali.

G/1209/19/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009),

premessi che:

siamo in una fase di emergenza che dall'economia finanziaria si sta rapidamente estendendo all'economia reale, creando tutte le premesse per una rapida e consistente caduta della domanda aggregata;

un problema cruciale è rappresentato dal rischio che molte persone, nei prossimi mesi, perdano il loro posto di lavoro e non vengano compensate da un'adeguata copertura sociale ed assicurativa, a causa della incompletezza del nostro sistema di welfare nei confronti di alcuni settori produttivi, così come di alcune tipologie di contratto di lavoro;

rispetto a questo problema la finanziaria dice molto poco, limitandosi a finanziare per ulteriori 150 milioni la cassa integrazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre opportune forme di sostegno al reddito dei lavoratori che, in base alla normativa vigente, sono esclusi dalle tutele previste dal sistema degli ammortizzatori sociali e che, a seguito della crisi, perdano il lavoro o i cui contratti non siano rinnovati.

G/1209/20/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, stabilizza a regime alcuni benefici fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari;

si dispone infatti che, a decorrere dal 2009 e nel limite dell'80 per cento, si applicano a tali imprese i benefici fiscali e previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457; si tratta,

in particolare, dell'attribuzione di un credito d'imposta in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, dell'esclusione dell'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzo delle navi ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, nonché dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato; attualmente la pesca mediterranea gode dei medesimi benefici nei limiti, invece, del 70 per cento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative per eliminare la disparità di trattamento esistente tra gli sgravi a favore della pesca costiera e quelli a favore della pesca mediterranea, applicando anche a quest'ultima i benefici fiscali e previdenziali nel limite dell'80 per cento.

G/1209/21/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

la nota carenza di risorse idriche unita alla accentuata variabilità climatica finisce per incidere negativamente sulla produzione agricola italiana;

la manovra finanziaria ha apportato consistenti riduzioni ai capitoli relativi al finanziamento del piano irriguo nazionale;

tali riduzioni incidono negativamente soprattutto sulla realizzazione di opere in parte già appaltate o per le quali sono stati già pubblicati i bandi di gara;

da tali riduzioni, pertanto, conseguirebbe il blocco delle esecuzioni delle opere con conseguenti pesanti ricadute occupazionali oltre che un danno per l'agricoltura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti adeguate risorse da destinare alla realizzazione o al completamento di opere infrastrutturali, al fine di dotare il nostro settore agricolo di un sistema di nuovi invasi che garantiscano il necessario e stabile approvvigionamento idrico per le aziende agricole.

G/1209/22/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

la nota carenza di risorse idriche unita alla accentuata variabilità climatica finisce per incidere negativamente sulla produzione agricola italiana;

la manovra finanziaria ha apportato consistenti riduzioni ai capitoli relativi al finanziamento del piano irriguo nazionale;

tali riduzioni incidono negativamente soprattutto sulla realizzazione di opere in parte già appaltate o per le quali sono stati già pubblicati i bandi di gara;

da tali riduzioni, pertanto, conseguirebbe il blocco delle esecuzioni delle opere con conseguenti pesanti ricadute occupazionali oltre che un danno per l'agricoltura,

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti adeguate risorse da destinare alla realizzazione o il completamento di opere infrastrutturali, al fine di dotare il nostro settore agricolo di un sistema di nuovi invasi che garantiscano il necessario e stabile approvvigionamento idrico per le aziende agricole.

G/1209/23/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

il settore agroalimentare italiano continua ad essere interessato da profondi e vasti movimenti che vedono molte imprese di successo avanzare nella competizione in situazioni di crisi e difficoltà che spesso sfociano nel fallimento o nell'essere preda di gruppi finanziari interessati più al rendimento di breve termine che al radicamento strategico;

è opportuno intervenire con politiche moderne ed efficaci se non si vuoi lasciare al caso il futuro assetto del settore;

la normativa comunitaria prevede dettagliatamente la possibilità, a determinate condizioni molto rigorose del rispetto della concorrenza imprenditoriale, sia pure in un contesto di salvataggio e ristrutturazione, di intervenire con fondi pubblici affiancati obbligatoriamente a risorse private;

nella legislazione nazionale tale possibilità è prevista, sebbene mai realizzata nel settore agroalimentare, con la creazione del Fondo di garan-

zia per le piccole e medie imprese di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 356, che fornisce all'impresa in difficoltà un fondo di tesoreria per consentirle di attuare interventi di ristrutturazione che possono essere sostenuti da finanziamenti pubblici e privati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di allocare presso l'Istituto Sviluppo Agricolo un Fondo pubblico, ben separato dalle dotazioni ordinarie, al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole e agro alimentari in difficoltà, operando, ai sensi della normativa comunitaria di riferimento, assieme alle risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti imprenditoriali che intenderanno sostenere le imprese in difficoltà del settore.

G/1209/24/5

OLIVA, PISTORIO

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

il provvedimento in discussione si occupa all'articolo 2, tra l'altro, anche di misure per l'agricoltura;

non sono stati riproposti i benefici previsti dalla legge n. 81 del 2006 che aveva sospeso, nel triennio 2006-2008, gli aumenti delle aliquote contributive per le imprese agricole;

confermare, per il triennio 2009-2011, le riduzioni contributive a favore delle categorie produttive del settore agricolo sarebbe un provvedimento utile a garantire la sopravvivenza di migliaia di aziende, a mantenere gli attuali livelli occupazionali e a disincentivare il ricorso al lavoro sommerso;

le imprese agricole della Sicilia e del Mezzogiorno nel suo complesso attraversano un fase particolarmente difficile sia in ragione della congiuntura economica generale sia a causa dell'aumento del costo dei fattori produttivi,

impegna il Governo:

a confermare anche per il triennio 2009-2011 le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

G/1209/25/5

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

La 5^a Commissione permanente,

preso atto che il Governo non ha provveduto in alcun modo ad adottare interventi di miglioramento del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, anche al fine di migliorare la distribuzione dei redditi e la domanda interna, già fortemente penalizzata dall'aumento dell'inflazione, oltremodo accentuata dalla scelta di fissare un tasso di inflazione programmata assolutamente irrealistico, e dalla mancata riduzione della pressione fiscale, quando l'unica vera leva a disposizione del Governo sarebbe proprio quella di intervenire a sostegno dei consumi;

considerato che le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane avrebbero avuto bisogno, rivedendo la scelta di concentrare tutta l'azione economico-finanziaria del Governo nel decreto-legge n. 112, di coraggiosi interventi legislativi finalizzati a contrastare la fase di recessione economica in atto;

al contrario, ciò che rileva del disegno di legge finanziaria non è tanto quello che c'è, quanto piuttosto quello che non c'è: non ci sono neanche i finanziamenti per le misure più propagandate dal Governo, la *social card* e gli sgravi fiscali sugli straordinari, né tantomeno la promessa restituzione dei quasi 2 miliardi per le infrastrutture del Mezzogiorno tagliati per finanziare gli sgravi ICI;

rilevato criticamente il contenuto dei commi 25 e 26 laddove dispongono il trasferimento degli oneri relativi a disposizioni di carattere assistenziale dal bilancio dello Stato a quello dell'Inps, caricandone i costi sulla gestione previdenziale dell'ente, così compromettendo il principio consolidato inerente alla separazione tra previdenza e assistenza. Quest'ultima compito dell'intera collettività, attraverso la fiscalità generale, e non solo a carico del lavoro dipendente e del sistema delle imprese;

rilevata l'assenza di alcun intervento finalizzato al sostegno e all'adeguamento delle pensioni spettanti ai ciechi totali e ai ciechi parziali,

impegna il Governo:

ad adottare adeguati interventi legislativi al fine di provvedere all'incremento dell'importo della pensione spettante ai ciechi totali e ai ciechi parziali, con un residuo visivo non superiore a un ventesimo, pari al 10 per cento dell'importo attuale (euro 266,83 e 246,73) suddiviso in tre tranches di pari importo per il triennio 2009-2011.

G/1209/26/5

BONFRISCO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209, legge finanziaria 2009;

premessò che i commi da 39 a 42 dell'articolo 2, contengono disposizioni che intervengono sulle regole del Patto di stabilità interno per regioni ed enti locali;

in relazione a questi ultimi, molti comuni, specialmente i più piccoli, sono in grado di realizzare opere pubbliche ovvero interventi infrastrutturali nel territorio di loro competenza solo con l'utilizzo di specifici contributi erogati da Stato e Regioni, anche con risorse messe a disposizione dell'Unione europea, successivamente all'opportuna valutazione di specifici progetti;

considerato, inoltre, che molti comuni hanno programmato i propri interventi pubblici sulla base di alcune «regole» valide per un triennio di riferimento, ma dovendo onorare gli impegni assunti, si trovano a non poter rispettare «regole» intervenute per il successivo periodo;

rilevato che tutto ciò comporta necessariamente per i comuni in questione il mancato rispetto, seppure parziale, dei saldi obiettivo del Patto di stabilità interno e la conseguente irrogazione delle sanzioni prevista dalle norme in vigore,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di razionalizzare le modalità operative del Patto di stabilità interno, affinché i comuni non si trovino di fatto ed indipendentemente dalla effettiva gestione economico-finanziaria a non poter rispettare, anche parzialmente, gli obiettivi di finanza pubblica individuati, incorrendo nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, ma soprattutto rallentando i necessari interventi infrastrutturali.

G/1209/27/5

Alberto FILIPPI

La 5^a Commissione permanente,

premessò che:

la necessità di contrastare la criminalità, la cui diffusione è dovuta sia ad un insufficiente e difficile controllo dell'immigrazione clandestina, che all'aumento della delinquenza endogena derivante dal deteriorarsi della condizione socio-economica del Paese, è ormai esigenza diffusa e condivisa fra tutti i cittadini;

oltre all'attività di contrasto del fenomeno criminale posto in essere dalle Forze dell'ordine, è molto utile l'azione di controllo del territorio, promosse dai sindaci a livello locale;

a tal fine i Comuni hanno necessità di effettuare investimenti in attrezzature e strumenti di contrasto alla criminalità;

le risorse a disposizione degli enti locali sono vincolate al rispetto del patto di stabilità, che, anche in presenza di avanzi di bilancio, pone pesanti limiti all'utilizzo delle risorse, soprattutto per nuove spese di investimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire ai Comuni la possibilità di escludere dal computo del saldo finanziario per gli anni del triennio 2009-2011, le eventuali spese di investimento in conto capitale sostenute allo scopo di rafforzare i dispositivi di sicurezza e controllo del territorio.

G/1209/28/5

DIVINA, MONTANI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

l'acufene è quel disturbo costituito da rumori che, sotto diversa forma (fischi, ronzii, fruscii, crepitii, soffi, pulsazioni eccetera) vengono percepiti in un orecchio in entrambi o in generale nella testa e che possono risultare fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della vita di chi ne soffre;

è stato calcolato che nella popolazione priva di difetti uditivi un soggetto su dieci soffre o ha sofferto di acufeni, mentre nella popolazione con ipoacusia cioè con riduzione uditiva, la percentuale sale a circa il 50 per cento. Circa il 20 per cento degli abitanti ha avuto esperienze non traumatiche di acufeni, per il 7 per cento hanno richiesto l'assistenza del medico otorino, per il 5 per cento quello provocato disabilità e per il 2 per cento un grave handicap;

il disturbo dell'acufene di cui soffrono nel nostro paese, secondo recenti sondaggi, circa tre milioni di persone, tende a creare un vero e proprio stato invalidante coinvolgendo l'assetto psicologico ed emozionale del malato, la sua vita di relazione, il ritmo sonno-veglia, le attitudini lavorative ed il livello di attenzione e concentrazione, inducendo e potenziando stati ansioso depressivi;

attualmente si riscontra un grave *deficit* in relazione agli studi e alla ricerca scientifica condotta sulla patologia dell'acufene;

impegna il Governo:

ad attivarsi in tutte le sedi per promuovere interventi volti a potenziare la ricerca scientifica sulla patologia della acufene.

G/1209/29/5

Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, MERCATALI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,

premessi che:

le risorse previste in percentuale destinate alla missione n. 20 «Tutela della salute» nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rappresentano rispetto al totale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 missioni, solo lo 0,2 per cento;

la riduzione prevista per la missione «Tutela della salute», rispetto allo stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero della salute dello scorso anno, è pari al 15,3 per cento;

il settore della sanità sconta, come gli altri settori, una serie di riduzioni lineari alla Tabella C disposte dal decreto-legge n. 112 del 2008 (c.d. manovra d'estate), dal decreto-legge n. 93 del 2008 (c.d. decreto-legge «taglia Ici) e dal decreto-legge n. 134 del 2008 (c.d. decreto-legge Alitalia);

in particolare è prevista la riduzione lineare del 6,78 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla Tabella C della legge finanziaria 2008;

anche le risorse previste in percentuale destinate alla missione n. 17 «Ricerca ed innovazione» rappresentano, rispetto al totale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 missioni, solo lo 0,7 per cento;

la riduzione prevista per la missione «Ricerca ed innovazione», inoltre, rispetto allo stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero della salute dello scorso anno, è pari al 13,4 per cento;

nella tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2009, lo stanziamento previsto per la legge n. 502 del 1992 relativa al Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione è ridotto di circa 44 milioni di euro per l'anno 2009;

premessi inoltre che:

l'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 conferma al Servizio

sanitario nazionale solo gli stanziamenti economici previsti per l'anno 2009, mentre subordina l'accesso al finanziamento integrativo rispetto al livello stabilito per il 2009, previsto per gli anni 2010 e 2011, alla stipula di una nuova intesa, fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mettendo così di fatto in discussione il «Patto per la salute», siglato nel settembre 2006 grazie al quale si era finalmente aperta una nuova stagione di condivisione, collaborazione e responsabilità tra tutti i soggetti interessati per un governo integrato del Servizio sanitario nazionale;

queste misure drastiche di riduzione dei fondi per il Servizio sanitario nazionale, con i conseguenti tagli dei posti letto, la riduzione degli organici ed il blocco del *turn over* rischiano di creare una sanità «povera» a scapito dei cittadini più bisognosi;

premessi inoltre che:

le misure introdotte dalla cosiddetta «manovra d'estate» hanno provocato la rottura del «Patto per la salute» che ha consentito di recuperare il controllo sulla spesa sanitaria aperto si negli anni 2000-2006, grazie a misure di riduzione delle spese e soprattutto con un rafforzamento dei vincoli di bilancio regionali in termini di copertura di spese non programmate e automatismi fiscali a carico delle regioni;

nel disegno di legge finanziaria 2009 mancano proposte che incidano su elementi decisivi di razionalizzazione della spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio il sistema di pagamento dei DRG, la revisione dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture private;

nel disegno di legge di bilancio 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate ulteriori riduzioni al Fondo sanitario nazionale;

l'esiguo rilievo attribuito agli interventi in materia di sanità è un chiaro sintomo di una scarsa attenzione a tali politiche di settore;

considerato che l'incidenza delle risorse destinate alla sanità, pari al 7 per cento del PIL, è inferiore alla media degli altri Paesi dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a non diminuire ulteriormente le risorse destinate al funzionamento del Servizio sanitario nazionale e più in generale le risorse destinate al settore della sanità, nella consapevolezza che il funzionamento del suddetto settore è indice del livello di civiltà e di progresso di un Paese.

G/1209/30/5

TOMASSINI, ESPOSITO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» A.S. 1209

premesso che:

tra altre categorie sociali a basso reddito, i cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo familiare lordo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98 sono esenti dal pagamento del ticket sanitario per visite ed esami;

da anni i limiti di reddito per l'esenzione del ticket sanitario sono rimasti fermi nonostante l'aumento dell'inflazione e l'aumento del costo della vita;

in questo momento di recessione economica, la popolazione più esposta alle patologie, quale gli anziani, si trova costretta a ridurre la spesa per farmaci, per le visite specialistiche, le analisi, le cure e le indagini diagnostiche, venendo meno al principio che la prevenzione porta ad un risparmio al Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

ad innalzare i limiti di reddito per l'esenzione ticket per i cittadini di età superiore a 65 anni al fine di fornire una risposta sociale alle esigenze degli anziani.

G/1209/31/5

D'AMBROSIO LETTIERI

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

il comma 4-*bis* dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno, 2008, n. 112, dispone che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

con decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 sono stati istituiti i percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale di durata triennale a gestione regionale;

nella XV legislatura con legge n. 296 del 27 dicembre 2006 è stata prevista la prosecuzione dei suddetti percorsi sperimentali fino alla messa a regime dell'obbligo di istruzione finalizzato al diritto-dovere di Istruzione e formazione professionale fino al 18° anno di età;

risulta necessario e indifferibile assicurare una continuità ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale anche al fine di assolvere l'obbligo di istruzione non solo nel sistema scolastico, ma anche in quello formativo,

impegna il Governo:

a riassegnare, con provvedimenti in tema di finanza pubblica, risorse dedicate ai percorsi di Istruzione e formazione professionale, al fine di garantirne la prosecuzione, la messa a regime e l'espansione, dando, in tal modo, ai giovani un'opportunità di inserimento rapido nel mondo del lavoro dopo aver ottenuto una qualifica professionale.

G/1209/32/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

la Scuola di Ateneo «Jean Monnet» ha svolto e può svolgere ancora una significativa azione e sostegno della diffusione dell'*acquis* comunitario e di internazionalizzazione della formazione universitaria nello spazio euro-mediterraneo;

il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 aveva autorizzato la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2005 finalizzata al potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di Ateneo per la formazione europea «Jean Monnet»; il comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha accantonato e reso indisponibile per il triennio 2007-2009, in maniera lineare, una quota delle autorizzazioni di spesa predeterminate, tra cui anche quelle previste per la Scuola «Jean Monnet»;

sarebbe invece opportuno potenziare la formazione e la ricerca eccellenza, attraverso un incremento delle unità di personale docente in servizio presso la facoltà di studi politici «Jean Monnet» della seconda università di Napoli,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare le attività programmate dalla Scuola «Jean Monnet» prevedendo un intervento per sostenerne le attività di internazionalizzazione euro-mediterranea nel settore della cooperazione di giustizia e della formazione universitaria internazionale nel settore delle scienze politiche.

G/1209/33/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

i corsi di lingua e cultura italiane costituiscono per i nostri connazionali residenti all'estero uno strumento per mantenere saldo e anzi rafforzare il legame ed il rapporto con l'Italia;

i tagli previsti dalla Finanziaria hanno interessato anche i capitoli di bilancio riguardanti questi nostri connazionali, con una decurtazione degli stanziamenti destinati sia all'attivazione dei corsi di lingua e cultura che, cosa ancor più importante, all'assistenza diretta;

con tale decisione il Governo, come ha sottolineato il Consiglio generale degli italiani all'estero, si sta assumendo la responsabilità diretta di abbandonare milioni di cittadini italiani residenti all'estero e di rinunciare a valorizzare la risorsa culturale, sociale, economica e politica rappresentata dalla nostra collettività all'estero;

tutto questo accade mentre si riunirà a breve la Conferenza dei giovani italiani nel mondo, nei confronti dei quali, tenuto conto dei tagli, non potrà essere attuata alcuna vera politica o intervento,

impegna il Governo:

a prevedere in tempi brevi interventi utili ad evitare le criticità espresse in premessa, considerata l'importanza e l'impatto che l'attuale taglio di risorse avrà su milioni di cittadini italiani residenti all'estero.

G/1209/34/5

S BARBATI, FIORONI, MAGISTRELLI, AMATI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009),

premesso che:

è in corso un contenzioso tra Ministero dell'istruzione, università e ricerca e la comunità di alta formazione delle Accademie e dei Conservatori di Musica, relativamente all'emanazione dei regolamenti attuativi, previsti dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 in ordine alla riorganizzazione delle cattedre e che ha visto l'intervento della Magistratura che ha finora bloccato l'operatività degli stessi regolamenti;

si paventa che possa prevalere, visto l'orientamento che ha ispirato i provvedimenti varati, una posizione che porti ad uno scadimento culturale e professionale delle Accademie dei Conservatori, qualora si ponga in

atto il tentativo di polverizzazione delle cattedre e degli insegnamenti e la conseguente precarizzazione del ruolo dei docenti;

ciò porterebbe gravi conseguenze all'*iter* formativo degli studenti, che sarebbero costretti, per acquisire un titolo, a frequentare una dispersiva serie di corsi,

impegna il Governo:

a varare i regolamenti attuativi, nel pieno rispetto delle finalità e delle norme della legge di riforma n. 508 del 1999, consolidando nell'ordinamento le sperimentazioni ormai pluriennali;

a prevedere in esse l'equipollenza tra i titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori di musica e quelli universitari, come avviene negli altri paesi europei secondo le direttive previste dal Trattato europeo di Lisbona.

G/1209/35/5

SBARBATI, FIORONI, MAGISTRELLI, AMATI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge A.S. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009),

premesso che:

è in corso un contenzioso tra Ministero dell'istruzione, università e ricerca e la comunità di alta formazione delle Accademie e dei Conservatori di Musica, relativamente all'emanazione dei regolamenti attuativi, previsti dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 in ordine alla riorganizzazione delle cattedre e che ha visto l'intervento della Magistratura che ha finora bloccato l'operatività degli stessi regolamenti;

si paventa che possa prevalere, visto l'orientamento che ha ispirato i provvedimenti varati, una posizione che porti ad uno scadimento culturale e professionale delle Accademie dei Conservatori, qualora si ponga in atto il tentativo di polverizzazione delle cattedre e degli insegnamenti e la conseguente precarizzazione del ruolo dei docenti;

ciò porterebbe gravi conseguenze all'*iter* formativo degli studenti, che sarebbero costretti, per acquisire un titolo, a frequentare una dispersiva serie di corsi,

impegna il Governo:

a varare i regolamenti attuativi, nel pieno rispetto delle finalità e delle norme della legge di riforma n. 508 del 1999, consolidando nell'ordinamento le sperimentazioni ormai pluriennali;

a prevedere in esse l'equipollenza tra i titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori di musica e quelli universitari, come avviene negli altri paesi europei secondo le direttive previste dal Trattato europeo di Lisbona.

G/1209/36/5

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VITA, BASTICO, PERTOLDI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,

premesso che:

rispetto alla legge di bilancio 2008 è prevista la riduzione di 133,4 milioni di euro per le Istituzioni scolastiche non statali;

dal 2002 il contributo alle scuole paritarie è fermo a 536 milioni di euro, per l'80 per cento destinato alla scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie ivi residenti e dunque ne riafferma la funzione pubblica;

nel disegno di legge finanziaria 2009 e nel Piano triennale del Bilancio dello Stato risulta un «taglio» ingiustificato di oltre 133 milioni di euro/anno, che metterebbe anche le scuole FISM che rappresentano il 60 per cento delle scuole paritarie – in condizione di non assicurare la prosecuzione del servizio per i 500.000 bambini che la frequentano e comprometterebbe l'applicazione del CCNL per gli oltre 40.000 dipendenti;

in questi anni, inoltre, causa l'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo Stato a ogni sezione di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente; tali contributi non sottraggono comunque risorse alle scuole statali;

premesso inoltre che:

la Federazione italiana scuole materne (FISM), che rappresenta oltre 8.000 scuole materne paritarie cattoliche, ha denunciato la mancata erogazione di parte dello stanziamento previsto nel bilancio 2008, per circa 100 milioni di euro,

impegna il Governo:

a dare conto della mancata erogazione dei finanziamenti, già approvati nel bilancio 2008, al fine di garantire il funzionamento delle scuole paritarie, già fortemente penalizzate dal taglio di oltre 133 milioni di euro in ragione d'anno, che rischia di compromettere in modo definitivo la possibilità che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni del nostro Paese;

a provvedere al più presto all'erogazione dei finanziamenti già autorizzati per l'anno 2008.

G/1209/37/5

MONGIELLO, RUSCONI, SOLIANI, AMATI

La 5^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,
premessò che:

l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) dispone la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 per complessive 150.000 unità, di personale docente della scuola già impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato;

nell'attuare le disposizioni normative di cui sopra, il precedente Governo ha provveduto all'assunzione a tempo indeterminato di una prima *tranche* di 50.000 unità;

ad oggi non risulta adottato alcun provvedimento per l'immissione in ruolo delle restanti 100.000 unità, da effettuarsi, in vista del regolare avvio dell'anno scolastico 2008-2009, entro il prossimo mese di luglio;

l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto l'adozione di un piano programmatico di interventi volti a razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali e di uno o più regolamenti per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico che, come è noto, ha previsto la riduzione, da realizzarsi nel triennio 2009-2011, di più di 87.000 insegnanti (pari al 10 per cento delle cattedre ed al 7 per cento della spesa complessiva) e di circa 44.500 unità di personale ATA (pari al 17 per cento della dotazione organica), con ciò realizzando economie di spesa per circa 3,2 miliardi di euro a partire dal 2012;

la considerevole e inaccettabile riduzione di risorse che Governo sta operando a danno del sistema scolastico sta seriamente mettendo in discussione la possibilità di accedere al diritto all'istruzione e sta allontanando l'Italia dal conseguimento degli obiettivi di Lisbona;

l'insieme delle misure adottate dal Governo nel settore scolastico faranno perdere il posto di lavoro ad oltre 200.000 docenti precari,

impegna il Governo:

ad adottare misure e provvedimenti urgenti riguardo le restanti 100.000 unità di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al fine di dare

piena attuazione alle disposizioni normative citate, con ciò corrispondendo alle legittime aspettative di migliaia di docenti precari che da anni prestano servizio presso le amministrazioni scolastiche;

a provvedere a dare definitiva soluzione al fenomeno del precariato storico, prevenendone la ricostituzione, stabilizzare e rendere più funzionali gli organici scolastici, anche attraverso azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente.

G/1209/38/5

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

l'articolo 64, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che «ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi *standard* europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili»;

il calcolo di tale rapporto alunni/docenti, determinato secondo gli *standard* europei, non si riferisce genericamente alla totalità dei docenti e degli alunni, bensì, come precisato e documentato anche dal «Quaderno bianco» a pagina 40 e seguenti, ai docenti con rapporto frontale nella classe (docenti di sostegno esclusi) riferiti al ciclo primario e secondario con esclusione dell'infanzia (*ibidem*, pag. 43, seconda riga);

l'incremento di un punto del rapporto alunni/docenti, di cui al primo comma del citato articolo 64, deve essere calcolato, pertanto, con esclusione della scuola dell'infanzia e dell'area del sostegno ad alunni con disabilità, esclusione, quest'ultima, confermata anche nel testo del comma stesso;

le misure previste per conseguire nel triennio considerato la riduzione degli organici di personale, in dettaglio nel corpo del medesimo ar-

articolo 64, comma 4, lettere da *a*) ad *f-ter*) non possono che riferirsi ai settori del ciclo primario e secondario, con conseguente esclusione dei due settori sopra richiamati dell'infanzia e disabilità;

in particolare, per quanto riguarda specificamente la scuola dell'infanzia, è da ritenersi illegittimo, in quanto non coerente con il dettato normativo, qualsiasi intervento che comporti riduzione di organici del personale docente di tale settore;

il piano programmatico, a proposito dei punti di erogazione del servizio e dei criteri di formazione delle classi, fornisce tuttavia indicazioni generiche che si prestano ad una interpretazione estensiva degli interventi di razionalizzazione da attuarsi anche nei confronti della scuola dell'infanzia in sede di determinazione dei Regolamenti di attuazione,

considerato che:

il Piano programmatico per la scuola del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca interviene sul tempo scuola obbligatorio, e ribalta nei fatti il modello di normale funzionamento della scuola dell'infanzia, a danno delle sezioni funzionanti a 8 ore giornaliere previste dalla legge istitutiva (legge n. 444 del 1968);

una proposta educativa di qualità non può far coincidere la generalizzazione con la prevalente diffusione di sezioni ad orario antimeridiano con un unico insegnante;

il Piano, inoltre, reintroduce l'istituto dell'anticipo in ingresso, non modifica l'uscita anticipata con grave danno al progetto educativo disegnato per i bambini dai 3 ai 6 anni. La previsione di sezioni ibride in situazioni territoriali già difficili rappresenta, altresì, un ulteriore attacco all'identità della scuola dell'infanzia;

sono stati apportati pesanti tagli (dell'entità di 133 milioni) alle scuole paritarie che concorrono in modo positivo ad integrare il servizio della scuola pubblica soprattutto nel settore della scuola dell'infanzia;

il Piano, in un'ottica meramente economicistica, non riconosce, di fatto la scuola dell'infanzia come primo segmento del sistema di istruzione, privilegia gli aspetti di carattere assistenziale e non prefigura opportunità di sviluppo della qualità pedagogica e culturale del settore,

impegna il Governo:

ad escludere espressamente, dal piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la scuola dell'infanzia da qualsiasi intervento di razionalizzazione ai fini della riduzione degli organici e, in particolare, in relazione ai punti di erogazione del servizio e alla formazione delle sezioni che devono mantenere gli attuali parametri di riferimento per la loro costituzione.

G/1209/39/5

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

non appare infatti a tal fine sufficiente la sola disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2, in materia di detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;

che con la legge finanziaria risultano tagliati 22,9 milioni dal fondo per l'edilizia scolastica,

considerato che:

il tema della sicurezza scolastica è di recente entrato drammaticamente in primo piano;

secondo i dati diffusi da Cittadinanza attiva, nelle scuole monitorate per l'annuale rapporto «Imparare sicuri», risulta che nessuna ottiene un punteggio alto, 12 ottengono buono, 33 discreto, 56 appena sufficiente, 24 insufficiente e 7 pessimo. Nell'ambito di tale ultima categoria, su 7 scuole ben 6 sono dell'infanzia, dunque sono soprattutto i più piccoli a vivere in ambienti insicuri;

al fine di migliorare lo *standard* qualitativo della sicurezza degli edifici scolastici, è quantomai necessario ripristinare i fondi per la sicurezza nelle scuole e realizzare un piano urgente per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici;

è altresì necessario un programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione e il riadattamento delle strutture esistenti, al fine di assicurare una distribuzione delle strutture sul territorio coerente con le esigenze delle diverse realtà territoriali, a partire dal settore della primissima infanzia, a cui spesso sono destinati edifici caratterizzati da uno standard di sicurezza alquanto scadente;

sarebbe opportuno collocare l'asilo nido e la scuola dell'infanzia all'interno dei complessi scolastici da costruire e da riadattare sulla base dello sviluppo demografico e della domanda potenziale,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse idonee a predisporre un piano urgente per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici, che preveda tra l'altro la

costruzione e il riadattamento delle strutture esistenti, al fine di assicurare una distribuzione delle strutture sul territorio coerente con le esigenze delle diverse realtà territoriali, a partire dal settore della primissima infanzia.

G/1209/40/5

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 2, comma 12, del disegno di legge finanziaria per il 2009 prevede agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl impiegati per il riscaldamento nelle zone montane, nonché un credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, trattandosi di un passaggio a regime di disposizioni che dal 2001 venivano annualmente prorogate;

la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all'articolo 27, comma 4, aveva previsto una minore aliquota di accisa anche per il gas naturale utilizzato per combustione per usi civili nelle zone montane, ovvero nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F (regione autonoma Valle d'Aosta e province di Belluno, Bolzano, Sondrio e Trento);

dal 1° gennaio 2008, l'accisa sul gas naturale per combustione per usi civili è stata disciplinata dal decreto legislativo n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, demandando a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il mese di febbraio di ogni anno, la determinazione dell'aliquota dell'accisa;

il decreto ministeriale del 13 febbraio 2008, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2007, dispone la riduzione dell'aliquota di accisa sul gas naturale consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel più breve tempo possibile, le opportune iniziative per prevedere anche per il gas naturale destinato alla combustione per usi civili nelle zone montane una specifica agevolazione fiscale, come già previsto per il gasolio e per il gpl dal disegno di legge finanziaria per il 2009.

G/1209/41/5

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, AMATI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009),

premesso che:

nella finanziaria per l'anno 2001 (legge n. 388 del 200), è stata approvata una norma con la quale il Governo si impegnava, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, a riconoscere ai Comuni sede di impianti di produzione e stoccaggio di oli minerali e del GPL, una compartecipazione ai tributi erariali finalizzata alla realizzazione nei rispettivi territori di opere a finalità ambientale e di miglioramento della viabilità;

le modalità di attuazione di tale norma sono rimaste finora senza adeguata soluzione, fatta eccezione per il solo caso della regione Sicilia, con ciò recando un serio danno, in termini di risanamento ambientale, ai Comuni nel cui territorio quali sono presenti impianti di raffineria di oli minerali e di stoccaggio del gas;

impegna il Governo:

a definire, entro il 31 marzo 2009, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali, di cui all'articolo 113 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, peraltro già applicata con riferimento alla sola regione Sicilia

G/1209/42/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

il prezzo del petrolio incide non solo sul bilancio finale delle famiglie (direttamente sul pieno benzina e indirettamente producendo un evidente rincaro dei prodotti alimentari in genere, nonché un incremento costante delle bollette) ma anche su tutto il ciclo produttivo comprensivo delle piccole e medie imprese per le quali il costo carburante rischia di essere elemento determinante a causare il blocco delle attività;

in questi giorni il prezzo del petrolio è sceso sino a quota 55 dollari rispetto ai quasi 150 di questa estate;

tale asimmetria nell'andamento del prezzo del benzina è dovuta al fatto che il prezzo industriale internazionale della benzina e del gasolio, il cosiddetto Platts, può andare in direzione diversa da quello della materia prima, cioè del greggio;

il prezzo al dettaglio del carburante è gravato dai costi di estrazione, raffinazione, trasporto ma anche da accise ormai obsolete, superiori ai livelli minimi imposti dall'Unione europea, molte delle quali introdotte per far fronte ad eventi straordinari ormai lontani,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile intervento che riduca il peso delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti e che garantisca un adeguamento del prezzo internazionale della benzina maggiormente aderente all'andamento della quotazione del petrolio.

G/1209/43/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

nonostante la famiglia sia considerata, dallo stesso Presidente del Consiglio, il «nucleo di spinta dell'intera organizzazione sociale», nella presente manovra non è stata inserita alcuna misura in suo favore;

non prestare la dovuta attenzione alla famiglia significa non riconoscere il ruolo insostituibile che svolge al servizio dell'intera società;

tutti gli analisti economici hanno dichiarato in queste settimane che l'unica ricetta possibile per risollevare l'economia reale ed in particolare per sostenere la domanda di consumi da parte delle famiglie, è costituita dalla leva fiscale;

se correttamente impiegata la leva fiscale consentirebbe alle famiglie, soprattutto quelle con figli, di far fronte ai propri bisogni e necessità;

secondo i dati ISTAT sono 2.800.000 le famiglie povere in Italia e la povertà è direttamente correlata al numero dei figli, soprattutto nel Sud d'Italia;

l'attuale meccanismo delle detrazioni familiari in luogo delle deduzioni ha notevolmente peggiorato la situazione delle famiglie italiane ed il Governo non ha ancora dato seguito al suo impegno di introdurre il quoziente familiare in Italia;

secondo uno studio del Forum delle famiglie, il passaggio dalle detrazioni alle deduzioni potrebbe avvenire a costo zero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre con provvedimenti successivi il sistema delle deduzioni fiscali in luogo dell'attuale sistema delle de-

trazioni al fine di realizzare un fisco più equo e a misura delle famiglie italiane con carichi familiari.

G/1209/44/5

DELLA SETA, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

le problematiche legate ai cambiamenti climatici rappresentano ormai una questione ineludibile, anche a fronte degli impegni assunti in ambito internazionale;

tra i numerosi fattori che concorrono a contribuire all'emissione di sostanze climalteranti, una particolare importanza riveste il consumo energetico in ambito domestico, che rappresenta circa un terzo della bolletta energetica nazionale;

già con la legge finanziaria per il 2007 era stato introdotto un pacchetto di incentivi finalizzato a favorire comportamenti sostenibili e, in particolare, il risparmio energetico nelle abitazioni;

in particolare, erano state predisposte alcune norme per ridurre il consumo di energia degli elettrodomestici, che incidono notevolmente sui consumi complessivi, attraverso l'erogazione di incentivi per l'acquisto di frigoriferi e congelatori ad alta efficienza energetica;

attraverso questa tipologia di interventi, da un lato si consente alle famiglie italiane di ridurre i propri consumi energetici, con positive conseguenze sia in termini economici che ambientali, mentre dall'altro si può dare un sostegno al comparto produttivo, incentivando lo ad investire su tecnologie innovative e a basso impatto ambientale,

impegna il Governo:

a proseguire la politica per la diffusione di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, adottando le opportune iniziative normative per estendere al 2011 la disponibilità degli «ecoincentivi» e per prevedere l'ampliamento a lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza energetica delle tipologie di elettrodomestici che possono usufruire delle detrazioni;

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di differire al 2011 la detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia destinata al risparmio energetico.

G/1209/45/5

DELLA SETA, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

ormai appare evidente che i mutamenti climatici non sono più soltanto una minaccia per il futuro del Pianeta ma piuttosto una drammatica realtà del presente i cui effetti si cominciano a sentire anche alle nostre latitudini;

affrontare quindi il problema dei mutamenti climatici e ridurre le emissioni di gas di serra da parte dei popoli ricchi è quindi innanzitutto un obbligo morale, ma può costituire anche una straordinaria occasione di modernizzazione dell'economia e una chance da offrire al nostro sistema economico per farlo competere meglio nell'economia globalizzata;

l'Unione europea, di fatti, ha convenuto di fissarsi i seguenti obiettivi, in modo da combattere i cambiamenti climatici in atto: produrre almeno il 20 per cento di energia con fonti rinnovabili; aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica rispetto alle proiezioni del 2020; ridurre del 20 per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990;

l'Italia è invece rimasta indietro in questa nuova gara decisiva per il nostro futuro, a partire dal raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto che ancora oggi appaiono difficilissimi da rispettare per il nostro Paese. I dati attuali non sono affatto lusinghieri, stante l'aumento delle emissioni dello 0,3 per cento fra il 2004 ed il 2005 ed addirittura del 12,1 per cento rispetto al 1990, anno assunto a riferimento dal Protocollo di Kyoto, per un totale stimato di 582.200 milioni di tonnellate annue di gas climalteranti, rispetto alle 519.464 del 1990, in larga parte attribuibili al comparto della produzione energetica;

è sicuramente sul versante del sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili che l'azione deve spendersi maggiormente. Però, anche, su questo terreno, tuttavia, il nostro Paese non sembra sinora aver colto a sufficienza la opportunità derivanti dallo sfruttamento, attraverso tecnologie adeguate, del potenziale solare, eolico, geotermico e delle biomasse del territorio;

le «nuove» rinnovabili rappresentano la migliore opportunità per una generazione energetica distribuita che permetta di rispondere ai fabbisogni dei cittadini attraverso le fonti rinnovabili con l'obiettivo di una progressiva autonomia energetica e di liberarsi dalle fonti fossili, dentro un sistema energetico efficiente e moderno capace di scambiare energia in rete;

in Italia, ancora oggi, siamo indietro rispetto agli altri Paesi europei, per quanto riguarda lo sviluppo dell'energia rinnovabili ad esempio per quanto riguarda il solare termico e il solare fotovoltaico l'Italia è quasi all'anno zero: 8 mq/1000 abitanti di pannelli per il solare termico (la media dell'Unione europea a 15 è di 34) e 0,52 watt/abitante di potenza fotovoltaica installata (2,2 la media europea);

un'inversione di tendenza importante si è già realizzata con l'adozione del decreto «conto energia» sul fotovoltaico. Alla luce dell'innovazione tecnologiche risulta necessario l'estensione di tale meccanismo di incentivazione, che in tutto il mondo ha mostrato di funzionare meglio di qualsiasi altro, anche alla produzione di energia elettrica dalla fonte solare a concentrazione;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative con le quali siano definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare a concentrazione estendendo i benefici previsti per il solare fotovoltaico di dall'articolo 7 del Decreto legislativo n. 387 del 2003.

G/1209/46/5

DELLA SETA, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

ormai appare evidente che i mutamenti climatici non sono più soltanto una minaccia per il futuro del Pianeta ma piuttosto una drammatica realtà del presente i cui effetti si cominciano a sentire anche alle nostre latitudini;

affrontare quindi il problema dei mutamenti climatici e ridurre le emissioni di gas di serra da parte dei popoli ricchi è quindi innanzitutto un obbligo morale, ma può costituire anche una straordinaria occasione di modernizzazione dell'economia e una chance da offrire al nostro sistema economico per farlo competere meglio nell'economia globalizzata;

l'Unione europea, di fatti, ha convenuto di fissarsi i seguenti obiettivi, in modo da combattere i cambiamenti climatici in atto: produrre almeno il 20 per cento di energia con fonti rinnovabili; aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica rispetto alle proiezioni del 2020; ridurre del 20 per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990;

l'Italia è invece rimasta indietro in questa nuova gara decisiva per il nostro futuro, a partire dal raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto che ancora oggi appaiono difficilissimi da rispettare per il nostro Paese. I dati attuali non sono affatto lusinghieri, stante l'aumento delle emissioni dello 0,3 per cento fra il 2004 ed il 2005 ed addirittura del 12,1 per cento rispetto al 1990, anno assunto a riferimento dal Protocollo di Kyoto, per un totale stimato di 582.200 milioni di tonnellate annue di gas climalteranti, rispetto alle 519.464 del 1990, in larga parte attribuibili al comparto della produzione energetica;

è sicuramente sul versante del sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili che l'azione deve spendersi maggiormente. Però, anche, su

questo terreno, tuttavia, il nostro Paese non sembra sinora aver colto a sufficienza la opportunità derivanti dallo sfruttamento, attraverso tecnologie adeguate, del potenziale solare, eolico, geotermico e delle biomasse del territorio;

le «nuove» rinnovabili rappresentano la migliore opportunità per una generazione energetica distribuita che permetta di rispondere ai fabbisogni dei cittadini attraverso le fonti rinnovabili con l'obiettivo di una progressiva autonomia energetica e di liberarsi dalle fonti fossili, dentro un sistema energetico efficiente e moderno capace di scambiare energia in rete;

in Italia, ancora oggi, siamo indietro rispetto agli altri Paesi europei, per quanto riguarda lo sviluppo dell'energia rinnovabili ad esempio per quanto riguarda il solare termico e il solare fotovoltaico l'Italia è quasi all'anno zero: 8 mq/1000 abitanti di pannelli per il solare termico (la media dell'Unione europea a 15 è di 34) e 0,52 watt/abitante di potenza fotovoltaica installata (2,2 la media europea);

alla luce delle innovazioni tecnologiche sarebbe importante estendere la detraibilità delle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali anche al *solar cooling*.

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di estendere la detraibilità delle spese sostenute per l'installazione del *solar cooling* dall'articolo 1 comma 347 della legge n. 296 del 2006.

G/1209/47/5

ANTEZZA, CHIURAZZI, BELISARIO, MONGIELLO, LEGNINI, BUBBICO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009),

premesso che,

numerose imprese dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno si trovano ad affrontare, da alcuni mesi, gravissimi problemi economici e finanziari a seguito della comunicazione da parte di Equitalia Servizi srl di inadempienze per vizi sostanziali e formali legati alle modalità di utilizzo e riscossione del credito d'imposta per investimenti;

gran parte di queste imprese, molte delle quali di piccola e media dimensione, hanno avviato e concluso investimenti in beni strumentali sulla base delle agevolazioni d'imposta previste dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rispettando le varie procedure previste per ciascuna fase dell'investimento e per la riscossione dei relativi contributi, ad

eccezione del mancato o ritardato invio del modello di comunicazione valutaria statistica (CVS) previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge n. 289 del 2002, con ciò incorrendo in un'inadempienza di natura esclusivamente formale;

il modello CVS è stato istituito per permettere all'amministrazione finanziaria di acquisire alcuni dati necessari al monitoraggio dei flussi di spesa connessi al credito d'imposta per investimenti e, quindi, non direttamente legati all'attuazione dei suddetti investimenti strumentali;

Equitalia Servizi srl, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevedono la verifica da parte dei soggetti pubblici di tutti gli adempimenti formali connessi al pagamento di benefici a soggetti privati, ha provveduto al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti per tutti i soggetti che non hanno provveduto all'invio del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione ha determinato, di fatto, una situazione di paralisi finanziaria per le imprese interessate, molte delle quali rischiano ora un assurdo fallimento, ivi comprese quelle che alla data del 31 dicembre 2002 avevano già compensato per intero il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati e che successivamente a tale data non hanno avviato ulteriori investimenti;

impegna il Governo:

a chiarire che nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

G/1209/48/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

il sistema di accertamento dei redditi basato sugli studi di settore, introdotto dal decreto-legge n. 331 del 1993, è stato innovato dalla legge n. 296 del 2006 che ha previsto la revisione ogni tre anni degli studi di settore e l'introduzione in via sperimentale degli indicatori di normalità economica;

nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria, la pressione della legittima attività accertativa si sta rivelando particolarmente gravosa soprattutto per il sistema delle piccole e medie imprese italiane;

a causa della crisi, molte imprese chiudono in perdita, e molte sono state costrette a cessare l'attività e a mettere in mobilità gran parte della forza lavoro;

l'attuale situazione di recessione impone l'esigenza di contemperare il giusto lavoro di lotta all'evasione fiscale con le difficoltà delle imprese, che in una fase congiunturale così negativa, pressate da adempimenti burocratici e fiscali gravosi e talvolta vessatori, rischiano di non sopravvivere alla crisi finanziaria ed economica in atto;

impegna il Governo:

ad effettuare un'accurata verifica degli studi di settore, in particolare per tenere conto, nell'attuale situazione di recessione della crisi di mercato di numerosi comparti, e della specificità di alcuni settori;

a valutare la predisposizione degli interventi necessari affinché l'onere di dimostrare la non veridicità dei ricavi dichiarati sia a carico dell'amministrazione finanziaria e non dei contribuenti, e ciò nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente ed in particolare del principio basilare in base al quale l'accertamento stesso debba fondarsi sulla sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti, che spetta all'Ufficio provare e non al contribuente.

G/1209/49/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009);

premesso che:

sono svariati anni che si discute sulla rimodulazione della tassazione dei redditi da locazione al fine di agevolare il mercato delle locazioni e l'emersione dei redditi relativi ai contratti di locazione stessi mediante l'introduzione di un'imposta sostitutiva forfettaria con aliquota del 20 per cento sui canoni di locazione;

tale misura, infatti, darebbe la possibilità di inserire nel circuito delle locazioni i beni immobili che attualmente non sono destinati a tale scopo, consentendo in questo modo una nuova mobilità del mercato delle locazioni e consentirebbe anche a coloro che attualmente ne sono esclusi, e cioè a quelle famiglie che prendono in locazione immobili fuori dalla registrazione, di poter accedere alle detrazioni già previste dalla legislazione vigente;

l'attuale congiuntura economica e le situazioni interne del nostro Paese potrebbero rendere difficile un'immediata applicazione della norma

anche se favorire l'immissione sul mercato di immobili a canone agevolato costituirebbe un concreto ed immediato intervento nell'ambito dell'economia reale;

una valida alternativa potrebbe essere rappresentata da un periodo di sperimentazione per il triennio 2009-2011 in cui si potrebbe introdurre un'imposta sostitutiva forfettaria con aliquota del 20 per cento sui canoni di locazione per gli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, fissando un limite di spesa congruo con i vincoli di bilancio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità durante la XVI legislatura di introdurre iniziative normative sui redditi da locazione, anche in maniera sperimentale, che preveda un'imposta sostitutiva forfettaria, con aliquota pari al 20 per cento, sui canoni di locazione per gli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

G/1209/50/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

tra le misure che agevolerebbero le imprese rispetto alle esigenze della liquidità necessaria per poter operare in tranquillità, l'adozione del principio di cassa rispetto a quello di competenza risulta essere di gran lunga quella di più facile adozione e di maggiore impatto;

l'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi di periodo regolata sulla base del principio di cassa, attualmente, si applica generalmente per la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, eccezionalmente, per i contribuenti minimi;

tale misura era stata inserita nei programmi di tutti i partiti e le di tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni politiche scorse ed è stato rilanciato in questi giorni dal Presidente del Consiglio e dal Ministro Tremonti,

impegna il Governo

a procedere in tempi rapidi alla introduzione del principio dell'IVA di cassa e alla verifica della sua accessibilità rispetto ai vincoli europei in materia.

G/1209/51/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009);

premessi che:

la crisi finanziaria internazionale ha già prodotto un veloce processo di trasmissione all'economia reale e che le previsioni di crescita sono drasticamente peggiorate per tutte le economie del mondo; il peggioramento delle previsioni di crescita riguarda anche l'Europa;

la stabilizzazione dell'economia mondiale e la sua uscita dagli squilibri macroeconomici e macrofinanziari accumulatisi negli ultimi venti anni rischia di determinarsi attraverso una lunga e pericolosa crisi recessiva;

per scongiurare questo scenario, è opinione ormai dominante che sia necessario non soltanto l'intervento delle politiche monetarie e delle banche centrali nazionali, ma anche di adeguate politiche fiscali di segno anticiclico;

molti paesi hanno già deciso, o stanno decidendo, di muoversi in questa direzione, mettendo in campo pacchetti di stimolo fiscale volti al sostegno temporaneo della domanda interna di consumi e di investimenti pubblici, e fra essi ad esempio la Cina e la nuova amministrazione USA;

l'Unione Europea ha una duplice responsabilità in merito: da un lato, deve evitare che la crisi recessiva si estenda e si approfondisca all'interno dei paesi membri, con le sue deleterie conseguenze in termini di distruzione di posti di lavoro; dall'altro lato, non può non fornire il suo contributo al processo di riaggiustamento mondiale, nell'ambito di una cooperazione internazionale al cui interno la stessa Unione è chiamata oggi ad esercitare un ruolo potenzialmente nuovo e di grande impegno;

impegna il Governo

ad elaborare, a presentare nelle sedi competenti e a sostenere proposte volte a promuovere un più efficace coordinamento delle politiche fiscali dell'Unione e degli Stati membri nella direzione di un sostegno temporaneo anticiclico dell'economia, attivando a questo fine tutti gli strumenti disponibili del bilancio comunitario e delle istituzioni collegate alla stessa Unione, a partire dalla Banca Europea degli Investimenti.

G/1209/52/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessò che:

l'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, consentiva agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima la possibilità di applicazione, in via sperimentale per l'anno 2006, del regime Iva speciale già previsto per il settore agricolo;

purtroppo tale norma è rimasta inapplicata in quanto il Decreto Ministeriale a cui la legge rimandava per la determinazione della percentuale di compensazione non è mai stato emanato; più volte il Governo ha manifestato la volontà di impegnarsi a sostenere il settore della pesca e ad equipararlo a quello dell'agricoltura;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative normative per prorogare al 2009 la possibilità di applicare il regime Iva forfetario al settore pesca, al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente rispetto al settore agricoltura.

G/1209/53/5

DIVINA, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

La 5^a Commissione permanente,

esaminato l'AS 1209, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

premessò che:

la congiuntura economico-finanziaria che ha colpito i mercati internazionali impone anche a livello nazionale l'adozione di politiche fiscali a carattere straordinario finalizzate al rilancio dei consumi e al sostegno ai settori produttivi strategici dell'economia del paese;

il turismo rappresenta il volano dell'economia nazionale, come confermato dall'ultimo rapporto ISTAT, pubblicato nel maggio 2008, sui Viaggi in Italia e all'estero;

secondo il rapporto Istat, nel 2005 le persone residenti in Italia hanno effettuato 107 milioni e 100 mila viaggi con almeno un pernottamento, per un totale di 676 milioni e 243 mila notti. L'86,0 per cento di questi viaggi è stato realizzato per motivi di vacanza, mentre il 14,0 per cento è stato effettuato per motivi di lavoro;

le vacanze lunghe (4 o più notti) sono state comunque il tipo di vacanza più diffuso: queste hanno rappresentato il 53,3 per cento del to-

tale delle vacanze del 2005, mentre le vacanze brevi (1-3 notti) hanno rappresentato il 46,7 per cento dei viaggi di vacanza;

l'83,4 per cento dei viaggi ha avuto come destinazione principale una località italiana, mentre un paese estero è stata la meta del restante 16,6 per cento. I paesi esteri più visitati sono stati la Francia, la Spagna e la Germania: dei 17 milioni e 765 mila viaggi all'estero, il 17,8 per cento ha avuto come destinazione una località della Francia, l'11 per cento della Spagna e il 9 per cento della Germania;

le regioni italiane con le località più visitate sono state l'Emilia-Romagna (11,4 per cento dei viaggi in Italia), il Lazio (10,4 per cento), la Lombardia (9,5), la Toscana (9,3 per cento), seguite dal Veneto (7,3 per cento), dal Piemonte (5,7 per cento) e dalla Liguria (5,7 per cento);

dal 2005 ad oggi, tuttavia, l'esplosione dei viaggi *low cost* e l'abbattimento dei costi dei viaggi aerei per i paesi stranieri ha determinato un incremento considerevole nei viaggi verso le località turistiche estere;

per promuovere il rilancio del turismo del nostro paese, anche in relazione alle località con minore vocazione turistica, sarebbe opportuno prevedere forme di detrazione fiscale a favore dei contribuenti per le spese di viaggio sostenute nel territorio nazionale;

impegna il Governo

a valutare positivamente l'opportunità di elaborare politiche finanziarie finalizzate ad incentivare anche attraverso appositi sgravi fiscali le spese turistiche sostenute dai contribuenti per i viaggi nazionali.

G/1209/54/5

MARAVENTANO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

La 5^a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, stabilisce, in materia doganale, la possibilità che gli Stati membri possano destinare alcune parti del territorio doganale della comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi;

considerato che in Italia, a causa della particolare posizione di confine o per le caratteristiche specifiche del territorio, sono già operativi territori extradoganali, zone franche e depositi franchi, quali Campione d'Italia, Livigno, parte della provincia di Gorizia, le acque nazionali del lago di Lugano, i porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax;

considerato che in taluni casi ai medesimi territori è riconosciuto un regime fiscale agevolato per prodotti di prima necessità destinati al consumo interno dei residenti;

considerato che il territorio isolano del comune di Lampedusa e Linosa dista dalla costa siciliana 205 chilometri e dalla costa tunisina 113 chilometri e che, pur appartenendo allo Stato italiano, vivono, a causa della distanza, vivono in uno stato di isolamento non alleviato dagli scarsi e costosi collegamenti aerei e dai lunghi e difficoltosi collegamenti marittimi;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di istituire una zona franca nel territorio di Lampedusa e Linosa, al fine di riconoscere un regime fiscale agevolato sul consumo di alcuni prodotti considerati di prima necessità, offrendo così un sostegno economico alla popolazione residente.

G/1209/55/5

VACCARI

La 5ª Commissione permanente,

premesso che:

la forte dipendenza energetica del nostro Paese dal petrolio impone l'adozione di modelli di sviluppo economico basati sul maggiore sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, a bassa emissione di anidride carbonica;

nei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria 2009, sono previste misure volte ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili con l'obiettivo di limitare l'utilizzo dei combustibili fossili;

gli obiettivi fissati dalla Commissione europea imporranno all'Italia di aumentare entro il 2020, del 20 per cento l'impiego di energia pulita, quindi di ridurre del 20 per cento l'emissione di gas climalteranti, congiuntamente agli obiettivi di riduzione dei consumi energetici;

nell'immediato, sarebbe opportuno adottare provvedimenti che permettano uno sfruttamento omogeneo e razionale dell'insieme di fonti di energia elettrica rinnovabile, agevolando anche finanziariamente l'utilizzo di tali energie;

riguardo alle agevolazioni IVA, esiste una forte discriminazione in base alla quale l'aliquota IVA ridotta al 10% è oggi prevista solo per la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, penalizzando, con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20% , altri impianti quali idrici, geotermici e da biomasse;

occorre pertanto estendere l'aliquota IVA ridotta al 10% alle operazioni di cessione e costruzione, mediante contratti di appalto, degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione di energia proveniente da fonte idrica, geotermica e da biomasse;

oltretutto, per la fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili è attualmente prevista l'applicazione in modo uniforme dell'aliquota IVA nella misura del 10%; pertanto le aziende che hanno pagato un'aliquota IVA del 20% per la costruzione di impianti alimentati dalle fonti suddette, risultano fortemente penalizzate;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria 2009, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di misure volte ad estendere l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% alla costruzione di centrali idroelettriche, geotermiche, e da bio masse, al fine di garantire uno sfruttamento omogeneo e razionale di tutte le fonti di energia elettrica rinnovabili.

G/1209/56/5

RIZZI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

è necessario valorizzare e promuovere quanti operano nel campo della formazione e della qualificazione professionale riconoscendo l'importante ruolo che svolgono a livello sociale ed educativo;

sono molti gli enti e le fondazioni che operano in questo settore ad integrazione e completamento della funzione sociale e didattica degli istituti scolastici riconosciuti, ma la loro sopravvivenza sta diventando problematica e si avverte la necessità di intervenire con provvedimenti ad hoc finalizzati a favorire ed agevolare il loro sviluppo;

è in particolare opportuno includere tra le prestazioni esenti ai fini IVA quelle effettuate da Fondazioni ed enti associativi che svolgono attività di formazione che, se pur non abbiano un riconoscimento come «scuola» da parte delle autorità competenti, svolgono di fatto un'attività analoga a quella di scuole riconosciute;

analogamente, si ritiene necessario intervenire sul Testo unico delle imposte sul reddito, decommercializzando le attività istituzionali delle Fondazioni e degli enti associativi di cui all'articolo 1;

infine, si segnala l'esigenza di novellare l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sul reddito, mira a includere tra gli oneri detraibili ai fini IRPEF le spese per la frequenza delle scuole, degli istituti, delle Fondazioni e degli enti associativi di cui all'articolo 1,

impegna il Governo,

a valutare positivamente l'opportunità di adottare agevolazioni fiscali per le istituzioni culturali riconosciute, secondo quanto riportato in premessa.

G/1209/57/5

STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

sono svitati anni che si discute sulla rimodulazione della tassazione dei redditi da locazione al fine di agevolare il mercato delle locazioni e l'emersione dei redditi relativi ai contratti di locazione stessi mediante l'introduzione di un'imposta sostitutiva forfettaria con aliquota del 20 per cento sui canoni di locazione;

tale misura, infatti, darebbe la possibilità di inserire nel circuito delle locazioni i beni immobili che attualmente non sono destinati a tale scopo, consentendo in questo modo una nuova mobilità del mercato delle locazioni e consentirebbe anche a coloro che attualmente ne sono esclusi, e cioè a quelle famiglie che prendono in locazione immobili fuori dalla registrazione, di poter accedere alle detrazioni già previste dalla legislazione vigente;

l'attuale congiuntura economica e le situazioni interne del nostro Paese potrebbero rendere difficile un'immediata applicazione della norma anche se favorire l'immissione sul mercato di immobili a canone agevolato costituirebbe un concreto ed immediato intervento nell'ambito dell'economia reale;

una valida alternativa potrebbe essere rappresentata da un periodo di sperimentazione per il triennio 2009-2011 in cui si potrebbe introdurre un'imposta sostitutiva forfettaria con aliquota del 20 per cento sui canoni di locazione per gli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, fissando un limite di spesa congruo con i vincoli di bilancio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità durante la XVI legislatura di introdurre iniziative normative sui redditi da locazione, anche in maniera sperimentale, che preveda un'imposta sostitutiva forfettaria, con aliquota pari al 20 per cento, sui canoni di locazione per gli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

G/1209/58/5

STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009,
premessò che:

il Governo ha inserito tra i collegati alla legge finanziaria il disegno di legge sul federalismo fiscale, che ha appena iniziato l'esame al Senato;

si tratta di un provvedimento che desta molte perplessità, anche in merito alla sua vagliezza e alla lunghezza dei tempi di attuazione;

il federalismo fiscale deve, invece, rispondere all'obiettivo di rafforzare l'autonomia dei comuni con un livello di imposizione proprio che non aggravi la pressione fiscale sui cittadini ed insieme renda più trasparenti i livelli di decisione e responsabilità;

a fronte di orizzonti molto lontani, i comuni stanno vivendo oggi una situazione di forte difficoltà ed è messa in discussione la possibilità di svolgere le funzioni e i servizi essenziali: essi non possono attendere che la riforma entri a regime, forse tra dieci anni;

i sindaci veneti, invece, hanno messo in campo una proposta che ha il vantaggio di essere concreta e immediatamente applicabile, tanto che avrebbe potuto essere già essere inserita nel disegno di legge finanziaria: si tratta della possibilità di trattenere fino al 20 per cento dell'Irpef prodotta sul territorio nelle casse comunali, contemporaneamente sopprimendo i trasferimenti statali ai comuni;

questo è uno strumento che permette da subito ai comuni di poter contare su risorse certe e necessarie. È una proposta costruttiva, molto semplice e in grado di attuare il federalismo fiscale a Costituzione invariata;

si tratta di un modello che consente di realizzare il federalismo fiscale vero in modo corretto, ossia trattenendo nei territori le risorse prodotte da quei territori e responsabilizzando gli amministratori locali e che incentiva le comunità locali a combattere l'evasione fiscale, ristabilendo un rapporto corretto tra fisco e cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, già a partire dai prossimi provvedimenti, l'innalzamento fino al 20 per cento della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei comuni, a titolo di trasferimento dallo Stato ai comuni stessi.

G/1209/59/5

SARBATI, MAGISTRELLI, AMATI, BUBBICO, MUSI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge A.S. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009)

premessi che:

la cultura e la formazione rivestono un ruolo molto importante per il futuro delle nuove generazioni e, in una società allargata, aumenta anche l'esigenza di una formazione permanente, soprattutto perché l'Europa, come auspica l'Agenda di Lisbona, deve divenire la società più dinamica e competitiva del mondo, e questo può avvenire solo se i cittadini saranno in grado di affrontare nuove sfide e se avranno le informazioni e le competenze necessarie per risolvere i problemi e la capacità critica per valutare la complessità delle situazioni;

i cittadini saranno veramente tali, consapevoli dei loro diritti, capaci di scegliere e partecipare attivamente alla costruzione di società avanzate e plurali, se sapranno capire il mondo che li circonda e convivere e dialogare con civiltà, culture, tradizioni, religioni diverse, a patto che le diverse peculiarità e differenze possano essere conosciute, valutate e apprezzate;

la libertà, quella vera, si acquista solo attraverso la reale consapevolezza, l'esperienza e la conoscenza, intese come bagaglio culturale, approfondimento e capacità critica, che non possono prescindere da un percorso che comprenda la lettura di testi, anche di impostazione diversa;

la globalizzazione ci ha portato a preferire la comunicazione telematica, soprattutto in lingua inglese che – considerati i costi di comunicazione – impone la sintesi, quindi espone al rischio di letture superficiali di pagine web, limitate a informazioni essenziali, con due ordini di effetti: l'omologazione alla lingua unica e la penalizzazione del principio «unità nella diversità», che consente a culture e civiltà diverse di integrarsi senza ambizioni di prevalenza;

nel mercato italiano del libro operano grandi gruppi e aziende a gestione familiare, piccole case editrici con valenza storica per il Paese, che possono competere con i livelli tecnologici e costi di produzione solo a condizione di poter gestire l'innovazione in modo sostenibile, anche sul versante delle traduzioni;

negli ultimi anni, anche per effetto dei successivi allargamenti dell'Unione europea, mentre il mercato si è ampliato, da un lato il numero delle lingue è più che raddoppiato, imponendo nuovi costi per la distribuzione e nuovi aggravii per le aziende che operano nel settore, dall'altro la deriva verso la resa all'egemonia dell'inglese si fa sempre più irresistibile;

i testi scolastici, per il numero di edizioni successive, a volte non giustificate per i contenuti pressoché invariati, ma giustificati solo con una

veste grafica più accattivante, stanno divenendo per le famiglie un onere troppo gravoso, particolarmente per i cicli dell'istruzione dell'obbligo;

il numero crescente dei prestiti al consumo erogati alle famiglie alla ripresa dell'anno scolastico per affrontare il costo dei libri di testo dei loro figli o utilizzati per pagare la formazione dei giovani e i corsi post laurea, spesso all'estero, sono un campanello di allarme molto forte,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate al recupero delle risorse per avviare campagne per la promozione della lettura, anche attraverso incentivi fiscali all'acquisto del libro, coinvolgendo famiglie, scuole e società in progetti che incoraggino i giovani a questa pratica, che le statistiche ci dicono, anno dopo anno, sempre più in calo, anche se in termini percentuali disomogenei nei diversi Paesi dell'Unione europea;

ad assumere iniziative che agevolino la circolazione di idee e dei contenuti culturali che il nostro Paese va via via elaborando;

a prevedere un sostegno agli investimenti tecnologici su tutta la filiera commerciale (editori, distributori, grossisti, librai) per favorire l'adozione di strumenti moderni di gestione;

ad incentivare la ricerca nel campo delle metodologie didattiche di affiancamento e sostegno al libro di testo;

ad arginare la deriva culturale, la superficialità, l'effetto trainante della massificazione che dilaga fra le giovani generazioni e che è in assoluta controtendenza con la storia del nostro Paese che il mondo intero ci invidia;

a verificare la possibilità di rendere la spesa per i libri di testo scolastici deducibile dal reddito delle famiglie;

ad affiancare ad interventi di razionalizzazione delle adozioni dei libri di testo misure per il rafforzamento delle dotazioni librerie e di strumentazioni didattiche delle scuole a sostegno degli insegnanti per i quali i libri di testo hanno svolto e svolgono un'azione di aggiornamento.

G/1209/60/5

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

La 5^a Commissione permanente,

esaminato l'A.S. 1209, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 4 prevede di destinare le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del DPEF anche alla riduzione della pressione fiscale nei confronti

dei percettori di reddito medio-basso con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati;

l'articolo 35 della Costituzione, nell'introdurre il principio per cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni, impedisce discriminazioni tra i lavoratori fondate esclusivamente sulla tipologia del lavoro svolto;

la crisi economico-finanziaria in atto appare destinata a produrre conseguenze negative non solo sui lavoratori dipendenti e sui pensionati – il cui reddito è per definizione stabile – ma soprattutto sui lavoratori autonomi, che maggiormente subiranno le conseguenze negative della contrazione dei consumi;

i titolari di partita iva con fatturato medio-basso ovvero di recente attivazione rappresentano fasce sociali «a rischio», il cui reddito, depurato dalla imposizione fiscale, spesso risulta insufficiente a soddisfare le fondamentali esigenze familiari,

impegna il Governo:

a destinare in via prioritaria anche ai titolari di partita iva di fatturato medio-basso ovvero di recente attivazione le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del DPEF.

G/1209/61/5

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

la questione dell'assoggettamento a Ici dei fabbricati rurali rappresenta attualmente una delle problematiche maggiormente sentite nel mondo agricolo;

nel corso degli anni la normativa in materia si è stratificata, creando una situazione di grande incertezza, che ha aperto la strada a molteplici interpretazioni riguardo all'imponibilità Ici di questi fabbricati, alcune delle quali metterebbero in dubbio l'esenzione fino ad oggi applicata alle costruzioni rurali;

il 15 settembre 2008 la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23596, ha affermato che sono sottoposti all'Ici tutti i fabbricati rurali iscritti o da iscrivere al catasto dei fabbricati a norma dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, in quanto non rientrano nella categoria degli immobili esenti indicati nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 istitutivo dell'Ici;

l'Anci Emilia-Romagna, con la circolare del 24 settembre 2008, ha invitato i comuni della regione a recuperare l'Ici relativa a tutti i fabbricati rurali per i cinque anni precedenti;

si è pertanto generata una situazione di forte disorientamento, che inevitabilmente, stante la situazione attuale, costringerà gli agricoltori per tutelare le loro ragioni a ricorrere massicciamente in via contenziosa;

rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata (3/00163), presentata dai deputati delle Minoranze linguistiche del Gruppo Misto, il ministro Rotondi, in data 8 ottobre 2008, ha affermato a riguardo che «il Governo e in particolare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali non possono che auspicare un chiarimento in materia di non assoggettamento a Ici dei fabbricati rurali, tenuto conto anche di prese di posizione come quella dell'Ance Emilia-Romagna, che, pur non avendo rilevanza giuridica, prefigurano un'interpretazione della normativa fiscale fortemente penalizzante per gli imprenditori agricoli; un'interpretazione che ribalterebbe un'applicazione pluriennale della norma sull'Ici. Per quanto espresso dallo stesso Ministero, è da condividere quanto chiarito dall'Agenzia del territorio con circolare n. 7 del 2007, secondo cui l'attribuzione di una rendita catastale ad un fabbricato rurale assume rilevanza fiscale solo se il fabbricato perde il carattere di ruralità. Va evidenziato che nell'estimo per il calcolo del reddito dominicale dei terreni è già compresa la rendita dei fabbricati rurali. Tassare autonomamente il fabbricato rurale implicherebbe una duplicazione della tassazione, pertanto il Governo si adopera per la soluzione della problematica»;

ad oggi non è chiara la posizione giuridica delle cooperative agricole ai fini dell'assoggettabilità all'Ici,

impegna il Governo:

ad adottare, nel più breve tempo possibile, le opportune iniziative per chiarire la normativa in maniera definitiva, inserendo da una parte i fabbricati rurali nelle esenzioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e dall'altra interpretando l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per definire che queste costruzioni devono intendersi da sempre escluse dall'applicazione dell'Ici.

G/1209/62/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

gli studi di settore sono finalizzati ad individuare le condizioni effettive di operatività di imprese e professionisti e a determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità possono essere loro attribuiti, sulla base di una rappresentazione reale delle condizioni economiche del Paese;

la grave crisi economica che ha investito anche il nostro paese e le difficoltà finanziarie che si tradurranno inevitabilmente nel breve-medio

periodo in ulteriori penalizzazioni di risultato, rendono gli studi di settore in vigore ancor meno rappresentativi dell'andamento economico delle imprese e dei professionisti;

a fronte di questo rallentamento dell'economia italiana sarebbe opportuna una rivisitazione dei parametri su cui si basa il calcolo dei ricavi in quanto vi è una certa asimmetria tra la rilevazione degli elementi su cui si basa la determinazione dei ricavi congrui per le diverse tipologie di attività ed il contesto economico, sociale e finanziario entro cui si muovono i soggetti interessati;

le principali voci di costo di tutti gli studi di settore (carburante, energia elettrica, costi dei trasporti ed altri beni e servizi primari), infatti, hanno subito negli ultimi mesi forti incrementi a causa dell'aumento dell'inflazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere ad un aggiornamento dei dati, soprattutto in contesti economicamente mutevoli, al fine di evitare che gli attuali studi di settore, basati su dati spesso superati, finiscano per penalizzare ulteriormente imprese e professionisti.

G/1209/63/5

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

La 5^a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerata la grave situazione economica e finanziaria mondiale che sta mettendo in crisi il sistema industriale italiano, in particolar modo il sistema composto dalle micro e piccole imprese, «spina dorsale» del nostro apparato produttivo;

considerato che le previsioni per il 2009 non sono certo ottimistiche e il portafoglio ordini delle nostre imprese è in pericolosa contrazione, già per il prossimo gennaio;

valutato che lo stato generale di crisi sta producendo un aumento generalizzato del livello dei costi rispetto al 2007, senza che si accompagni un corrispondente aumento del livello dei ricavi, con conseguente riduzione del margine operativo lordo delle imprese;

considerato che gli studi di settore, in questa particolare fase congiunturale, in questo momento di forte mutamento delle dinamiche di mercato, non riescono a rappresentare la realtà delle imprese del nostro paese, a causa del loro stesso metodo di funzionamento, basato sull'analisi di quanto accaduto nel passato per stimare i ricavi futuri;

preso atto che, dal 1993, si sono susseguiti numerosi interventi legislativi a carattere sporadico e non coordinati a modifica della disciplina

degli studi di settore, l'ultimo dei quali ad opera del governo Prodi, che ha introdotto gli indici di normalità economica;

considerato che gli studi di settore costituiscono uno strumento di misurazione della capacità di creare valore e non devono essere ridotti ad un mero strumento di accertamento o ad una sorta di *minimum tax*;

valutato che, in attesa di un'organica riforma della disciplina degli studi di settore, è possibile intervenire nel breve periodo con strumenti di natura regolamentare,

impegna il Governo:

ad intervenire con provvedimenti regolamentari per sospendere l'applicazione degli studi di settore e a programmare una revisione degli stessi nel breve termine, in considerazione della particolare fase congiunturale che sta attraversando la nostra economia.

G/1209/64/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

con la riforma del Titolo V del 2001 sono stati sospesi i contributi esterni ai comuni e, pertanto, le loro difficoltà economiche non vengano più ripianate attraverso l'accensione di un mutuo finanziato dallo Stato, anche se i recenti casi di Roma e Catania sono stati risolti solo e grazie all'intervento diretto, per decretazione, del Governo;

attraverso un decreto-legge, infatti, furono elargiti i 130 milioni per Taranto, così come i 140 milioni di Catania e i 500 milioni di Roma;

nel caso specifico di Roma e Catania, il Governo, assegnando un contributo a fondo perduto di 140 milioni di euro per il capoluogo etneo e 500 milioni per la Capitale, ha distolto preziose risorse dal Fas, il fondo statale per le aree svantaggiate, già ridotto dal decreto-legge n. 112 del 2008 da 64 a 57 miliardi, di cui l'85 per cento al Sud;

non sembra, peraltro, corrispondere a criteri di federalismo questo tipo di intervento del Governo centrale, voluto e ottenuto più che altro per valutazioni e volontà politiche ed esigenze tutte interne alla maggioranza che sostiene il Governo;

l'eliminazione dell'imposta comunale sugli immobili ha creato notevoli difficoltà alle amministrazioni comunali, in quanto l'ICI garantiva buona parte dell'autonomia finanziaria degli enti stessi;

spesso le difficoltà finanziarie in cui si battono i comuni sono dovute all'elevato e rischioso uso, anzi abuso, dei cosiddetti «derivati», di quei contratti finanziari, cioè, cui hanno fatto largamente ricorso i comuni per ottenere liquidità immediata o per spostare in avanti scadenze debitorie trascurando, però, l'effetto di lungo periodo sull'indebitamento;

molti comuni, tuttavia, registrano una momentanea difficoltà «virtuosa» nel senso che le loro problematiche e ristrettezze economiche, oltre che dall'attuale crisi economico-finanziaria, derivano dall'aver effettuato cospicui investimenti per promuovere lo sviluppo dei propri territori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo straordinario, alimentato con risorse che saranno successivamente individuate, destinato a far fronte, nel rispetto di determinati requisiti e secondo precise modalità oggettive, alle difficoltà di quelle amministrazioni comunali che pur adottando una corretta contabilità dovessero trovarsi in una momentanea ristrettezza per motivi contingenti o per investimenti realizzati a favore della loro comunità;

ad evitare nel futuro ogni ulteriore iniquo ed ingiustificato intervento di ripiano finanziario urgente, senza criteri e riservato ad amministrazioni selezionate per orientamento.

G/1209/65/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

con la riforma del Titolo V del 2001 sono stati sospesi i contributi esterni ai comuni e, pertanto, le loro difficoltà economiche non vengono più ripianate attraverso l'accensione di un mutuo finanziato dallo Stato, anche se i recenti casi di Roma e Catania sono stati risolti solo e grazie all'intervento diretto, per decretazione, del Governo;

attraverso un decreto-legge, infatti, furono elargiti i 130 milioni per Taranto, così come i 140 milioni di Catania e i 500 milioni di Roma;

nel caso specifico di Roma e Catania, il Governo, assegnando un contributo a fondo perduto di 140 milioni di euro per il capoluogo etneo e 500 milioni per la Capitale, ha distolto preziose risorse dal Fas, il fondo statale per le aree svantaggiate, già ridotto dal decreto-legge n. 112 del 2008 da 64 a 57 miliardi, di cui l'85 per cento al Sud;

non sembra, peraltro, corrispondere a criteri di federalismo questo tipo di intervento del Governo centrale, voluto e ottenuto più che altro per valutazioni e volontà politiche ed esigenze tutte interne alla maggioranza che sostiene il Governo;

l'eliminazione dell'imposta comunale sugli immobili ha creato notevoli difficoltà alle amministrazioni comunali, in quanto l'ICI garantiva buona parte dell'autonomia finanziaria degli enti stessi;

spesso le difficoltà finanziarie in cui si battono i comuni sono dovute all'elevato e rischioso uso, anzi abuso, dei cosiddetti «derivati», di quei contratti finanziari, cioè, cui hanno fatto largamente ricorso i comuni

per ottenere liquidità immediata o per spostare in avanti scadenze debitorie trascurando, però, l'effetto di lungo periodo sull'indebitamento;

molti comuni, tuttavia, registrano una momentanea difficoltà «virtuosa» nel senso che le loro problematiche e ristrettezze economiche, oltre che dall'attuale crisi economico-finanziaria, derivano dall'aver effettuato cospicui investimenti per promuovere lo sviluppo dei propri territori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo straordinario, alimentato con risorse che saranno successivamente individuate, destinato a far fronte, nel rispetto di determinati requisiti e secondo precise modalità oggettive, alle difficoltà di quelle amministrazioni comunali che pur adottando una corretta contabilità dovessero trovarsi in una momentanea ristrettezza per motivi contingenti o per investimenti realizzati a favore della loro comunità;

ad evitare nel futuro ogni intervento di ripiano finanziario urgente, senza criteri di carattere generale.

G/1209/66/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

il 31 dicembre prossimo le risorse non impegnate, relative al programma 2000/2006, stanziato dall'Unione europea per lo sviluppo locale nelle regioni del Mezzogiorno italiano dovranno essere restituite;

secondo l'ultima rilevazione, in bilico ci sarebbero 9,9 miliardi di euro, cioè il 28 per cento dei finanziamenti impegnati, che a causa di ritardi e delle difficoltà gestionali rischiano di andare perduti;

si tratta di un problema che investe tutte le Regioni interessate dal programma nazionale per lo sviluppo locale, anche se con differenze: in Sicilia, fino al 30 giugno, erano stati pagati meno di 6,9 dei 9,8 miliardi di fondi stanziati, lasciando sul campo ancora oltre 2,9 miliardi, seguita dalla Campania (2,2 miliardi in bilico) e la Puglia (2,1 miliardi), che è anche la Regione con il tasso di realizzazione degli interventi più basso (pari al 66,9 per cento, contro la media del 72,4 per cento);

i ritardi più forti nell'attuazione dei programmi riguardano le risorse attivate dai POR (Programmi operativi regionali) meridionali, destinate agli interventi di rigenerazione del tessuto urbano, quali l'edilizia e la sistemazione di quartieri e centri storici, l'integrazione sociale, i servizi per la cultura e alla persona;

le cause di questi ritardi sarebbero imputabili allo scarso adeguamento delle macchine amministrative alle complesse procedure Ue, ai contenziosi legali che hanno contrapposto, in alcuni casi, i soggetti locali

titolari dei progetti alle Regioni, alle carenze di fattibilità nelle proposte di sviluppo, e, soprattutto, alle difficoltà di collaborazione tra *partner* locali (comuni, comunità montane, camere di commercio, università, parti sociali, associazioni);

inoltre, spesso, queste risorse, per motivi contabili, sono state acquisite dalle regioni per azioni di più facile realizzazione o per vecchi progetti, in diversi casi già realizzati, stralciati dai programmi ordinari regionali e degli enti locali, svuotando di fatto in parte l'efficacia dei POR con il rischio che, a conclusione del periodo comunitario, i programmi operativi risultino o poco coerenti con le strategie di partenza o pieni di progetti di «facile realizzazione» e «sottodotati» nelle infrastrutture innovative, facendo perdere l'efficacia delle risorse stesse;

non è un caso, infatti che, secondo i tassi di sviluppo calcolati dallo Svimez, nel periodo di Agenda 2000, al Sud la crescita economica è stata circa un terzo di quello rilevato nel centro nord del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare urgenti iniziative, d'intesa con gli enti locali interessati, al fine di non disperdere le attuali e le future preziose risorse messe a disposizione dall'Unione europea per programmi di sviluppo del nostro Mezzogiorno, in un momento in cui l'attuale crisi finanziaria rende difficile l'accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese.

G/1209/67/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRLSAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009);

premesso che:

con un insieme di interventi il Governo sta trasformando le politiche di sviluppo territoriale in corso da un decennio;

l'impatto di queste scelte sarà fortissimo e tale da accrescere le profonde difficoltà economiche in cui si trovano le regioni del Mezzogiorno;

i provvedimenti varati dal Governo in questi primi mesi della legislatura hanno già fortemente penalizzato il Mezzogiorno, con il taglio di quasi 2 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture stradali di Sicilia e Calabria;

un taglio ancor più rilevante è stato operato con il decreto-legge n. 112 del 2008, che ha ridotto la dotazione finanziaria della Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» del Ministero per lo sviluppo econo-

mico per il triennio 2009-2011 di ben 7,9 miliardi, su 19 precedentemente disponibili. Si tratta di fondi FAS, destinati per l'85 per cento al Mezzogiorno;

è stato abbandonato l'automatismo del credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate in favore del ritorno alla vecchia e fallimentare logica discrezionale e ai pesanti adempimenti amministrativi del passato;

il provvedimento in esame non prevede nessuna misura in favore del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a restituire piena operatività agli strumenti automatici di incentivazione, quale il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione.

G/1209/68/5

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009);

premesso che:

moltissime imprese delle Regioni meridionali, beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge n. 455 del 1992 - 15° bando turismo, lamentano il notevole ritardo nell'erogazione dei fondi già determinati nei relativi decreti di concessione provvisoria, emanati alla fine dell'anno 2003;

nella maggior parte dei casi si tratta di erogazioni della seconda quota e a saldo, in seguito all'avvenuto completamento degli investimenti e messa in esercizio delle attività agevolate e, in particolare, già rendicontate, alle banche concessionarie, tra la fine dell'anno 2007 e l'inizio dell'anno 2008;

ad aggravare la situazione è intervenuta, a fine 2007, la perenzione amministrativa di cui al R.D. 2440/1923, i cui termini sono stati ridotti da sette a tre anni, dei fondi impegnati nel 2003-2004 ma non ancora spesi;

per superare l'ostacolo della predetta perenzione, il Governo nella manovra di assestamento del bilancio dello Stato 2008, ha recuperato tali fondi assegnandoli al Ministero dello sviluppo economico. Allo stato attuale, i fondi non sono stati ancora trasferiti al Ministero competente per provvedere alla loro assegnazione in favore delle imprese che ne hanno diritto;

tale notevole ritardo determina gravi conseguenze finanziarie per le imprese coinvolte, fino a pregiudicare la loro sopravvivenza, le quali hanno realizzato gli investimenti facendo affidamento anche su tali contributi economici pubblici,

impegna il Governo:

a procedere con urgenza alle erogazioni dei fondi anche in considerazione della grave recessione economica in atto nel nostro Paese e nel Sud in particolare.

G/1209/69/5

OLIVA, PISTORIO

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

il provvedimento legislativo in esame prevede all'articolo 2, comma 43, l'obbligo del Governo di trasmettere un'apposita relazione annuale alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella quale viene indicato l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord;

nel medesimo comma è anche previsto, in caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, che le sopradette indicazioni siano rese anche in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle Camere;

dal giugno del 2008 il Governo ha approvato numerosi decreti legge che hanno comportato l'utilizzo di significative risorse originariamente attribuite al Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate) per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

impegna il Governo:

ad interpretare la disposizione di cui all'art. 2, comma 43, nel senso che l'obbligo del Governo, di relazionare in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, comma

1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deve essere riferito anche all'anno 2008.

G/1209/70/5

LAURO

La 5^a Commissione permanente,
premessò che:

l'articolo 2 comma 43 prevede che con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sotto utilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, indicando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse (85 per cento per le aree del Mezzogiorno e 15 per cento per le aree del Centro-Nord) e in caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa adottate d'urgenza, le medesime indicazioni sono rese in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione;

il monitoraggio del CIPE sull'utilizzo delle risorse FAS presuppone l'attività del ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze (RGS-IGRUE) che congiuntamente gestiscono il sistema unitario di monitoraggio della programmazione della politica regionale 2007-2013 (tanto dalla parte finanziata dal FAS quanto per quella finanziata dai Fondi strutturali comunitari);

il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati nelle aree sotto utilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi (cfr. articolo 15, ultimo comma, legge n. 468 del 1978, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 181 del 2006);

il mancato coordinamento della normativa potrebbe comportare una duplicazione delle attività e delle strutture,

impegna il Governo:

nell'adozione del Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dall'ultimo periodo

dell'articolo 2 comma 43, ad adottare delle disposizioni che evitino una duplicazione delle strutture e delle attività, in relazione alle vigenti competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di monitoraggio delle risorse concernenti la programmazione unitaria, nazionale e comunitari, e che dispongano l'integrazione della relazione annuale del Governo alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni con la relazione del Ministro dello sviluppo economico.

G/1209/71/5

SOLIANI, CASSON

La 5^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,

premesso che:

gli eventi alluvionali che si verificano ogni anno e le conseguenze catastrofiche che ne derivano in termini di danni alle coltivazioni e purtroppo, talvolta, in termini di vite umane, rendono sempre più urgenti interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione economica del territorio delle regioni fluviali, ed in particolare di quella del fiume Po;

ogni anno le opere idrogeologiche, le abitazioni, le aziende agricole, soprattutto le colture, le serre e gli impianti di produzione altamente tecnologici subiscono danni considerevoli con gravi ripercussioni, quindi, sull'attività produttiva ed economica del territorio;

le Regioni dovrebbero attuare interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche;

oltre a questi interventi occorrerebbe procedere al recupero ed alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici;

tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per il ripristino e l'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio delle regioni fluviali, ed in particolare di quella del fiume Po, nonché per effettuare interventi destinati alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche e alla tutela delle risorse idriche;

a realizzare adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici che sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

G/1209/72/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009),

premesso che:

la crisi finanziaria internazionale ha già prodotto un veloce processo di trasmissione all'economia reale e che le previsioni di crescita sono drasticamente peggiorate per tutte le economie del mondo; il peggioramento delle previsioni di crescita riguarda anche l'Europa;

la stabilizzazione dell'economia mondiale e la sua uscita dagli squilibri macroeconomici e macrofinanziari accumulati si negli ultimi venti anni rischia di determinarsi attraverso una lunga e pericolosa crisi recessiva;

per scongiurare questo scenario, è opinione ormai dominante che sia necessario non soltanto l'intervento delle politiche monetarie e delle banche centrali nazionali, ma anche di adeguate politiche fiscali di segno anticiclico;

molti paesi hanno già deciso, o stanno decidendo, di muoversi in questa direzione, mettendo in campo pacchetti di stimolo fiscale volti al sostegno temporaneo della domanda interna di consumi e di investimenti pubblici, e fra essi ad esempio la Cina e la nuova amministrazione USA;

l'Unione europea ha una duplice responsabilità in merito: da un lato, deve evitare che la crisi recessiva si estenda e si approfondisca all'interno dei paesi membri, con le sue deleterie conseguenze in termini di distruzione di posti di lavoro; dall'altro lato, non può non fornire il suo contributo al processo di riaggiustamento mondiale, nell'ambito di una cooperazione internazionale al cui interno la stessa Unione è chiamata oggi ad esercitare un ruolo potenzialmente nuovo e di grande impegno,

impegna il Governo:

ad elaborare, a presentare nelle sedi competenti e a sostenere proposte volte a portare a realizzazione le proposte contenute fin dal Libro Bianco di Jacques Delors per la creazione di un nuovo circuito di finanziamento dei progetti infrastrutturali di dimensione europea tramite l'emissione di titoli pubblici dell'Unione (Eurobonds), i quali avrebbero oggi, fra l'altro, il vantaggio di offrire sui mercati opportunità di investimento a lungo termine aventi caratteristiche di basso rischio e di connessione all'economia reale, offrendo così anche su questo versante un contributo alla costruzione di una nuova fase dell'economia mondiale non più dominata da spinte aventi prevalente natura speculativa e finanziaria.

G/1209/73/5

DELLA SETA, MARCO FILIPPI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI

La 5^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,
premessò che:

pochi fenomeni sono più rappresentativi dei cambiamenti avvenuti nel territorio e nella società italiana, nel lavoro e nella domanda di mobilità, come il pendolarismo. Ogni giorno – secondo i dati del Censis – 14 milioni di persone si spostano per motivi di lavoro e studio verso le principali città. Si tratta di un processo che abbraccia particolarmente gli ultimi due decenni, e in continua crescita (i pendolari erano 9,6 milioni nel 2001): un processo alimentato dall'esplosione delle periferie urbane, che progressivamente hanno inglobato i Comuni limitrofi e che ospitano un numero crescente di residenti (+ 9,3 per cento tra il 1991 e il 2006 secondo dati Istat), molti dei quali sospinti lontano dal centro delle città per effetto dell'aumento continuo del prezzo degli alloggi e dalla carenza dell'offerta di alloggi in locazione. Queste trasformazioni incidono profondamente nella struttura sociale e culturale delle città italiane, e determinano significativi impatti in termini di un aumento costante della domanda di mobilità;

circa 2 milioni di pendolari si muovono in treno, il che dà un rapporto di 9 a 1 tra passeggeri trasportati sulle linee regionali e quelli sulle linee a lunga percorrenza;

potenziare l'offerta e la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro è un'esigenza pressante per anche sul fronte dei consumi energetici e dell'impatto ambientale e climatico dei sistemi di mobilità;

circa il 69 per cento di coloro che utilizzano l'auto per raggiungere i luoghi di lavoro si dichiarano disponibili, secondo una recente ricerca del Censis, a scegliere il treno qualora il servizio ferroviario fosse più efficiente e più confortevole;

il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale può consentire a tanti di ridurre il costo economico per gli spostamenti casa-lavoro, obiettivo tanto più utile in questa fase di difficilissima congiuntura economica;

il disegno di legge all'esame prevede un solo intervento a sostegno del trasporto pendolare, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale prorogata al 31 dicembre 2009. Invece le risorse messe a disposizione per i contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A, per la fornitura dei servizi ferroviari regionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 422, sono largamente insufficienti anche a garantire il semplice rinnovo di tali contratti a parità di offerta, con il rischio conseguente di pesanti riduzioni dei servizi che penalizzeranno ulteriormente i cittadini utenti,

impegna il Governo:

a reperire le risorse – 480 milioni – indispensabili a consentire, per l'anno 2009, la stipula dei contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A, per la fornitura dei servizi ferroviari regionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 422, senza riduzioni dei servizi offerti ai cittadini.

G/1209/74/5

DELLA SETA, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

La 5^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,
premessò che:

il disegno di legge finanziaria prevede una riduzione delle risorse destinate a nuove infrastrutture nel 2009 del 14 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente;

tale risultato negativo per il 2009 è attribuito per la parte più rilevante alle forti riduzioni ai trasferimenti per i principali soggetti attuatori;

appare preoccupante, oltre alla contrazione rispetto al 2008, la pesante riduzione che emerge dal confronto con le dotazioni finanziarie previste originariamente per il 2009 dalla manovra finanziaria dello scorso anno. Per l'ANAS è prevista una riduzione del 23 per cento delle risorse previste per il 2009 mentre per le Ferrovie dello Stato addirittura del 33 per cento;

lo stesso disegno di legge finanziaria 2009 disattende completamente le richieste avanzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il programma (4 miliardi di euro nel 2009 e 5 miliardi per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per un totale di 14 miliardi nel triennio 2009-2011) non prevedendo nessuno stanziamento aggiuntivo per il Fondo opere strategiche; con questi tagli nei finanziamenti viene a mancare quella continuità di stanziamenti necessaria per dare piena attuazione a molti grandi progetti che richiedono un'adeguata provvista finanziaria;

il Governo da settimane propone soluzioni alternative per compensare l'assenza di stanziamenti pubblici per il Programma: dall'intesa finalizzata ad una più tempestiva valutazione dei progetti firmata l'8 ottobre 2008 tra la Banca europea degli investimenti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al riassetto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, disposto dalla manovra d'estate, per passare infine alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti;

le ulteriori riduzioni previste sul finanziamento al trasporto pubblico locale mettono in grave allarme le regioni, le quali saranno chiamate a gestire numerose deleghe senza le corrispondenti risorse;

si impone una verifica rapida e puntuale per dare certezze sull'individuazione delle opere prioritarie, sui tempi di realizzazione e di completamento delle stesse e sulle risorse effettivamente disponibili,

impegna il Governo:

ad avviare con tempestività, previo approfondimento con il Parlamento e con le regioni, tutte le misure economiche necessarie per consentire la realizzazione ed il completamento delle opere strategiche inserite nella «legge obiettivo».

G/1209/75/5

BRUNO, DELLA SETA, ZANDA

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,

premesso che:

il 65 per cento del territorio nazionale – con circa 4.600 comuni interessati – è sottoposto a rischio idrogeologico;

il rischio è stato talvolta determinato da un uso troppo spesso irrazionale delle risorse naturali e da una politica di sfruttamento intensivo del territorio, che è divenuto in tal modo fragile e vulnerabile;

la difesa del suolo – insieme alla tutela delle acque – e una corretta politica di manutenzione e salvaguardia, dovrebbe costituire una delle priorità nel nostro paese dal momento che gran parte del territorio nazionale è interessato con frequenza elevata da fenomeni alluvionali, da inondazioni e da frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane;

a fronte di questa situazione drammatica il fondo esistente, per questi importanti interventi, presso il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare è stato ridotto di oltre 31 per cento;

mentre la missione 18 è stata decurtata di ben 554,9 milioni di euro pari ad un terzo delle previsioni assestate;

mentre il capitolo 8585, interventi di tutela del suolo in Sicilia e Calabria, nella disponibilità del ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare è stato ridotto di 151,5 milioni di euro;

mentre il capitolo 7471, a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato incrementato di 58,1 milioni di euro per materie inerenti comunque il risanamento del territorio ma con meccanismi simili a quelli riconducibili alla cosiddetta «legge mancia»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché la prevenzione e messa in sicurezza del territorio stia dentro una programmazione generale e non affrontata con interventi a pioggia, a ripristinare il fondo relativo al capitolo 8585 «tutela del suolo in Sicilia e Calabria».

G/1209/76/5

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

l'ippodromo di Merano è il principale ippodromo d'Italia per corse ad ostacoli la cui costruzione risale agli anni '30. Per quanto sia ancora uno dei più belli d'Europa la sua struttura necessita di interventi urgenti anche al fine di adeguarlo alle attuali esigenze;

in data 1^o agosto 2007 veniva sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'UNIRE, la provincia di Bolzano e il comune di Merano con il quale le parti concordavano di avviare i lavori di ristrutturazione dell'impianto. In merito al finanziamento dei lavori pari a 25 milioni di euro le parti convenivano che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali doveva reperire i fondi necessari per finanziare, tramite l'UNIRE, le opere fino alla concorrenza di 6,5 milioni di euro circa. Gli enti locali si impegnavano a finanziare la residua quota di 15 milioni di euro;

l'importo di competenza del Ministero veniva recepito, con un emendamento in Commissione Bilancio al disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256, emendamento Tab. A.68), tra i fondi destinati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed elevato da 6,5 milioni a 7,5 milioni di euro (2,5 milioni dal 2008 al 2010);

in data 20 febbraio 2008 veniva sottoscritto un accordo integrativo nel quale il Ministero si impegnavo a destinare i 7,5 milioni previsti in finanziaria a proprio favore e l'UNIRE ribadiva l'impegno a riattivare il fondo investimenti 2000 e a liquidare all'ippodromo di Merano-Maia i finanziamenti;

in virtù dell'accordo integrativo già firmato a febbraio 2008 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha nel frattempo disposto il decreto interministeriale di ripartizione degli stanziamenti del 2008 a favore di enti, istituti, fondazioni, associazioni e altri organismi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, stanziando 2 milioni di euro in luogo dei 2,5 previsti;

il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha più volte dichiarato di voler mantenere fermi gli impegni presi dal Ministero, in occasione del disegno di legge finanziaria attualmente in esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare adeguate risorse per la ristrutturazione dell'ippodromo di Maia, e ad adottare le misure necessarie per mantenere gli impegni già assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G/1209/77/5

PEGORER, ESPOSITO, SAIA, GARAVAGLIA, PICHETTO FRATIN

La 5^a Commissione permanente,

considerato che:

nel corso dell'esame della Manovra economica 2008 in data 23 luglio sono stati accettati dal Governo gli Ordini del giorno 9/1386/82 e 9/1386/233, riguardanti la prosecuzione del progetto SHARE (Station at High Altitude for Research on the Environment), realizzato sotto l'egida dell'Agenzia per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e curato dal CNR tramite il Comitato Ev-K2-CNR;

SHARE risponde alle richieste degli Enti Internazionali/Intergovernativi che si occupano di adattamento ai cambiamenti climatici e ricerca ambientale, l'UNEP e l'UNFCCC, il WMO, l'IGBP ed il GEO, la partnership inter-istituzionale voluta dal G8 per la promozione delle osservazioni terrestri a sostegno dei decisori. SHARE è già incluso nei programmi promossi dai suddetti Enti, tra cui ABC, GA W, IGAC, GEWX/CEOP, AERONET (NASA) e EUSAAR (VE). Significativo peraltro il suo inserimento da parte del Comune di Milano tra progetti per l'Expo 2015;

SHARE, attuato sul territorio nazionale, in misura di una stazione per Regione, fornirà dati alle reti scientifiche e di policy governance, potrà contribuire alle risposte che gli enti nazionali e regionali saranno chiamati a fornire, in vista dell'adozione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla: «qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», in tema di monitoraggio climatico e ambientale delle aree extraurbane e rurali, ivi comprese quelle montane che rappresentano il 40% del territorio italiano, fornendo in tal modo ulteriori significativi dati a supporto delle politiche ambientali nazionali;

SHARE rappresenta anche un contributo allo sviluppo tecnologico industriale competitivo, nel settore degli strumenti e applicazioni tecnologiche innovative a basso consumo energetico e per l'acquisizione e la trasmissione di dati da aree remote;

impegna il Governo:

a destinare una quota pari a 3 milioni di euro annui per il periodo 2009-2011 a valere sulle risorse di cui al decreto legge n. 204 del 1998

esposte nella tabella C, anche in vista degli impegni italiani in tema ambientale per il prossimo G8 ed in previsione dell'Expo 2015.

G/1209/78/5

CARLINO, DE TONI, PEDICA, BUGNANO, GIAMBRONE

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2009)

premesso che:

la Tabella F del disegno di legge finanziaria in discussione espone le annualità riferite al finanziamento dell'Expo Milano 2015, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 (capitolo 7695 dell'U.P.B. 1.7.6);

in particolare, l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) sia autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015;

a tal fine l'articolo 14, comma 2, del sopraccitato decreto, prevede che il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sia nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente;

in data 22 ottobre 2008 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto relativo alla definizione della società di gestione dell'Expo 2015 di Milano, attualmente in corso di registrazione presso l'Ufficio di Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

nel dossier di candidatura, ovvero sia, nel documento di riferimento principale per giungere al compimento di EXPO Milano 2015, sono indicate le infrastrutture che riguardano il sito e le opere connesse per un ammontare di circa 15 miliardi di euro;

secondo quanto appreso dalla stampa nazionale e specialistica sembrerebbe che le risorse finanziarie al momento previste non siano sufficienti, risultando un ammanco di ben tre miliardi di euro,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, iniziative normative finalizzate ad incrementare le risorse attualmente previste per la realizzazione delle opere infrastrutturali indicate nel dossier di candidatura e connesse allo svolgimento dell'evento EXPO Milano 2015.

G/1209/79/5

ANTEZZA, MONGIELLO, BASSOLI, CHIURAZZI, ARMATO, DE LUCA, AMATI, Annamaria SERAFINI, DONAGGIO, GASBARRI, Vittoria FRANCO, BAIO, MAZZUCONI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009,

premesso che:

la legge 9 gennaio 1989, n. 13, ha introdotto per i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti la possibilità di richiedere un contributo per la realizzazione di opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

la stessa legge 9 gennaio 1989, n. 13, all'articolo 10, ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati da ripartirsi annualmente tra le Regioni richiedenti, le quali, attraverso i Comuni, provvedono a destinarle agli aventi diritto;

tale fondo a partire dall'anno 2002 non è stato più rifinanziato, ad eccezione dell'anno 2004 con legge 24 dicembre 2003, n. 350, facendo, così, venir meno un importante strumento a vantaggio delle persone diversamente abili e determinando un'evidente contraddizione rispetto agli orientamenti legislativi nazionali ed europei;

la realizzazione di ambienti «a misura d'uomo» prevede l'integrazione di interventi e competenze diversificati al fine di ottenere l'eliminazione di ogni impedimento alla funzionalità motoria dell'individuo e l'annullamento delle situazioni di disagio per il raggiungimento di un soddisfacente benessere psicofisico;

il fabbisogno pregresso, determinato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 13/89 ammontava all'anno 2003, anno europeo del disabile, a 120 milioni di euro;

tale fabbisogno è negli anni seguenti notevolmente aumentato;

la Costituzione italiana sancisce l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

impegna il Governo:

a reperire i fondi necessari affinché la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, sia adeguatamente rifinanziata.

G/1209/80/5

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO

La 5^a Commissione permanente,

premessò che:

la Camera in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 ha accolto l'ordine del giorno n. 232 a firma Bocci, Trapolino, Verini con cui si impegna il Governo a destinare nuove risorse per il superamento dell'emergenza relativo al livello dell'acqua del lago Trasimeno;

considerato che:

il lago Trasimeno è, con una superficie di 128 chilometri quadrati, il quarto tra i laghi italiani, con un eccezionale valore ambientale ed economico;

dall'inizio dell'anno il livello idrometrico del lago è sceso di 17 centimetri, nei primi giorni di gennaio 2008 era infatti attestato sui 137;

secondo studi effettuati, il lago Trasimeno, per essere in linea con lo zero idrometrico necessita di 750-800 millimetri di pioggia annui e negli ultimi due anni ne sono caduti 420-450 l'anno, che appare come un dato in fase di stabilizzazione;

in ragione della peculiare conformazione morfologica del lago, l'abbassamento del livello idrometrico e le relative conseguenze ambientali determinano ulteriori effetti pregiudizievoli sulle attività socio-economiche sviluppatesi nel territorio contiguo al lago e in particolare sui servizi turistici, ricettivi, portuali e di navigazioni, con n impatto fortemente negativo sull'economia delle zone rivierasche;

in questi anni, regione, provincia, comuni e comunità montana, hanno stanziato risorse ingenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del lago;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Umbria interessato da una grave crisi idrica, con cui viene ravvisata la necessità di assicurare il compimento degli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso di realizzazione previsti per il definitivo superamento dello stato di emergenza nella regione Umbria;

preso atto che:

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 1° ottobre 2008, rispondendo congiuntamente presso la XIII Commissione del Senato alle interrogazioni nn. 3-00203 e 3-00250, relative alla crisi idrica del lago Trasimeno, ha manifestato l'intendimento del Ministero a far sì che tutti gli interventi risolutivi della crisi idrica del lago possano trovare un possibile percorso di realizzazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare nuove risorse idonee a garantire il completamento degli interventi finalizzati alla stabilizzazione del livello idrometrico del lago Trasimeno.

G/1209/81/5

PISCITELLI, CASOLI, SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, SPADONI URBANI, BALDASSARRI, FLERES, FLUTTERO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge AS 1209 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premessi che:

la crisi sismica del 1997 ha visto impegnato il Governo nell'opera di ricostruzione delle aree gravemente danneggiate che, oltre al ripristino dei danni, ha consentito una ripresa delle attività economiche soprattutto nelle Regioni Marche ed Umbria;

si impone la necessità di procedere al completamento degli interventi di recupero post-terremoto del patrimonio edilizio privato, dei beni culturali e delle altre opere pubbliche nelle regioni suddette;

il completamento della ricostruzione avvierebbe una ripresa economica collegata al settore del turismo e turismo rurale, a quello dell'artigianato con marchio Made in Italy ed alla valorizzazione culturale dei centri storici e dei beni culturali recuperati;

considerato che:

il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'articolo 15 – come da ultimo modificato dal comma 107 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – ha disposto interventi per la chiusura dell'emergenza conseguente al sisma nelle regioni citate;

nelle predette regioni le somme impegnate relative alla ricostruzione superano il 95% dei finanziamenti assegnati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, per la prosecuzione ed ultimazione del programma di interventi urgenti, di autorizzare le Regioni Marche ed Umbria a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.

G/1209/82/5

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo Di GIROLAMO, AMATI, MAGISTRELLI, MORRI, SBARBATI, TONINI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge A.S. 1209 recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009)»,

premessi che:

non è stata ancora del tutto ultimata l'opera di ricostruzione nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dalla crisi sismica del settembre 1997;

non si può ritardare ancora il completamento degli interventi previsti e il definitivo ritorno alla normalità per le popolazioni interessate e la completa ripresa economica e sociale del territorio,

impegna il Governo:

ad adottare al più presto iniziative volte a stanziare ulteriori risorse per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.

G/1209/83/5

GALPERTI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premessò che:

la manovra finanziaria in esame appare assolutamente priva di misure volte a favorire la riduzione dei tempi dei processi; in particolare di quelli civili, la cui eccessiva durata costituisce un forte ostacolo allo sviluppo economico del Paese, distogliendo spesso gli imprenditori stranieri dall'intenzione di investire in Italia;

l'eccessiva durata dei procedimenti e in primo luogo riconducibile alla carenza di personale amministrativo e giudiziario in organico, nonché alla quasi totale assenza di procedure telematiche per la realizzazione di atti procedurali tipici quali in primis le notificazioni, le citazioni, le comunicazioni alle parti;

la piena funzionalità ed efficienza dell'amministrazione della giustizia è peraltro ostacolata dalla definizione delle circoscrizioni giudiziarie, assai poco razionale e non più adeguata alle caratteristiche attuali di ordine demografico, geografico e strutturale del nostro Paese,

considerato che:

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendo la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali,

impegna il Governo:

a disporre un'efficace ristrutturazione degli uffici giudiziari, sottoponendo a un'organica revisione anche la definizione delle circoscrizioni giudiziarie, stanziando altresì le risorse adeguate per la piena realizzazione del processo telematico e per un complessivo miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, anche favorendo l'assunzione di personale amministrativo e giudiziario in organico.

G/1209/84/5

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1209, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premessò che:

la manovra finanziaria in esame, non solo dispone forti riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative alle missioni sicurezza e giustizia,

ma non prevede neppure alcuna misura a tutela della sicurezza dei cittadini né norme volte a promuovere e sostenere il contrasto al crimine organizzato, anche di natura transnazionale;

nel provvedimento in esame sono del tutto assenti norme volte a contrastare e a prevenire fenomeni così gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo economico del Paese quali l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell'economia e nel mercato, che pregiudicano il diritto costituzionalmente garantito alla libertà dell'iniziativa economica privata, compromettendo lo sviluppo di interi settori economici, soprattutto ma non solo nel Meridione,

considerato che:

al fine di contrastare la criminalità organizzata e contenere i gravi pregiudizi da essa arrecati allo sviluppo economico del Paese, nonché alla libertà, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, è necessario dotare le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la stessa magistratura, in particolare requirente, di risorse adeguate alle proprie funzioni;

la tendenza, sempre più frequente, del crimine organizzato, a strutturarsi in una dimensione transfrontaliera, dimostra la necessità di potenziare le attività di cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito europeo e più in generale internazionale, favorendo la condivisione di informazioni e il coordinamento delle indagini, anche avvalendosi dell'istituto delle squadre investigative sovranazionali previste dalla decisione quadro 2002/465/GAI,

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate per la promozione e la valorizzazione delle attività investigative inerenti il crimine organizzato, nonché a promuovere, anche attraverso la previsione di appositi stanziamenti, la cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito europeo e internazionale, con particolare riguardo alla criminalità organizzata transnazionale, e a predisporre mezzi e strutture idonei a realizzare efficacemente gli obiettivi sanciti dalla decisione quadro 2002/465/GAI, in riferimento alle squadre investigative sovranazionali.

G/1209/85/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

la scorsa estate il Ministro delle infrastrutture ha dichiarato che la tratta calabrese della A3 sarà completata nel 2012;

nonostante ammonti a circa 1 miliardo di euro, l'importo dei lavori ancora in corso su una cinquantina di chilometri del predetto tratto, molte

ditte impegnate nei lavori sull'A3 e in altre grandi opere pubbliche come la SS 106 hanno manifestato l'intenzione di andar via a causa delle richieste di estorsioni e le intimidazioni da parte della criminalità organizzata, per non parlare dei numerosi cantieri chiusi dall'autorità giudiziaria;

la fuga delle ditte contribuirebbe a ritardare il completamento di un'arteria stradale di importanza fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno nonostante l'impegno delle forze dell'ordine per garantire la trasparenza nel sistema degli affidamenti dei lavori e preservarlo dalle infiltrazioni mafiose,

impegna il Governo:

a rafforzare l'impegno delle Forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata in Calabria, anche con interventi di natura economica e logistica, per respingere i tentativi di infiltrazione messi in atto con l'usura, le estorsioni e le intimidazioni alle imprese impegnate nella realizzazione di importanti infrastrutture nella regione calabrese.

G/1209/86/5

LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, PEDICA, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

con emendamento della Commissione Bilancio accolto nella seduta pomeridiana dell'Assemblea della Camera del 12 novembre u.s., si è provveduto ad aumentare gli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente, riportati alla tabella A, per 12 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, a favore dei Ministeri dell'interno e della difesa, finalizzati al «finanziamento delle disposizioni di legge in corso di approvazione in Parlamento, relative alla specificità delle Forze di Polizia e delle Forze armate». L'accantonamento in Tabella A, dei citati 12 milioni di euro annui nell'arco del triennio 2009-2011, a favore della specificità della Forze di Polizia, è del tutto insufficiente a garantire un adeguato compenso a favore del personale della Polizia di Stato, il quale è chiamato a svolgere quotidianamente compiti altamente rischiosi, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

con una norma approvata nel corso dell'esame dell'A.C. 1441-*quarter*, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, collegato alla legge finanziaria, è stata riconosciuta la «specificità» delle funzioni svolte dal personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

la disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi della norma sopra citata dovrà essere definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie;

tale previsione normativa costituisce un limite alla possibilità di dare concreta attuazione, con tempestività e con modalità soddisfacenti, ai contenuti con cui realizzare un riconoscimento pieno della «specificità»,

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile a:

– garantire risorse finanziarie adeguate al riconoscimento della «specificità» negli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattuali delle Forze dell'Ordine;

– ricondurre nell'ambito dei procedimenti di contrattazione e concertazione con cui vengono definiti i contenuti economici e normativi del rapporto di impiego del personale interessato i provvedimenti con cui riconoscere la specificità;

prevedere a tal fine uno specifico procedimento di contrattazione e concertazione da svolgersi tra i Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e le organizzazioni sindacali, le sezioni e le articolazioni del COCER, rappresentative del personale titolare della qualità giuridica della specificità, funzionalmente dipendente da ciascun ministero.

G/1209/87/5

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge A.S. 1209 recante: «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009)»,

premesso che:

dopo un lungo e deplorabile periodo di oblio da parte delle istituzioni della Repubblica, sono ormai ampiamente note anche all'intera opinione pubblica le durissime sofferenze patite alla fine della II Guerra mondiale dai cittadini italiani autoctoni di Istria, Fiume e Dalmazia, che furono costretti ad abbandonare in quei territori, abitati per generazioni, ogni loro bene materiale e affettivo, fino alle tombe dei loro cari;

in base anche a una pronuncia della Corte di cassazione, che si è espressa con la sentenza n. 1549 del settembre 1970, «i cittadini italiani già proprietari di beni nei territori ceduti alla Jugoslavia e dal Governo di questa nazionalizzati, vantano verso lo Stato italiano un "diritto soggettivo perfetto" alla corresponsione dell'indennizzo, avendo la Jugoslavia versato l'indennizzo globale al Governo italiano, obbligato, pertanto, a distribuire agli aventi diritto le somme così riscosse»; la legge n. 137 del

2001, recante «Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana», alla cui stesura concorse anche l'allora opposizione, che ora è al Governo, si è proposta di risolvere con un atto di equità la questione dei beni già appartenenti agli esuli che hanno dovuto abbandonare forzatamente la loro terra;

a fronte di un congruo numero di richieste di indennizzo già liquidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, molte ne rimangono ancora da evadere e talvolta, data la lunghezza dell'istruttoria delle pratiche, accade che il legittimo richiedente risulti deceduto prima di aver ottenuto l'indennizzo cui aveva diritto e sia così deprivato anche del risarcimento morale; il disegno di legge del Governo n. 1713, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», impone al finanziamento della legge n. 137 del 2001 decurtazioni pari a circa 6 milioni di euro per il 2009 e il 2010 e a 10 milioni di euro per il 2011, facendo così gravare una pesante ipoteca sulla prosecuzione dell'erogazione degli indennizzi,

impegna il Governo:

a predisporre, con il prossimo provvedimento finanziario, le risorse necessarie a garantire agli esuli il riconoscimento di un equo e definitivo indennizzo;

ad autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro a rinnovare gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

G/1209/88/5

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009 e del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009,

preso atto che:

il Governo ha diminuito i diversi fondi destinati alle attività delle minoranze linguistiche e previsti da specifiche leggi nazionali e precisamente:

- legge n. 38/2001 per la minoranza linguistica slovena;
- legge n. 73/2001 per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia;
- legge n. 482/99 per le minoranze linguistiche storiche,

considerato che:

tale diminuzione di finanziamenti mette in grandi difficoltà l'organizzazione e l'associazionismo delle minoranze, nonché l'attività di supporto alle stesse attraverso gli enti locali;

tale situazione comporta di fatto una diminuzione del livello di tutela delle minoranze presenti in Italia in contrasto con i principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi specifiche italiane e dalle convenzioni internazionali e trattati sottoscritti dal Governo italiano, non da ultimo il Trattato di Lisbona;

la minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia e la minoranza italiana in Slovenia e Croazia rappresentano per tali territori una ricchezza da non disperdere e contribuiscono in modo rilevante alla crescita dei rapporti transfrontalieri;

la giusta attenzione per le rispettive minoranze comporta un tassello importante anche nei rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia, che negli ultimi anni hanno subito una positiva evoluzione,

impegna il Governo:

a rivedere la propria politica nei confronti delle minoranze linguistiche, adottando misure necessarie alla loro tutela e valorizzazione e ad incrementare i fondi previsti per le loro attività.

G/1209/89/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premesso che:

la manovra finanziaria 2009 prevede un taglio per il Coni di 113 milioni di euro sui 450 stanziati; consapevoli delle difficoltà congiunturali e della necessità di dare risposte alle altre priorità che emergono dal Paese, si evidenzia che molte federazioni sportive vivono al 90 per cento di contributi Coni e che un taglio così cospicuo potrebbe portare alla paralisi della loro attività, nonostante gli sforzi di contenimento delle spese e tenuto conto che per il Coni sono tre i punti non riducibili spese fisse, spese per il personale e ammortamenti,

impegna il Governo:

a reperire in successivi provvedimenti le risorse decurtate al Coni dalla legge finanziaria, al fine di salvaguardare l'autonomia ed il funzionamento dello sport, rappresentato dal Coni.

G/1209/90/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

la manovra finanziaria 2009 prevede un taglio per il Coni di 113 milioni di euro sui 450 stanziati; consapevoli delle difficoltà congiunturali e della necessità di dare risposte alle altre priorità che emergono dal Paese, si evidenzia che molte federazioni sportive vivono al 90 per cento di contributi Coni e che un taglio così cospicuo potrebbe portare alla paralisi della loro attività, nonostante gli sforzi di contenimento delle spese e tenuto conto che per il Coni sono tre i punti non riducibili spese fisse, spese per il personale e ammortamenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire in successivi provvedimenti le risorse decurtate al Coni dalla legge finanziaria, al fine di salvaguardare l'autonomia ed il funzionamento dello sport, rappresentato dal Coni.

G/1209/91/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009),

premessi che:

la crisi finanziaria scoppiata negli ultimi diciotto mesi ha messo in luce gravi carenze nei sistemi di sorveglianza e controllo a livello internazionale;

l'evoluzione della crisi e la predisposizione di interventi per la stabilizzazione dei mercati finanziari internazionali richiede non solo per l'immediato, ma anche per il medio e lungo termine, il rafforzamento delle sedi e delle istituzioni multi laterali in cui i governi e le autorità monetarie possano scambiare informazioni, coordinare le politiche di livello nazionale, adottare adeguate misure di livello sovranazionale;

tali istituzioni devono essere messe in condizione di esercitare un lavoro quotidiano ed efficace di controllo, di vigilanza, di assistenza tecnica ai singoli paesi, di intervento attivo nelle situazioni di difficoltà che hanno origine dalla trasmissione della crisi finanziaria dai paesi dell'occidente ai paesi di piccola e media dimensione emergenti o in via di sviluppo;

non sembra che la scelta migliore sia quella di costruire nuove istituzioni, quanto quella di utilizzare quelle esistenti, le quali però vanno sottoposte ad un profondo e radicale processo di riforma e di adeguamento;

tale processo deve riguardare in primo luogo la partecipazione e la responsabilità che nelle istituzioni finanziarie internazionali dovranno assumere tutti i paesi del mondo, con particolare riguardo alla nuova geografia politica ed economica che si è realizzata nel corso degli ultimi venti anni;

in secondo luogo deve riguardare le procedure decisionali, l'approccio di politica economica agli interventi di stabilizzazione, la capacità di dare ai governi assistenza e consigli su base indipendente e che tengano conto degli obiettivi di coesione sociale e di accrescimento nel tempo del capitale sociale,

impegna il Governo:

ad elaborare e a presentare nelle adeguate sedi internazionali e a sostenere interventi di riforma delle sedi di coordinamento multilaterali, coinvolgendo in modo sistematico le principali economie emergenti (Cina, India, Brasile, Sud Africa ed altri) nelle riunioni del G7-G8 e in prospettiva dare un ruolo sempre maggiore al G20;

a promuovere interventi di riforma del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, in modo da ridefinirne le funzioni strategiche, la trasparenza e la rendicontazione, le procedure decisionali in coerenza con le priorità riguardanti le politiche per lo sviluppo e la coesione sociale e la lotta alla povertà;

a stimolare interventi di riforma volti a potenziare il ruolo, in termini di poteri formali e di capacità tecniche, dei paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti nella governance del Fondo Monetario Internazionale e della banca Mondiale, nonché a migliorare il funzionamento dell'*International monetary and financial committee* (Imfc), la cui costituzione fu sostenuta dai lavori dell'*Interim Committee* del Fondo Monetario presieduto, nel 1998, dall'allora Ministro del tesoro italiano Carlo Azeglio Ciampi;

a promuovere l'intensificazione nell'ambito dell'Unione Europea, dell'OCSE e nelle sedi multilaterali competenti di iniziative di contrasto alla competizione fiscale sleale, anche riguardo all'attività dei centri *off shore*;

a incentivare interventi di potenziamento dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro affinché possa supportare con assistenza tecnica e finanziaria la graduale ed effettiva universalizzazione dei diritti di lavoratrici e lavoratori;

a promuovere l'adempimento agli impegni per la lotta alla povertà ed il sostegno allo sviluppo presi dai paesi sviluppati e dai paesi in via di sviluppo con la *Millennium Declaration* di New York, la conferenza sul finanziamento allo sviluppo di Monterrey e, da ultimo, al G8 di Gleanagles.

G/1209/92/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame della disegno di legge AS 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009),

premessi che:

con il decreto legge n. 112 del 2008 si è disposto che una quota parte del fondo di indennizzo dei risparmiatori vittime dei *crack* finanziari, inclusi i risparmiatori coinvolti nella vicenda dei bond argentini, alimentato dai «depositi dormienti», sia destinata, in misura demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, a finanziare la «*social card*» diretta a fronteggiare le situazioni di disagio economico;

tale finanziamento fiancheggerà quello assicurato dall'apposito Fondo creato dai commi da 29 a 31 dell'articolo 81 del medesimo decreto legge n. 112 del 2008;

considerato che le centinaia di migliaia di risparmiatori rimasti intrappolati nei *crack*, compreso quello dei bond argentini, appartengono anch'essi prevalentemente alle fasce deboli e meno abbienti della nostra popolazione;

impegna il Governo:

a mantenere a livello minimo il prelievo forzoso dai «depositi dormienti», al fine di evitare ulteriori danni e frustrazioni alle legittime aspettative degli incolpevoli risparmiatori già rimaste fortemente colpiti dai *crack* finanziari e dal pesante *default* della Repubblica Argentina.

G/1209/93/5

MARAVENTANO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

La 5^a Commissione permanente,

esaminato l'AS 1209, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premessi che:

nelle ultime settimane il portavoce della Farnesina, Pasquale Ferrara, ha dichiarato che il Ministero degli esteri continua a lavorare alla preparazione del vertice del G8 «sulla base dell'indicazione iniziale della Maddalena, ma questo non significa che la sede non possa cambiare». «Sarà il governo», infatti, ha chiarito Ferrara, «che deciderà il luogo in cui si terrà il vertice», ricordando che oltre all'incontro dei capi di Stato

e di Governo, «ci saranno anche *summit* dei Ministri degli esteri, dello sviluppo economico, dell'interno e dell'economia e delle finanze»;

il Ministero degli interni ha dichiarato che si terrà a Lampedusa il G8 previsto per il 2009 dei Ministri degli interni e della giustizia;

Lampedusa rappresenta, infatti, un'isola simbolo per il contrasto all'immigrazione clandestina che, soprattutto a seguito della sottoscrizione del Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, è diventata una vera e propria priorità per l'intera Europa;

impegna il Governo:

a valutare positivamente l'ipotesi di trasferire nell'isola di Lampedusa la sede del futuro vertice del G8.

G/1209/94/5

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

La 5^a Commissione permanente,

esaminato l'AS 1209, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»,

premesso che:

la sfavorevole congiuntura economica in atto richiede interventi urgenti a favore delle esportazioni delle aziende italiane all'estero nei settori maggiormente coinvolti da contrazioni di mercato;

è necessario favorire lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle nostre imprese; il sistema fieristico rappresenta la principale piattaforma di promozione del «*Made in Italy*», anche in relazione ai mercati esteri;

l'efficiente razionalizzazione nell'uso di risorse destinate a tali progetti richiede di individuare nelle fiere a più elevata connotazione di internazionalità i naturali destinatari di tali finanziamenti;

tale connotazione può essere riscontrata nelle manifestazioni di settore riconosciute e certificate di maggiore rilievo internazionale, come quelle dei poli fieristici di Milano, Verona, Vicenza, Bologna e Rimini;

è necessario promuovere lo sviluppo in particolare dei comparti orafa-gioielliero, tessile e alimentare;

impegna il Governo:

a valutare positivamente l'opportunità di stanziare specifici finanziamenti finalizzati al potenziamento della vocazione internazionale delle Fiere di Vicenza, Milano e Verona, al fine di valorizzarne i collegamenti già esistenti con i mercati emergenti e di promuovere la commercializzazione del «*Made in Italy*».

G/1209/95/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessi che:

secondo i dati dell'indagine congiunturale sull'industria e l'artigianato manifatturiero della Camera di commercio industria e artigianato di Bergamo, dall'inizio dell'anno la produzione industriale in Provincia di Bergamo ha fatto registrare una netta e costante diminuzione, pari a -0,2 per cento tra gennaio e marzo, -2,6 per cento tra aprile e giugno e -2,6 per cento tra luglio e settembre. La caduta della produzione in Provincia di Bergamo si colloca oltre la media della Lombardia;

il quadro complessivo, secondo la Camera di Commercio, è «marcatamente negativo», tanto più se si considera che i dati si riferiscono ad un periodo di tempo antecedente l'esplosione della crisi finanziaria internazionale. Le aspettative sul quarto trimestre 2008 sono tutte negative, con segni di peggioramento per l'evoluzione attesa della domanda estera e dell'occupazione;

la congiuntura negativa riguarda tutte le dimensioni d'impresa e la maggior parte dei settori, con andamenti particolarmente negativi per il settore tessile (-11,3 per cento), pelli-calzature (-10,5 per cento), siderurgia (-6,2 per cento). Il sistema tessile-abbigliamento-moda continua ad accusare flessioni pesanti, anche per la riduzione o la sospensione dell'attività in alcune importanti aziende, e pesanti difficoltà si segnalano anche per il settore meccano-tessile. Sono ormai oltre 4 mila i lavoratori in cassa integrazione o mobilità, e la gravità della situazione occupazionale ha portato le organizzazioni sindacali a proclamare una giornata di sciopero per il settore tessile in Provincia di Bergamo per giovedì 13 novembre. Anche la meccanica si trova in area negativa, e secondo dati di fonte sindacale 4.500 addetti su 30... sono interessati dal ricorso ad ammortizzatori sociali;

è necessario affrontare i problemi che la recente grave crisi finanziaria sta generando sull'economia reale prima che la situazione diventi insostenibile. Servono, in particolare, strumenti di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese e un'estensione degli ammortizzatori sociali ai settori che ne sono sprovvisti, collegandoli con l'avvio di percorsi di riqualificazione e di reimpiego,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente tutti gli interventi necessari per sostenere il settore manifatturiero bergamasco e per evitare le pesanti ricadute occupazionali conseguenti alla crisi economica, che rischiano di colpire in primo luogo l'occupazione femminile e quei lavoratori che ancora non sono in età pensionabile e che quindi rischierebbero di uscire irrimediabilmente dal circuito occupazionale.

G/1209/96/5

BONFRISCO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1209, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

l'associazione «SOS – Il Telefono Azzurro Onlus» è un Ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1990 per difendere i diritti di bambini e adolescenti. Scopo della sua attività è la tutela e l'assistenza dei minori che vivono in condizioni di disagio e difficoltà e che subiscono maltrattamenti e violenze. Telefono Azzurro è l'unica associazione a livello nazionale a poter essere contattata direttamente da bambini e adolescenti vittime di abuso, maltrattamento e disagio. Opera attraverso le linee 1.96.96 (linea gratuita per bambini) e 199.151515 (linea per adulti ed adolescenti) del Centro Nazionale di Ascolto. Tali servizi sono erogati 7 giorni su 7 e h24;

nel 2002 viene istituita la linea telefonica di Emergenza Infanzia 114, la cui gestione è stata affidata in via sperimentale a Telefono Azzurro. Il decreto interministeriale del Ministero delle comunicazioni, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per le pari opportunità del 6 agosto 2003 ne ha definito le sue caratteristiche essenziali, tra cui l'accessibilità 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, senza oneri per il chiamante e con addebito della telefonata a carico del Servizio universale. Tale servizio lavora in sinergia con i servizi del territorio preposti alla tutela dell'infanzia (servizi sociosanitari, scuole, Forze dell'ordine e di Pubblica sicurezza, procure e tribunali, ecc.);

nel recente disegno di legge per l'istituzione del Garante nazionale dell'infanzia e per l'adolescenza si è esplicitato che le funzioni del Garante verranno esercitate anche attraverso le segnalazioni al Servizio Emergenza Infanzia 114;

i costi di gestione previsti per l'anno 2009 dei tre servizi di ascolto e intervento in emergenza (196.96, 199.1515, 114) ammontano a 3.627.937,98 euro,

impegna il Governo:

ad individuare la sede più opportuna per assegnare uno stanziamento pari a 1.500.000,00 euro per l'anno 2009 per sostenere le attività delle linee di ascolto e di emergenza gestite dall'Ente Morale «S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus» a tutela dei minori vittime di situazioni di disagio, emergenza, abuso o maltrattamento.

G/1209/97/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

La 5^a Commissione permanente,

premessò che:

la maggior parte degli ospedali non ha un pronto soccorso pediatrico e spesso è difficile trovare una guardia medica che possa occuparsi delle necessità dei minori di 14 anni; viene a mancare la continuità assistenziale, che dovrebbe essere garantita per i cittadini di ogni età 24 ore su 24, ad una fascia di età che dovrebbe godere di una assistenza ed una tutela maggiore rispetto alle altre;

in Italia, il numero di ricoveri nei reparti di degenza pediatrica è maggiore rispetto agli altri Paesi europei, e i ricoveri più frequenti sono per patologie che potrebbero essere risolte con una visita breve e intensiva nei pronto soccorso stessi, ma il servizio pediatrico non sempre c'è;

la disomogeneità a livello territoriale è dovuta al fatto che la materia è affidata alle Regioni, mentre, non sono state ancora varate, a livello nazionale, politiche concrete atte a garantire e tutelare, anche la notte e nei giorni festivi e prefestivi, il diritto alla tutela sanitaria dell'infanzia,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a sollecitare, su tutto il territorio nazionale, il servizio di guardia medica pediatrica, atto a garantire una maggiore organizzazione di tutti i pronto soccorso degli ospedali pubblici grazie alla presenza di un pediatra competente, in grado di salvaguardare 24 ore 24 il diritto alla salute delle persone più indifese.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1210

G1210\15

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

La 5^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge AS 1210, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 – 2011»

premessi che:

gli stanziamenti del Ministero della Giustizia, che rappresentano soltanto l'1,4% delle risorse del totale del bilancio dello Stato, registrano una forte riduzione rispetto all'esercizio precedente;

nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2009, le risorse complessivamente stanziare per l'attuazione del programma relativo all'amministrazione penitenziaria sono decisamente insufficienti al perseguimento degli obiettivi iscritti nel medesimo programma;

fortemente ridotti sono gli stanziamenti relativi al funzionamento dei servizi istituzionali, come tali comprensivi tra l'altro delle politiche di ordine e sicurezza per i detenuti; dell'assistenza agli stessi per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione; del trattamento penitenziario per detenuti e internati, nonché dei servizi sanitari penitenziari;

le risorse destinate esclusivamente alla tutela dei detenuti appaiono decisamente insufficienti allo scopo, né sono previste misure idonee ad assicurare la tutela e la dignità dei figli minori delle donne detenute, che pur di mantenere il proprio rapporto con la madre permangono, a volte anche per lungo tempo, in carcere;

nel provvedimento mancano misure volte a migliorare la condizione di grave sovraffollamento delle carceri e gli stessi stanziamenti disposti nell'ambito del programma inerente l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile sono oggetto di una significativa riduzione rispetto a quanto previsto nell'esercizio finanziario precedente;

gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10), volti a finanziare l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria al capitolo 7472 dell'u.p.b. 1.7.6 – istituito

in relazione all'art. 2, comma 278, della legge finanziaria 2008, che prevedeva, per fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento strutturale degli edifici esistenti o con la realizzazione di nuove carceri, un'autorizzazione di spesa nel triennio pari a 70 milioni di euro sono sostanzialmente azzerati anche a seguito delle riduzioni disposte dai decreti-legge 93 e 112 del 2008, e non vengono compensati dagli stanziamenti a tal fine iscritti nella tabella F allegata alla legge finanziaria;

considerato che:

come rilevato più volte dal Consiglio d'Europa, il perseguimento attraverso la pena detentiva degli obiettivi di reinserimento sociale è strettamente legato tra l'altro alle condizioni e alle modalità con le quali la reclusione è scontata;

la carenza degli spazi necessari per vivere con dignità l'esecuzione della pena in carcere costituisce, al pari della mancanza di attività trattamentali, un fattore idoneo a pregiudicare le finalità di reinserimento sociale cui è finalizzata la pena per espresso disposto costituzionale;

le condizioni di grave sovraffollamento in cui versano le carceri e che pregiudicano l'incolumità, la sicurezza, la dignità dei detenuti, della polizia penitenziaria e degli stessi operatori che a vario titolo lavorano negli istituti di pena, sono suscettibili di peggiorare ulteriormente, in ragione dell'aumento della popolazione detenuta che è stato determinato e continuerà a determinarsi in seguito all'applicazione delle molte norme incriminatrici introdotte nelle più diverse materie da provvedimenti d'iniziativa governativa;

in assenza di adeguati interventi volti a ristrutturare le carceri esistenti e a costruirne di nuove, conformi alle prescrizioni sancite in materia dal Consiglio d'Europa e dal Comitato per la prevenzione della tortura, le molte norme incriminatrici introdotte dai provvedimenti legislativi approvati anche recentemente non potranno che restare inapplicate, con grave pregiudizio per la sicurezza dei cittadini e per la stessa tenuta, legittimazione e credibilità del sistema penale nel suo complesso;

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate al fine di realizzare un piano organico di edilizia penitenziaria, comprensivo di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza di istituti di pena già esistenti, nonché di costruzione di nuove carceri, in maniera conforme alle prescrizioni contenute nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e nell'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo.
